

MANUALE DI BUONE PRATICHE D'INTERVENTO NEI CASI DI VIOLENZA DI GENERE



Comune di Cesena

Assessorato
Politiche delle Differenze



INDICE

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO HERA	1
OBIETTIVI DEL PROGETTO	3
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	3
2. MANUALE DI BUONE PRATICHE	5
a) INTRODUZIONE	5
b) TERMINOLOGIA	6
c) POLITICHE NAZIONALI	9
d) QUADRO LEGALE	19
d.1. Spagna	19
d.2. Bulgaria	35
d.3. Romania	37
d.4. Lettonia	38
d.5. Lituania	39
d.6. Regno Unito	41
d.7. Buone pratiche all'interno del quadro legale	46
e) ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEI CORPI DI POLIZIA	54
e.1. La struttura dei corpi di polizia	54
e.2. Unità speciali di polizia	55
f) PROTOCOLLI DI POLIZIA E ACCORDI DI COLLABORAZIONE	71
f.1. Spagna	71
f.2. Bulgaria	84
f.3. Regno Unito	84
g) ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	86
g.1. Spagna	86
g.2. Regno Unito	91
h) STRATEGIE DI ASSISTENZA PER EVITARE UNA DOPPIA VITTIMIZZAZIONE	92
i) GESTIONE DELLA PRESTAZIONE	93
j) SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE VITTIME	97
k) POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI CORPI DI POLIZIA	106
l) CONCLUSIONI FINALI SULLE TRE AREE DI INTERVENTO	109
3. BIBLIOGRAFIA	113
4. AUTORI	122

MANUALE DI BUONE PRATICHE D'INTERVENTO IN CASI DI VIOLENZA DI GENERE

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO HERA

Nato grazie a un'idea della Polizia di Valencia, il progetto HERA si basa sull'esperienza del gruppo GAMA (gruppo di attenzione contro il maltrattamento) di cui la polizia fa parte da oltre otto anni.

L'equipe di progetto è composta dai seguenti attori:

- ✓ Polizia Locale di Valencia (Valencia, Spagna) Gruppo GAMA
- ✓ Polizia Locale del West Yorkshire (Leeds, Regno Unito).
- ✓ Polizia Locale di Brasov (Brasov, Romania).
- ✓ Comune di Cesena (Cesena, Italia).
- ✓ Ministero del Governo della Generalitat Valenciana (Valencia, Spagna).
- ✓ Fondazione Comunidad Valenciana – Región Europea (*Fondazione della comunità valenciana- Regione Europa*) (Valencia, Spagna).
- ✓ Associazione Nationale Rhodopa Planina (Smoylan, Bulgaria).
- ✓ Centro informativo questioni femminili (Vilnius, Lituania).
- ✓ Ente Fondazione servizi sociali (Riga, Lettonia).

Ulteriori Enti associati al progetto:

- ✓ Ilustre Colegio de Abogados (*Illustrious Bar Association*) (Valencia, Spagna).
- ✓ Asociación de Separadas y Divorciadas (*Associazione per donne separate o divorziate*) (Valencia, Spagna).
- ✓ Fundación Secretariado Gitano (Fondazione Rom) (Valencia, Spagna).
- ✓ Asociación ANNUR de Mujeres Musulmanas (*ANNUR Associazione donne musulmane*) (Valencia, Spagna).
- ✓ Fundación Reina Sofía de Estadística en Violencia de Género (centro statistico Regina Sofia per donne vittime di violenza) (Valencia, Spagna).

- ✓ Asociación AVAD para la Formación en Defensa Personal (*AVAD Associazione per la difesa personale*) (Valencia, Spagna).
- ✓ Asociación Profesional de Criminólogos de la C.V. (*Professional Association of Criminologists of the Valencian Community*) (Valencia, Spain).
- ✓ Universidad de Valencia – Instituto de Ciencias Penales (*University of Valencia – Institute of Criminal Science*) (Valencia, Spain).
- ✓ Ministry of Interior – Regional Headquarters (Smoylan, Bulgaria).
- ✓ Rodopski vesti newspaper (Smoylan, Bulgaria).
- ✓ Municipal Social Services (Brasov, Romania).
- ✓ Libra ONG (Ravenna, Italy).

Questo progetto nasce dal desiderio di omogeneizzare i protocolli d'azione delle forze dell'ordine a riguardo della violenza di genere all'interno dell'Unione Europea all'interno di tre aree distinte in cui un certo grado di omogeneizzazione è a nostro avviso fondamentale: prevenzione, intervento e protezione delle vittime. Crediamo che lo sviluppo di buone prassi sia necessario in ogni raggio d'azione dei corpi di polizia, ma ancora di più in casi gravi come questi, in quanto agiscono sulla vita privata, sociale e professionale della persona della persona coinvolta. Siamo certi che l'unificazione dei protocolli di intervento e l'apprendimento di migliori pratiche da parte dei corpi di polizia si tradurrà in migliore assistenza per le vittime di questo tipo. Tante le iniziative intraprese a questo proposito, molte delle quali significative, e questo progetto costituirà la base essenziale per la loro presentazione diffusione e miglioramento.

Ulteriore intenzione è quella di standardizzare protocolli e metodi di raccolta dei dati empirici, questo permetterà in futuro di ottenere studi più severe sulle questioni a riguardo e soluzioni comuni più centrate sul tema, tutto questo nell'attuale, o futuro, quadro regolamentare europeo.¹

Bisogni essenziali:

- 1- Trattare con interdisciplinarietà.
- 2 - Legittimazione delle vittime e individualizzazione dei casi.
- 3- Manuale di buone pratiche.

¹ UN, 1985 “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes”/ Council of the European Union 2001 – Framework decision related to the standing of victims in criminal proceedings.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo Generale: l'obiettivo generale del progetto è di ottenere un miglioramento dell'attenzione dedicate alle vittime di violenza di genere e diffondere questi miglioramenti a livello europeo.

Obiettivi Principali: Questi obiettivi sono incorporati all'interno di una seconda linea di azione preventiva:

1. Migliorare la specializzazione e qualificazione delle forze dell'ordine in merito a questa tipologia di vittima.
2. Condividere i progressi ottenuti nella protezione delle vittime e, dunque, raggiungere un grado di attenzione alle vittime migliore, costituendo un network sociale e umano che garantisca la totale guarigione della vittima.
3. Permettere che le vittime siano parte integrante del loro processo di guarigione (Empowerment), evitando che si abituino al ruolo della vittima e ottenendo la loro riabilitazione nella società come cittadine a pieni diritti, soprattutto restituendo loro il potere decisionale sulla loro vita.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'


1. Incontri per la definizione e valutazione di buone pratiche tra diversi partner e conclusioni.
2. Condivisione e standardizzazione di buone pratiche all'interno di un simposio europeo/internazionale dedicato alla violenza di genere

Dopo il simposio, le attività seguenti saranno:

- Corsi di formazione per forze dell'ordine: prevenzione intervento e protezione (in accordo con il Manuale di buone pratiche approvato)
- Adattamento dei processi standardizzati alla realtà di ciascun paese associato.

- Omogeneizzazione dei dati statistici. Elaborazione di modelli per raccogliere dati sulle vittime di violenza di genere protette dalle forze dell'ordine, al fine non solo di proteggere, ma di permettere le investigazioni.²
- Formazione sulla violenza di genere a diversi livelli:
 - Protezione personale
 - Integrazione professionale.
 - Terapia psicologica.
 - Sondaggi sulla casistica

Tutti questi sono obiettivi ambiziosi che, all'interno del progetto HERA, noi speriamo di ottenere. Con successo ma soprattutto noi speriamo che questo porti a migliorare qualitativamente il servizio che le forze dell'ordine fornisce alle vittime.

The logo for the HERA project features a large, stylized, light blue outline of a woman's face in profile, facing right. The outline is composed of thick, rounded lines. Below the face, the word "HERA" is written in a large, bold, light blue sans-serif font. Underneath "HERA", the word "project" is written in a smaller, lowercase, light blue sans-serif font. The entire logo is set against a white background.

HERA
project

² Le conclusioni del Consiglio d'Europa dell'8 marzo 2010 (Doc. 6585/2010) sull'eliminazione della violenza di genere nell'Unione Europea denotano che, nonostante si ammettano i progressi degli ultimi anni, non è ancora stata effettuata una approfondita analisi sulla violenza contro le donne, sia sul piano nazionale che a livello comunitario. Questo limita la comprensione della portata reale di questo tipo di violenza e ostacola lo sviluppo di strategie e attività nazionali ed europee in grado di rispondere efficacemente.

2. MANUALE DI BUONE PRATICHE

a) INTRODUZIONE

L'Organizzazione per le Nazioni Unite, durante la quarta conferenza mondiale nel 1995, ha riconosciuto che la violenza contro le donne è un ostacolo alla realizzazione degli ideali di uguaglianza, sviluppo e pace. La violenza di genere viola e sfavorisce il godimento dei diritti umani e delle libertà inviolabili.

Basandosi su queste dichiarazioni, questo manuale mira alle radici del problema e lo analizza sotto diversi punti di vista. Indubbiamente, si tratta di un problema con importanti connotazioni sociali a cui ogni paese è sottoposto. E' ovvio che il nostro obiettivo principale sia ottenere un miglioramento delle politiche di assistenza verso questo genere di vittime, ottenendo un più alto coinvolgimento delle donne e un sistema in grado di evitare che i casi si ripetano. Ma, mentre si cerca di raggiungere questo obiettivo, è necessario delineare alcune tappe che, come delle regole, determinino le pratiche della polizia. La polizia è solo l'istituzione che cerca di mantenere la coesione sociale; dipendendo dai principi e priorità di ogni singola società, la polizia lavorerà secondo una modalità o un'altra, sempre nel rispetto delle libertà riconosciute nel paese in cui essa esercita la sua funzione.

Tutto ciò ci ha permesso di pianificare alcune idee di partenza che crediamo dovrebbero essere le basi di una corretta azione finalizzata alla prevenzione delle violenze di genere da parte delle forze dell'ordine, azione che sia basata sul riconoscimento di tale violenza quale violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in linea con quanto dichiarato nel 1995 dalle Nazioni Unite

HERA
project

b) TERMINOLOGIA

Uno dei principali problemi che ci troviamo ad affrontare (nella sfera dei corpi di polizia) quando si implementa un progetto europeo, è quello di riuscire a comprendere la terminologia utilizzata. Ci sono alcuni paesi che non fanno nessuna distinzione tra violenza di genere e violenza domestica, e altri che non usano la definizione “violenza domestica” nella sua accezione criminosa, ma integrandola in un generica classificazione di atti di violenza con determinate caratteristiche.

L'uso della terminologia è a nostro parere il fattore centrale sia per quanto riguarda le forze di polizia che in altre sfere. La nostra azione professionale è soggetta alle regole dello stato di diritto, per cui se vogliamo impiegare i nostri protocolli abbiamo bisogno di chiamare le stesse cose con gli stessi nomi. Anche se sembra semplice, questa è tuttora una grande sfida.

E' molto importante raggiungere una comune terminologia in modo da poter anche catalogare le azioni della polizia insieme alle conseguenze e ai vari profili delle parti in causa. Tutto ciò al fine di ottenere infinite possibilità nello studio scientifico dei dati raccolti, un lavoro fondamentale che abbiamo già commentato e che, secondo una delle conclusioni del Consiglio d'Europa datata 8 marzo 2010, è ancora un argomento in sospeso (Doc 6585/2010).

Dal nostro punto di vista c'è una sufficiente e ben conosciuta terminologia da poter unificare a livello di protocolli e misure, sempre senza ostacolare alla sovranità nazionale di ciascun paese e la propria classificazione delle diverse misure di coercizione; indubbiamente necessitiamo di alcune standardizzazioni per poter parlare lo stesso linguaggio tecnico.

Perciò vi proponiamo le seguenti definizioni:

- ✓ **VIOLENZA DI GENERE:** *“Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”*³

³ Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, **Assemblea Generale delle Nazioni Unite**, risoluzione 48/104 del 23 febbraio 1994.

- ✓ VIOLENZA DI GENERE NELLE RELAZIONI AFFETTIVA: *“La violenza che, in quanto espressione di discriminazione, di una situazione di disparità e delle relazioni di potere che intercorrono tra uomini e donne, viene esercitata su essi da parte di chi è o è stato loro coniuge, o da chi è stato coinvolto in una analoga relazione affettiva, benché senza convivenza”*⁴
- ✓ VIOLENZA INTRAFAMILIARE O VIOLENZA DOMESTICA: *“Ogni altro tipo di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica, morale o psichica) esercitata all'interno delle relazioni familiari, considerando il grado parenterale nella sua accezione più ampia. (figli, fratelli, sposi) indipendentemente da genere o sesso”.*

Questa diversa terminologia usata per distinguere tra violenza di genere e quella domestica non si basa su una differenziazione tra le diverse violenze; la violenza di genere non è diversa dalle altre nelle sue conseguenze ma nelle ragioni per cui questa viene esercitata.

Questo genere di violenza implica la presenza di un sistema patriarcale che governa le nostre società da molti secoli e basato sulla dominazione di un sesso sull'altro. E' una struttura sofisticata che non sembra volersi arrestare, generando nuove e più attuali forme di discriminazione. La violenza di genere è un fenomeno strutturale, nato e creato all'interno della propria società, ragione per cui anche la sua soluzione va ricercata nello stesso ambito.

Non a tutte le parti piace questo cambiamento culturale in cui siamo immersi e ciò è causa di scontro nelle odierne società democratiche.

- DISCRIMINAZIONE POSITIVA: *“Misure indirizzate a uno specifico gruppo al fine di eliminare o prevenire la discriminazione e compensare gli svantaggi conseguenti a comportamenti, abitudini, tendenze e cause strutturali” (chiamate anche “azione positiva”)*
- FEMMINISMO: *“corrente di pensiero in costante evoluzione a favore del principio di uguaglianza, inteso in termini di diritti e opportunità per entrambi i sessi. Per uguaglianza non si intende l' omogeneizzare dei due sessi, ma a consapevolezza delle differenze che tra questi intercorrono” .”*

⁴Art 1 della Legge Organica 1/04 sulle misure protettive contro la violenza di genere in Spagna.

- MACHISMO: “Certeza della superiorità dell'uomo sulla donna, dando grande importanza al valore assunto dall'uomo all'interno della società, in contrasto con quello attribuito al ruolo della donna, considerato inferiore e a loro disposizione.”

Buona Pratica 1 (Terminologia)

Unificare la terminologia utilizzata dai diversi Stati non rappresenta un ostacolo al mantenimento della sovranità nazionale nel mantenimento di propri codici di condotta e misure punitive. Utilizzare la stessa terminologia garantirebbe una migliore conoscenza della realtà su scala europea a proposito della violenza di genere. Al momento è difficile sostenere studi scientifici, specialmente per questo motivo. La proposta è dunque quella di applicare una terminologia caratterizzata da una tripla suddivisione:

- Violenza di genere
- Violenza nella relazione affettiva
- Violenza intrafamiliare o violenza domestica



HERA
project

c) POLITICHE NAZIONALI

In termini di politiche statali ogni paese associato ha presentato iniziative e programmi politici attuati dai governi nazionali contro le violenze di genere e domestica.

E' emerso che solo la Spagna ha una legislazione ed un piano d'azione in grado di affrontare il problema della violenza di genere.

Molti associati hanno protocolli inerenti alla violenza domestica. Quando si parla di questi temi è importante tenere presente le comuni definizioni accordate all'inizio di questo manuale.

Anche se ci sono alcune differenze a livello legale rispetto a questi temi tutti i paesi associati sono ben consapevoli che la violenza contro le donne è un fenomeno sociale molto grave con imponenti conseguenze nella vita delle vittime, su diversi piani, e tutti gli stati membri devono trovare misure per proteggere ed educare le donne al fine di ridurre i casi della violenza di genere.

L'empowerment delle donne vittime di violenza deve diventare realtà, così come la consapevolezza degli uomini, i quali devono essere presenti, non solo parte del problema problema, ma anche parte delle soluzioni.

I seguenti dati relativi al Regno Unito dimostrano chiaramente la violenza domestica ed intrafamiliare è pari al 73% del totale di violenze subite dalle donne, mentre l'80% delle violenze subite dagli uomini vengono esercitate da estranei.

Mentre in Spagna, secondo quanto rilevato dall'ultimo barometro CIS 2011 (Centro Studi Sociologici)⁵ la violenza contro le donne è l'ultima delle preoccupazioni degli spagnoli, dopo la disoccupazione (al primo posto), o il terrorismo dell'ETA (al quarto).

Nonostante ciò, negli ultimi cinque anni l'ETA ha ucciso 12 persone e la violenza di genere più di 300 donne.

Ci troviamo davanti a un ottimo esempio di discrepanza tra realtà e percezione della realtà. D'altra parte se guardiamo all'inchiesta condotta quest'anno dal Ministro della Salute, Affari Sociali e Pari Opportunità,⁶ ci troviamo davanti ai seguenti dati:

⁵ Fonte: <http://www.opinatica.com/files/archivos/cc1162bd-923a-4a5c-a00a-f9730c955fbf.pdf> (barometro del CIS 2011).

⁶ Fonte: <http://www.mspsi.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/ENCUESTAVG> (risultati dell'inchiesta).

- Più della metà degli spagnoli (53,7%) pensa che l'abuso sulle donne sia causato dal loro atteggiamento o dal loro abuso di sostanze stupefacenti
- 72.5% degli intervistati ritiene che i colpevoli abbiano problemi psicologici e che questa sia la ragione dei loro gesti violenti
- Il 18.9% degli intervistati afferma che molte delle donne che hanno rapporto, riportino false accuse.

Come possiamo notare da questi dati c'è ancora molta strada da fare senza dimenticare che la Spagna detiene uno dei tassi di omicidio (di donne) più bassi d'Europa (dietro a paesi quali Austria e Germania).⁷

I professionisti che lavorano a contatto con questo fenomeno sanno che tossicodipendenza e alcolismo sono un fattore che incide sul rischio di violenza sessuale, ma non è la sua causa. In più sono pochi i colpevoli cui siano stati diagnosticati problemi psichici o psicologici. Si tratta di un problema con ampie implicazioni socio-culturali. A fronte di un sistema decadente che resiste al cambiamento e lotta per sopravvivere. Un sistema che impedisce e soffoca la possibilità di vivere in un mondo fondato sul principio di uguaglianza.

Al fine di scavare all'interno delle più profonde cause dei comportamenti violenti degli uomini nei confronti delle donne, si consiglia.

Buona Pratica 1 (Politiche nazionali)

Lo Stato deve sviluppare e integrare specifiche politiche al fine di combattere la violenza di genere, distinguendola da ogni altra violenza, considerando che essa non differisce a causa dei suoi risultati ma a causa delle ragioni per cui è esercitata.

Si tratta di perpetuare un sistema patriarcale che ha dominato le nostre società per molti secoli e gli stati dovrebbero tentare di porre fine alle disuguaglianze che il sistema produce. Pensiamo sia necessario creare politiche specifiche, mirate e dirette nello specifico alla violenza.

Nello specifico, questo studio definirà buone pratiche di intervento, prevenzione e protezione delle vittime di violenza nell'ambito delle relazioni di coppia. donne che sono vittime

⁷ Risorsa: <http://www.centroreinasofia.es/informes/11Informe.pdf> (report completo).

di aggressioni fisiche e psicologiche esercitate da uomini che sono o sono stati ,loro partner, mariti, o fidanzati)secondo la distinzione già effettuata precedentemente.

Sono state comunque trattate altre questioni complesse, tra cui I matrimoni forzati, le mutilazioni genitali, le quali rientrano in un concetto più vasto di violenza. Ma deve essere chiaro che ogni strategia diretta all'uguaglianza tra sessi e alla protezione delle vittime, deve tenere conto delle diverse forme di violenza di genere.

Perciò, le raccomandazioni incluse in questo report intendono raggiungere tre obiettivi di prevenzione, intervento e protezione di queste vittime e che le misure siano consistenti con le autorità nazionali che rendano possibile la loro implementazione.

In tutti i paesi partner, le politiche nazionali hanno come loro principale mission: realizzare le esigenze delle donne vittime di violenza, benché solo la spagna abbia politiche specifiche di violenza domestica.

(Legge Organica 1 / 04 del 28 dicembre, misure protettive integrali contro la violenza di genere, Legge Organica 3 / 2007 del 22 marzo per le pari opportunità)

Citando i paesi partner, riassumeremo i punti più interessanti al fine di implementare le politiche statali:

- **Piano Strategico per le Pari Opportunità (Spagna, 2008-2011).** In relazione alla violenza sulla donna, include i seguenti obiettivi:
 - i. Promuovere consapevolezza sulla violenza di genere.
 - ii. Rafforzare consapevolezza e misure di prevenzione della violenza di genere e aumentare la partecipazione sociale al fine di combattere la violenza contro le donne, attraverso una maggiore comprensione delle sue cause e conseguenze.
 - iii. Migliorare i servizi di assistenza per le donne vittime di violenza di genere.
 - iv. Rafforzare protezione police and judicial delle donne vittime di violenza.
 - v. Intensificare la formazione e specializzazione delle figure professionali a contatto con queste situazioni di violenza
 - vi. Promuovere e rafforzare le procedure di coordinamento tra istituzioni al fine di assicurare una più efficace risposta nella lotta contro la violenza di genere

- vii.** Stabilire un monitoraggio e una continua valutazione delle misure prese nella lotta contro la violenza di genere per verificare l'efficacia della risposta e il suo impatto nell'evoluzione delle dinamiche di violenza.

La Spagna conta di istituzioni pubbliche che giocano un ruolo attivo nel combattere la violenza di genere e nel coordinare le politiche statali volte alla risoluzione di questo fenomeno:

- **La Delegazione Speciale del Governo contro la violenza di genere** è stata creata tramite un atto emanato dal Ministero del Lavoro e Affari Sociali. Tra le sue funzioni include lo sviluppo di politiche di governo, consulenza, valutazione, collaborazione con le istituzioni, resoconti ed analisi, proposte di azioni contro la violenza contro le donne.

Al momento sotto il Ministero della Salute e Politiche Sociali.

- **L'Osservatorio dello Stato sulla violenza contro le donne** è un organo affiliato a Government Delegation contro la violenza di genere. La sua funzione principale è quella di fornire dati e tendenze circa l'incidenza delle violenze di genere, consigliare e assistere la delegazione nella preparazione delle proposte per attuare misure preventive.
- **Il Piano Nazionale per la Lettonia (2008-2011)** è composto di tre linee d'azione contro la violenza sulle donne:
 - i.** Identificazione dei casi di violenza domestica in modo da determinarne l'incidenza in Lettonia, assicurandosi che gli esperti abbiano la conoscenza per affrontare il problema e migliorare il quadro legale di politiche effettive in modo da ridurre la casistica.
 - ii.** Prevenzione della violenza domestica e la consapevolezza pubblica del problema in particolare su come contrastarle e su come riportare i crimini di violenza subita
 - iii.** La cooperazione e il coordinamento tra gli enti che provvedono all'assistenza delle vittime in modo da agire unicamente in funzione del supporto delle vittime.

- **La Strategia Nazionale per la Lituania (2010-2012)** include un programma per la riduzione della violenza sulle donne, incentrato su:

- i. il miglioramento della legislazione al fine di combattere la violenza sulle donne;
 - ii. l'analisi della situazione in materia di violenza di genere;
 - iii. l'effettiva prevenzione della violenza domestica;
 - iv. l'impiego di una complessa rete di misure in grado di assistere le vittime della violenza domestica;
 - v. la penalizzazione dei colpevoli;
 - vi. il rinforzo delle competenze istituzionale su questo tema.
- **Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking** ratificata nel febbraio 2011, richiede le seguenti misure:
- i. L'effettiva divulgazione delle informazioni circa la violenza di genere e l'aumento della consapevolezza pubblica.
 - ii. Una rete nazionale contro la violenza, composta da enti pubblici/ privati, associazioni locali per assistere le vittime con informazioni utili.
 - iii. Costruire competenze a proposito della violenza di genere tra gli addetti ai lavori, disseminare una cultura fondata sul rispetto dei diritti umani, delle libertà inviolabili e delle differenze di genere. Un insieme strutturato di dati e informazioni per il monitoraggio e l'analisi.
 - iv. Rafforzare le modalità di assistenza e supporto per le donne vittime di violenze
 - v. Migliorare la protezione delle vittime attraverso l'applicazione della legge

Tutto questo al fine di:

- Prevenire la violenza e stimolare consapevolezza
- Migliorare la rete dei centri anti-violenza, per il supporto e la protezione delle vittime.
- Istruire lo staff
- Implementare le misure di assistenza pubblica per supportare le vittime della violenza di genere.

- **Programma Nazionale per la Violenza Domestica (Romania)** identifica la violenza domestica come un'area centrale all'interno delle attività di governo e le seguenti linee guida per azioni, coordinate a livello nazionale:
 - i. Miglioramento del processo legislativo al fine di prevenire e combattere la violenza di genere.
 - ii. Rapportarsi con le autorità locali e centrali per sviluppare ed implementare programmi e servizi sociali utili alle vittime
 - iii. Migliorare il lavoro del consorzio.
 - iv. . Partecipare alle iniziative internazionali.

- Nel marzo 2011, il governo britannico ha pubblicato una proposta per **eliminare la violenza sulle donne** questo documento strategico si focalizza su quattro temi:
 - i. Prevenzione della violenza sulle donne, mettendo in discussione atteggiamenti e comportamenti che la promuovono e le modalità di intervento preventivo, quando possibile.
 - ii. Fornire adeguati livelli di supporto nei casi di violenza.
 - iii. Lavorare congiuntamente per ottenere I migliori risultati per vittime e loro familiari.

- iv. prendere misure per ridurre il rischio per donne e ragazze che sono vittime di questi crimini ed assicurare che gli esecutori siano condotti di fronte alla legge.

Il documento contiene 88 misure che il governo implementerà entro il 2012 attraverso questi quattro capitoli. Questi includono consapevolezza, specialmente tra adolescenti, modifiche legislative e l'introduzione della facoltà della polizia di rimuovere gli esecutori da casa, aumentare il numero di difensori all'interno della Independent Domestic Violence Advocates e formare le Organizzazioni Non Governative (ONG) per stabilire iniziative locali e servizi in grado di far fronte all'eventualità di matrimonio forzato.

La responsabilità per mettere in pratica questi piani è nelle mani di una serie di dipartimenti tra cui il Ministero, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Interni in Gran Bretagna, il Ministero del Lavoro e della protezione sociale in Romania, il ministro del Welfare in Lettonia, il ministero per le pari opportunità in Italia e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in Lituania. Indipendentemente dagli enti leader, ogni partner riconosce la necessità di attuare una direzione strategica, coordinata a livello nazionale per guidare ed informare l'attuazione di iniziative locali al fine di ridurre la violenza di genere.

Buona Pratica 2 (politiche nazionali)

Le politiche intraprese contro questo serio problema che affligge ogni paese senza fare eccezioni, dovrebbero essere coordinate da un corpo specifico. Tale istituzione dovrebbe agire coordinandosi con la autorità locali al fine di incrementare iniziative a favore delle pari opportunità e dell'acquisizione pubblica di una maggiore consapevolezza circa questo problema universale.

Da questa prospettiva di politiche statali, ogni partner riporta un numero di enti che affrontano la violenza. L'organizzazione del servizio differisce tra i partners. La Lettonia, per esempio, riporta che le ONG hanno un ruolo portante nella provvigione di servizi, mentre la Romania specifica un numero di ONG che forniscono servizi nel campo della violenza di genere, quali assistenza psicologia e medica e protezione in alcune aree.

La Gran Bretagna è dotata inoltre di una forte struttura di ONG in grado di fornire protezione alle vittime. Questi enti spesso ricevono fondi pubblici. La Spagna propone una

opzione combinata per un sistema pubblico capace di fornire protezione alle vittime, alimentato dai fondi pubblici ed esercitato e distribuito da ufficiali pubblici (servizi sociali), questo ovviamente, senza escludere le ONG, le quali dovrebbero avere un ruolo attivo e parzialmente sovvenzionato dal proprio paese.

Buona Pratica 3 (politiche nazionali)

In termini di politiche statali le seguenti sono considerate buone pratiche:

- 1- Sensibilizzazione sociale sul tema della violenza di genere
- 2- Politiche di parità dei sessi.
- 3- Specializzazione obbligatoria per chi lavora nel campo (inclusi gli ufficiali di polizia).
- 4- Rafforzare il supporto alle vittime e aumentare il loro grado di protezione
- 5- Coordinamento tra istituzioni.

Crediamo che l'uguaglianza debba essere considerata priorità all'interno dell'agenda politica di ogni paese e vada raggiunta attraverso le iniziative.

Alcuni aspetti educativi connessi all'attuazione delle politiche di parità vanno evidenziati: non dobbiamo presumere che l'esistenza di una scuola mista implichi coeducazione, intesa come strumento per incoraggiare la creazione di spazi egualitarie nelle scuole che possono contribuire a migliorare il rapporto tra i sessi.

La formazione in materia di parità è importante per costruire una società più equa ed equilibrata, favorendo pratiche co-educative che possono contribuire all'eliminazione degli stereotipi e delle discriminazioni fondate sul genere, evitandone così le conseguenze. Evitare il sessismo nelle scuole non è sufficiente. Le scuole devono anche essere in grado di contrastare l'influenza esercitata dal resto della società al fine di eliminare un modello relazionale che tende a riprodursi da una generazione all'altra, basato su dominio e sottomissione.

La formazione in materia di parità mira ai seguenti:

- i.** Lo sradicamento del concetto di abuso e l'uso della forza come modello di relazione,
- ii.** La prevenzione delle situazioni a rischio.
- iii.** Il rafforzamento della convivenza pacifica.

Buona Pratica 4 (politiche nazionali)

Includere, sviluppare ed espandere il concetto parità nei programmi di istruzione primaria e secondaria.

Specifiche prevenzioni della violenza dovrebbero essere estese anche agli adolescenti. Il rischio che esercitino e che soffrano la violenza di genere può essere ridotto educando i giovani a riguardo. Nel caso dei ragazzi, l'educazione contribuisce impedendo la giustificazione e la messa in atto della violenza. Nel caso delle donne, il lavoro svolto mostra che è meno probabile ne diventino vittime.

Al fine di estenderne la prevenzione a livello sociale, il concetto di violenza di genere, va incluso in tutti i piani educativi, sociali e culturali messi a punto dalle Pubbliche Amministrazioni.

Lavorare al problema in occasioni specifiche non è sufficiente. La prevenzione e il rifiuto della violenza di genere devono essere radicati nella vita quotidiana del cittadino, in particolare all'interno degli ambienti scolastici e familiari.

La prevenzione deve essere incoraggiata per essere efficace nel tempo e in situazioni critiche. A tal fine, va fornita una prospettiva globale del rispetto dei diritti; bisogna inoltre insistere sul rifiuto tutte di ogni forma di violenza, in particolare quella di genere.

Buona Pratica 5 (politiche nazionali)

Integrare la prevenzione e il rifiuto della violenza di genere negli ambiti del vivere quotidiano in grado di influenzare i cittadini.

A causa della loro buona capacità di recapitare il messaggio, andrebbe incoraggiato un uso corretto dei mass media andrebbe incoraggiato, fornendo loro una guida di "buone pratiche" per quanto riguardale modalità attraverso cui le informazioni sulle violenze di genere trasmesse andrebbero gestite.


Buona Pratica 6 (politiche nazionali)

Le istituzioni pubbliche dovrebbero promuovere una *letteratura visiva* visual literacy rafforzando i valori di uguaglianza e di rispetto da trasmettere ai bambini e ai ragazzi in classe. A tal fine, i mass media devono rispettare un codice etico e qualora non riuscissero, andrebbero almeno investiti di della responsabilità civile.

Come misura preventiva e educativa, scuole e istituzioni vanno considerate strumenti e risorse in atto di fornire sostegno a coloro le quali hanno sperimentato la violenza di genere durante l'infanzia e adolescenza, direttamente o indirettamente, con l'aiuto efficaci e specializzati, al fine di mitigarne le potenziali conseguenze.

Buona Pratica 7 (politiche nazionali)

Fornire assistenza specializzata e immediata nelle scuole per coloro che soffrono o hanno sofferto per atti di violenza di genere.

The logo for the HERA project features a large, stylized, light blue silhouette of a woman's profile facing right. The silhouette is composed of thick, rounded lines. Below the silhouette, the word "HERA" is written in a large, bold, light blue sans-serif font. Underneath "HERA", the word "project" is written in a smaller, lowercase, light blue sans-serif font.

HERA
project

d) QUADRO LEGALE

Ogni paese partners ha fornito un quadro circa le misure legali adottate al fine di affrontare il problema della violenza di genere:

d.1. Spagna

La legge spagnola ha una peculiare caratteristica che la differenzia da ogni altro partner. Ha un trattamento legislativo specifico per la violenza di genere e in particolare per quella di coppia (utilizzando la terminologia coniata precedentemente)

Ha una Legge Comprensiva indirizzata alla violenza, letta da una prospettiva interdisciplinare, la quale istituisce anche misure punitive (che vanno ad aggravare le misure stabilite per il reato di violenza di genere) misure di protezione sociale, sanitaria e lavorativa, e una serie di diritti che la vittima detiene (*LEGGE ORGANICA 1/2004 del 28 dicembre, sulle Misure di Protezione contro la violenza di Genere.*).

Il concetto di questa legge è molto esplicito. Alcune citazioni dal testo:

“La violenza di genere non è un problema che riguarda la sfera privata. Al contrario, essa rappresenta il simbolo più brutale dell'ineguaglianza esistente nella nostra società. Si tratta di una violenza che si rivolge contro le donne per il fatto stesso d'essere tali, per essere considerate dai loro aggressori carenti dei diritti minimi di libertà, rispetto e capacità decisionale”

“...I poteri pubblici non possono disinteressarsi della violenza di genere, la quale costituisce uno degli attacchi più evidenti a diritti fondamentali come quello alla libertà, all'eguaglianza, alla vita, alla sicurezza e alla non discriminazione che sono proclamati nella nostra Costituzione. Questi stessi poteri pubblici, in osservanza del Titolo 9.2 della Costituzione, hanno l'obbligo d'adozione di azioni positive e sorvegliare affinché questi diritti siano reali ed effettivi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione...”

“...Il contenuto della presente legge abbraccia sia gli aspetti preventivi, educativi, sociali, assistenziali e di sostegno alle vittime, sia la normativa civile che afferisce alla sfera familiare

o della convivenza, dove prevalentemente si verificano le aggressioni. Si affronta, ugualmente in modo deciso, il sistema delle pene che devono essere comminate a tutte le manifestazioni di violenza che questa legge regola. La violenza di genere è inquadrata dalla Legge in modo integrale e multidisciplinare, iniziando dal processo di socializzazione e di educazione. La conquista dell'uguaglianza e il rispetto della dignità umana e della libertà della persona devono essere un obiettivo prioritario per l'intera società.

La legge prevede mezzi di sensibilizzazione e d'intervento nell'ambito educativo. Incidendo concretamente sulle norme che regolano la pubblicità, accresce un'immagine che rispetta l'uguaglianza e la dignità delle donne. Dà sostegno alle vittime attraverso il riconoscimento di diritti come quello all'informazione, all'assistenza legale gratuita, ed altri diritti di protezione sociale e sostegno economico. Definisce, pertanto, una risposta legislativa integrale che copre sia le regole procedurali, creando nuove istanze, sia le norme penali e civili, sostanziando ed includendo la necessaria formazione degli operatori sanitari, della polizia e della magistratura, responsabili del reperimento delle prove e dell'applicazione della legge ...”

“...Le situazioni di violenza sulla donna coinvolgono anche i minori che si trovano nell'ambito familiare, vittime dirette o indirette di tale violenza. : La Legge contempla pure la loro protezione, non solo per la tutela dei diritti dei minori, ma anche per garantire in forma concreta le misure di protezione adottate nei confronti delle donne”.

Recentemente, la Spagna ha fatto progressi in ambito legislativo sulla violenza di genere, nello specifico ai sensi della legge organica 11/2003 del 29 settembre, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale,(che introdusse la mutilazione genitale all'interno del codice penale); la legge organica 15/2003 del 25 novembre, l'emendamento alla legge organica 10/1995 del 23 novembre, ai sensi del codice penale, legge 27/2003 del 31 luglio, che regola l'ordine protettivo delle vittime di violenza domestica, in aggiunta a leggi emanate da diverse comunità autonome, all'interno delle loro giurisdizioni. Tutte queste misure hanno avuto in impatto su diversi livelli, civile, penale, sociale e educativo.

Ai sensi della legge organica 1/2004 del 28 dicembre, sulle Misure di Protezione contro la violenza di Genere, si stabilisce quanto segue:

Le donne vittime della violenza di genere hanno diritto all'assistenza, al supporto e alla protezione, così come al ricovero. Questi servizi resi dalle comunità autonome e dagli enti

locali dovranno adempiere i seguenti principi: assistenza 24/24 ore, azione immediata e intervento di professionisti.

Assistenza sociale integrale (assistenza multidisciplinare) in grado di fornire:

- a) Informazione alla vittima.
- b) Assistenza psicologica.
- c) Sostegno sociale
- d) Supporto alle richieste concernenti i diritti della donna
- e) Inquadramento educativo dell'unità familiare.
- f) Formazione preventiva sui valori d'eguaglianza orientata sullo sviluppo personale e sulle acquisizioni degli atteggiamenti destinati alla risoluzione non violenta dei conflitti.
- g) L'appoggio in materia di formazione e d'inserimento professionale.

Assistenza Legale: le vittime hanno anche diritto a godere di una assistenza legale gratuita che assicuri anche a chi non è in possesso di sufficienti finanze di poter ottenere un servizio di difesa durante il processo.

Nel settore della pubblicità e dei mezzi di comunicazione – I mezzi di comunicazione incoraggiano la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed eviteranno ogni discriminazione tra loro. La diffusione dell'informazione relativa alla violenza verso la donna garantirà, grazie all'obiettività informativa corrispondente, la difesa dei diritti dell'uomo, la libertà e dignità delle donne vittime di violenze e i loro figli e figlie. Si avrà una considerazione particolare al trattamento grafico delle informazioni.

Misure speciali per l'assistenza medica a vittime di violenza di genere.

(sensibilizzazione e formazione).

Creazione di Tribunali speciali: Tribunali della violenza sulla donna

La loro creazione è stabilita dalla Legge Organica 1 / 04."... Le Amministrazioni sanitarie, in seno al Consiglio In territoriale del Sistema Nazionale della Salute, incoraggeranno e sosterranno

le azioni degli operatori sanitari riguardo alla rivelazione precoce della violenza di genere e proporranno le misure che ritengono necessarie al fine di ottimizzare il contributo del settore sanitario nella lotta contro questo tipo di violenza...”

1. L'istruzione delle procedure che puntano mirano ad esigere alla responsabilità penale per i reati citati nei titoli del Codice Penale relativi a:

- Omicidio
- Aborto
- Lesioni al feto
- Reati contro le libertà
- Reati contro l'integrità morale
- Reati contro l'integrità sessuale

2. Qualsiasi altro reato compiuto con violenza ed intimidazione, **a condizione che siano stati commessi contro:**

- Colei che sia stata moglie o è stata la moglie dell'indagato
- Una donna che sia o sia stata legata a lui da un'analogha relazione affettiva, anche senza convivenza

Oppure quando la vittima è:

- Un discendente della moglie o della convivente
- Un minore che abita con il colpevole o che siano sotto l'autorità, tutela, le cure o in custodia di fatto della moglie o della convivente

Anche in questi ultimi due casi, si è egualmente trattato di atti di violenza di genere.

1. Le istruzioni delle procedure mirano a contestare la responsabilità penale per ogni reato commesso contro i doveri e gli obblighi familiari quando la vittima è una delle persone indicate nel comma precedente
2. La consegna degli ordini de protezione delle vittime senza pregiudizio delle competenze attribuite al Giudice di custodia

3. La valutazione e la sentenza sulle colpe contenute nel 1° e II titolo del Libro III del Codice Penale, quando la vittima sia una delle persone indicate alla lettera di questa sessione

In un canale civile:

I Tribunali della Violenza sulla Donna potranno trattare nell'ordine civile, sempre in conformità con le procedure ed i ricorsi previsti nella Legge di Procedura Civile, delle seguenti mansioni:

- Processi civili di cui **all'Articolo 87 ter 2. della Legge Organica of the Judiciary, (acronimo spagnolo LOPJ)**, vale a dire: annullamento del matrimonio, separazione e divorzio, affari che abbiano attinenza alle relazioni paterno filiali, adozione o modificazione delle misure di discendenza familiare, custodia dei figli, dei minori, o degli elementi reclamati da un genitore contro l'altro in nome di figli/figlie minori, li affari che siano in relazione con la necessità d'assenso nell'adozione, opposizione alle risoluzioni amministrative in materia di protezione dei minori
- **I Tribunali della Violenza sulla Donna avranno competenza esclusiva nell'ordine civile se le seguenti condizioni in modo simultaneo:**
 - a) Se si tratta di una procedura civile che ha per oggetto una delle materie indicate al punto 2 di quest'articolo.
 - b) Se una delle parti della procedura civile sia vittima di atti di violenza di genere nei termini in cui fa riferimento il paragrafo 1 del presente articolo.
 - c) Che una delle parti del processo civile sia imputata come autore, istigatore o coadiutore di atti di violenza di genere.
 - d) Quando sono state intraprese azioni legali davanti al Giudice del Tribunale della Violenza sulla Donna per cause di reato o di una colpa in conseguenza di atti di violenza di genere verso la donna, o si sia adottata un'ordinanza di protezione per una vittima di violenza di genere.

Se il Giudice stima che gli atti che sono stati portati a sua conoscenza non costituiscono

manifestatamene l'espressione di una violenza di genere, potrà rifiutare la presentazione e rimetterla all'organo giuridico di competenza.

Creazione di Unità Speciali di Polizia:

L'Articolo 31 della legge comprensiva prevede la creazione di corpi di sicurezza per la protezione delle vittime:

Articolo 31. Forze e Corpi di Sicurezza.

1. *“Il Governo costituirà, all'interno delle forze e dei c corpi di Sicurezza, unità specializzate nella prevenzione della violenza di genere e nel controllo del funzionamento delle misure giudiziarie adottate”.*
2. *Per accrescere l'efficacia della protezione delle vittime, il Governo promuoverà le azioni necessarie affinché le polizie locali, nell'ambito della loro collaborazione con le forze e corpi di sicurezza dello Stato, cooperino per assicurare l'applicazione delle misure adottate dagli organi giuridici se queste ultime figurino tra le misure previste da questa Legge o dall'articolo 544 bis della Legge di procedura penale o dall'articolo 57 del Codice Penale.”⁸*

Specifici tipi di reati, con aggravanti penali basati sulla considerazione della gravità che la perpetrazione degli atti di violenza domestica implicano.

L'Articolo 153 del Codice Penale, (delitto di maltrattamento), emendamento della legge 1/04, recita:

1. *“Chi causi, con qualunque mezzo o metodo, un danno psichico o una lesione non definita come delitto in questo Codice, o che colpisca maltratti altri senza causare lesioni sapendo che la vittima è o è stata moglie, o donna che sia o sia stata legata a lui da un'analogha relazione affettiva, anche senza convivenza., o una persona particolarmente vulnerabile che abiti con l'autore sarà passibile di una pena di detenzione da sei mesi ad*

⁸ Il gruppo GAMA (Assistance Group Against Treatment) della Polizia Locale di Valencia lavora all'interno del quadro di cui a questa sezione, ed è attivamente coinvolto nella protezione delle vittime di violenza domestica e di genere in coordinamento con i corpi statali di sicurezza e le forze dell'ordine presenti nella stessa area geografica, condividendo un database comune sulle vittime e sul loro grado di esposizione al rischio.

un anno o di lavori da effettuare a beneficio delle comunità da trenta od ottanta giorni.
In tutti i casi, sarà passibile del ritiro del porto d'armi da uno a tre anni. Se il Giudice del Tribunale stima che sia l'interesse del minore o dell'incapace all'interdizione dell'esercizio della patria potestas, la tutela, la custodia o l'accoglienza per un periodo massimo di cinque anni”.

2. “Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è una delle persone cui ci si riferisce nell'articolo 173. 2 all'eccezione delle persone indicate nel comma precedente, l'autore sarà passibile di una pena detentiva da tre mesi ad un anno o a lavori a beneficio della comunità da 30 a 80 giorni. In ogni caso, se il Giudice del Tribunale stima che sia l'interesse del minore o dell'incapace all'interdizione dell'esercizio della patria potestas, la tutela, la custodia o l'accoglienza per un periodo da uno a tre anni.”.
3. “Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono imposte superiori della loro metà quando il reato è commesso in presenza di minori, o tramite l'uso di armi, o in caso si svolga nella casa comune o nella casa della vittima, o qualora venga violata una qualsiasi delle sanzioni previste al punto 48 del presente Codice o di un provvedimento o di una misura cautelare.”
4. “Nonostante ciò che è previsto nei comma precedenti, il tribunale potrà imporre la pena di grado inferiore a condizione di giustificarla nel giudizio, dopo avere tenuto conto delle circostanze personali dell'autore e delle circostanze che si erano venute a creare durante i fatti”.

CONCLUSIONI:

Le vittime ai sensi dell'Articolo 173.2 del Codice Penale e relative sanzioni non vengono modificate, ma il crimine viene ulteriormente aggravato se la vittima è:

- Una donna che è o è stata moglie del colpevole, o che sia o sia stata a lui legata da una relazione emotiva, anche senza convivenza.
- Una persona particolarmente vulnerabile, convivente del colpevole.

Nello specifico la sanzione prevede:

- Da sei mesi a un anno di reclusione (a differenza delle sanzioni previste per le altre vittime incluse nell'Articolo 173.2 del Codice Penale, per cui si prevede da tre mesi a un anno).
- La durata della prestazione di servizio alla comunità e la privazione del porto d'armi non varia (da 31 a 80 giorni e da 1 a 3 anni rispettivamente)
- L'esonero dall'esercizio della patria potestà, tutela, o affidamento di minori aumenta fino a cinque anni (confronto alla pena prevista per altri tipi di vittime, per cui rimane da sei mesi a tre anni). Questo va valutato sempre nell'interesse del minore.

Le circostanze aggravanti che aumentano la pena della sua metà rimangono quelle già menzionate all'Articolo 153 del Codice Penale.

Infine, un paragrafo aggiunto all'Articolo 153, ma anche alla Sezioni 171 e 172 del Codice Penale, recita:

“Nonostante ciò che è previsto nei commi precedenti, il tribunale potrà imporre la pena di grado inferiore a condizione di giustificarla nel giudizio, dopo avere tenuto conto delle circostanze personali dell'autore e delle circostanze che si erano venute a creare durante i fatti”.

In altre parole, il giudice e il tribunale possono imporre pene inferiori a loro discrezione benché giustificando questa decisione nel corso della sentenza.

Articolo 171 del Codice Penale (Protezione dai maltrattamenti)

Tre paragrafi sono stati aggiunti all'Articolo 171 del Codice Penale, numeri 4, 5 e 6, i quali recitano:

4. “Chiunque minacci una donna che sia o sia stata sua moglie, o che sia o sia stata legata a lui da un simile rapporto, anche in assenza di convivenza, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'obbligo di prestare servizio alla comunità servizio per un periodo che va da 31 a ottanta giorni e, in ogni caso, privato del diritto al possesso del porto d'armi per

un periodo che va da un anno e un giorno a tre anni. Inoltre, qualora il giudice o il tribunale lo ritenga opportuno nel miglior interesse del minore o di una persona disabile, il colpevole deve essere esonerato dall'esercizio della patria potestà, custodia o affido per un periodo massimo di cinque anni.”

La stessa sanzione viene imposta a chiunque minacci a una persona particolarmente vulnerabile che conviva con il colpevole.

5. *Chiunque minacci una qualunque delle persone a cui si fa riferimento nella sezione 173.2(ad eccezione di quelle incluse nel precedente paragrafo di questa sezione) utilizzando un'arma o un altro mezzo pericoloso,verrà punito con l'arresto per un periodo che va da tre mesi a un anno, o con l'obbligo di prestare servizio alla comunità da 31 a 80 giorni , in ogni caso, privato del diritto al possesso del porto d'armi per un periodo che va da un anno e un giorno a tre anni Inoltre, qualora il giudice o la corte lo ritenga opportuno nel miglior interesse del minore o di una persona disabile, il colpevole deve essere esonerato dall'esercizio della patria potestà, custodia o affido per un periodo massimo di cinque anni.”*

6. *Le sanzioni di cui ai paragrafi 4 e 5 verranno aumentate della loro metà in caso i crimini vengano commessi in presenza di bambini, o avvengano nella casa coniugale o nell'abitazione della vittima, o qualora avvenga una violazione di una qualsiasi delle sanzioni previste al punto 48 del presente Codice o di un provvedimento o di una misura cautelare.”*

7. *“In deroga ai paragrafi 4 e 5, il giudice o il tribunale, applicandolo ai fini della sentenza, e tenendo conto delle circostanze personali del reo e di quelle esistenti al momento dell'atto, può imporre una pena minore”.*

CONCLUSIONI:

- Una minaccia, anche in assenza di armi o mezzi pericolosi, viene considerata crimine contro:

- . Una donna che è o è stata moglie del colpevole, o che sia o sia stata a lui legata da una relazione emotiva, anche senza convivenza.
- Una persona particolarmente vulnerabile, convivente del colpevole.
- Una minaccia minore con armi o strumenti pericolosi è sempre considerata un crimine quando si riferisce alle altre vittime di cui all'Articolo 173,2 del Codice Penale. La pena, però, sarà notevolmente inferiore rispetto ai casi in cui le vittime rientrano in quelle menzionate sopra (donne e persone particolarmente vulnerabili). Le sanzioni sono previste nella sezione 153 del Codice Penale.
- Le circostanze aggravanti queste minacce sono le stesse di quelle definite nell'Articolo 153 del Codice Penale.

Articolo 172 del Codice Penale (Protezione da coercizione)

Il contenuto attuale dell'Articolo 172 del Codice Penale è numerato come paragrafo 1 e il paragrafo 2 è aggiunto ad esso con la seguente dicitura:

“Chiunque eserciti la coercizione su una donna che è o è stata sua moglie, o che sia o sia stata legata a lui da una simile relazione affettiva anche senza convivenza, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno, o con l'obbligo di servizio alla comunità per un periodo che va da 31 a 80 giorni e, in ogni caso, privato del diritto al possesso del porto d'armi per un periodo che va da un anno e un giorno a tre anni. Inoltre, qualora il giudice o la corte lo ritenga opportuno nel miglior interesse del minore o di una persona disabile, il colpevole deve essere esonerato dall'esercizio della patria potestà, custodia o affido per un periodo massimo di cinque anni.”

“..La stessa sanzione sarà imposta a chiunque eserciti coercizione nei confronti di una persona vulnerabile che conviva con il colpevole..”.

“..Le sanzioni saranno aumentate fino a metà del loro ammontare in caso il fatto sia perpetuato alla presenza di bambini, o qualora avvenga all'interno della casa coniugale, o presso

l'abitazione della vittima, o qualora avvenga una violazione di una qualsiasi delle sanzioni previste al punto 48 del presente Codice o di un provvedimento o di una misura cautelare..”

..”In deroga ai precedenti paragrafi, il giudice o il tribunale, applicandolo ai fini della sentenza, e tenendo conto delle circostanze personali del reo e di quelle esistenti al momento dell'atto, può imporre una pena minore...”

CONCLUSIONI:

Un nuovo paragrafo aggiunto a questa sezione, con un'introduzione al reato di coercizione prevede che essa sia esercitato contro::

- Una donna che è o è stata moglie del colpevole, o che sia o sia stata a lui legata da una relazione emotiva, anche senza convivenza.
- Una persona particolarmente vulnerabile, convivente del colpevole.

Dunque, minacce o coercizioni sono considerati reati se effettuati nei confronti delle vittime di cui sopra e, come offese se commessi nei confronti di altre vittime (art. 620 del Codice Penale).

Minacce tramite armi o strumenti pericolosi sono considerati reati, a condizione che si verificano all'interno dell'ambiente familiare (vittime ai sensi dell'Articolo 173.2 del Codice Penale).

ARTICOLO 173.2 (EMENDATA DALLA LEGGE 11/03)

Ai sensi dell'Articolo 173.2:

1. “Chiunque sia solito esercitare di solito la violenza fisica o psicologica nei confronti di qualsiasi donna che è o è stata la moglie o che sia o sia stata legata a lui da una simile relazione affettiva, anche senza convivenza, o congiunti, figli o fratelli di sangue, adozione o congiunti del coniuge o convivente, o contro minori o persone incapaci di intendere che convivano con il colpevole o contro qualcuno che sia soggetto all' autorità, tutela, affidamento o la custodia del coniuge o partner, o contro una persona con cui ha un rapporto di qualsiasi

altro tipo, per cui la persona faccia parte della sua vita familiare, o contro persone che, a causa della loro particolare vulnerabilità, siano sotto custodia in centri pubblici o privati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, la privazione del possesso di porto d'armi per un periodo da due a cinque anni e, nel caso il giudice o il tribunale lo ritengano opportuno per l'interesse del minore o disabile, egli sarà esonerato dall'esercizio della patria potestà, custodia o affidamento per un periodo da uno a cinque anni, fatte salve le sanzioni che possono essere applicabili ai crimini o delitti in cui gli atti di violenza fisica o psicologica si sono materializzati”

2. “Le sanzioni saranno aumentate fino a metà del loro ammontare in caso il fatto sia perpetuato in presenza di bambini, o qualora avvenga all'interno della casa coniugale, o presso l'abitazione della vittima, o qualora avvenga una violazione di una qualsiasi delle sanzioni previste all'articolo 48 del presente Codice o di un provvedimento o di una misura cautelare.”

3. “Al fine di valutare se gli atti di cui al paragrafo precedente siano compiuti su base regolare, viene considerato il numero di atti di violenza compiuti, così come la loro vicinanza temporale, indipendentemente dal fatto che tale violenza sia stata esercitata sulla stesse vittime o su altre inclusi in questo articolo, e se gli atti violenti siano stati perseguiti o meno nei precedenti procedimenti”.

ARTICOLO 468 DEL CODICE PENALE (Violazioni delle disposizioni giudiziarie)

1. “.Chiunque violi una sanzione, o misura di sicurezza, o detenzione, o ingiunzione, o arresto o una disposizione di custodia cautelare, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno se privato della libertà, e con la multa da 12 a 24 mesi negli altri casi.”

2. “In tutti i casi, la pena della reclusione da sei mesi a un anno deve essere imposta a chiunque infranga qualsiasi sanzione prevista all'Articolo 48 del presente Codice o di un provvedimento ingiunzione o una misura di sicurezza della stessa natura stabilita nel corso del procedimento penale, in cui la vittima sia una delle persone di cui al punto 173,2 ”

CONCLUSIONI:

Per quanto riguarda la commissione di questo reato, un secondo comma è stato inserito il quale stabilisce che, in ogni caso, la pena della reclusione da sei mesi a un anno si applica a chiunque infranga qualsiasi delle sanzioni previste dall'Articolo 48 del Codice Penale (divieto di risiedere in alcuni luoghi, il divieto di avvicinamento il divieto di comunicare con la vittima, ecc), o di un provvedimento, o ingiunzione misura di sicurezza della stessa natura stabilita nel corso del procedimento penale, in cui la vittima sia una delle persone di cui al paragrafo 173,2 del Codice Penale.

ARTICOLO 620 DEL CODICE PENALE (Protezione contro maltrattamento). Offesa contro la persona

L'articolo 620 del Codice Penale, recita:

"I seguenti soggetti verranno puniti con una multa da dieci a venti giorni:

1. Chiunque minacci un'altra persona con, o estragga durante una disputa, armi o altri strumenti pericolosi, a condizione che non sia per autodifesa e a meno che l'atto sia considerato un reato.

2. Chiunque minacci per, eserciti coercizione, calunnie, o ingiustamente maltratti, in modo lieve, un altro individuo, a meno che l'atto sia considerato un reato.

I fatti descritti nei due paragrafi precedenti possono essere perseguiti unicamente dopo denuncia presentata dalla persona offesa o dal suo / sua rappresentante legale. Nei casi di cui al paragrafo 2 di questo articolo, quando la vittima è una delle persone di cui all'articolo 173,2 si stabilisce la pena degli arresti domiciliari da quattro a otto giorni, avverrà sempre in una casa diversa e lontano dall'abitazione della vittima, o l'obbligo di prestare servizio alla comunità da cinque a dieci giorni. In questi casi, la denuncia di cui al punto precedente della presente sezione potrebbe non essere richiesto, tranne che per l'accusa di diffamazione".

CONCLUSIONI:

Al secondo paragrafo è stata aggiunta la seguente formula:

“Chiunque minacci, esercizi coercizione, calunnia, o maltrattamenti, di natura lieve, su altro individuo, **a meno che l'atto è considerato un crimine**” (all'articolo 171.4 e 172.2 del Codice Penale – minacce e coercizione che sono considerati reati)”.

Non è necessaria la denuncia presentata dalla persona lesa per perseguire minacce, coercizione o maltrattamento di carattere minore che si verifichino in ambiente domestico, cioè, in cui le vittime siano quelle indicate all'articolo 173,2 del Codice Penale.

La stessa disposizione non è però applicabile alla calunnia.

In merito alla legge comprensiva, è importante menzionare che per la prima volta una legge organica includeva formalmente lo sviluppo di misure di detenzione e programmi specifici per detenuti rei di crimini di violenza di genere inoltre, la partecipazione a questo tipo di programmi era tenuta in considerazione per valutare un aumento di grado, permessi o eventualmente rilasci su cauzione, realizzando così lo scopo della pena che, come sappiamo, è il reinserimento e, nel caso specifico delle violenze sessiste, la rieducazione ai valori fondamentali.

IMPORTANTE

Fatta eccezione per alcuni reati inseriti nell'articolo 620 del Codice Penale (diffamazione e maltrattamento), gli altri reati connessi alla violenza domestica e di genere sono considerati come reati pubblici. Vale a dire che sono perseguibili per effetto della legge, senza la necessità di una denuncia da parte della vittima.

Legge 27/03 Regolamentazione dell'ordine di protezione in Spagna

- L'ordine di protezione è stato creato dal legislatore ai fini di concentrare le ingiunzioni civili e penali in un'unica misura.
- L'ordine di protezione emesso dal Giudice definisce misure volte a limitare la libertà di movimento dell'aggressore (misure d'uscita e allontanamento dal domicilio, sospensione delle comunicazioni. ecc), nonché misure civili che forniscano la stabilità e la tutela giuridica per la vittima e la sua famiglia, senza attendere la conclusione del procedimento civile (misure di sospensione della patria potestas o della custodia dei minori ecc.)

L'ordine del Giudice, inoltre, attiva gli strumenti di protezione sociale introdotta nell'ordinamento giuridico (ad esempio: aiuto finanziario, assistenza, ecc.)

- Il procedimento per stabilire se concedere o meno l'ordine deve svolgersi entro un termine massimo di 72 ore durante le quali il giudice dovrà tenere un'udienza privata con le parti interessate in cui verrà presa le decisioni sulla natura dell'ordinanza di custodia cautelare. Questa comprenderà. comprende tutte le misure da adottare e la loro validità.
- La richiesta di rilascio di un ordine di protezione può essere fatto davanti ad ogni Autorità Pubblica.
- L'ordine comporta che la vittima venga costantemente informata sullo stato procedurale della persona accusata. In particolare, la vittima deve essere sempre informata sullo stato del detenzione dell'aggressore.
- L'ordine viene registrato all'interno del Registro Centrale per vittime di Violenza Domestica.⁹

Accesso rapido e semplice

L'ordine di custodia cautelare agisce come una risorsa che mette immediatamente in moto i diversi meccanismi di protezione. Esso può essere richiesto tramite un modulo unico e una procedura particolarmente semplice, a disposizione di tutte le vittime di violenza domestica, in modo che queste, i loro rappresentanti legali, gli individui dal loro ambiente familiare o il pubblico ministero possano richiederlo, senza costi aggiuntivi o formalità tecniche presso:

- 1) Stazioni di polizia
- 2) Tribunali
- 3) Servizi Sociali (enti statali, regionali o comunali)
- 4) Pubblico Ministero
- 5) Enti di assistenza alle vittime.

⁹ Il decreto legge 513/2005 regola il Registro Centrale per la protezione delle vittime, a cui le strutture che collaborano a questo fine hanno accesso.

Così, fin dall'inizio, il giudice dovrà decidere la natura del provvedimento da prendere contro l'aggressore. Tra questi:

- Esercizio della patria potestas o della custodia
- Allontanamento obbligatorio in caso sia stato un convivenza o residenza nello stesso domicilio
- Sospensione della comunicazione
- Sospensione del permesso di detenzione del porto d'armi

Il Giudice potrebbe anche adottare provvedimenti civili:

- Sospensione delle modalità di visita
- Rimozione della patria potestà.
- Attribuzione alla vittima del godimento di alimenti e utilizzo dell'abitazione comune
- Alimenti

Il provvedimento cautelare presuppone, a sua volta, che le diverse Amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali e locali) attivino immediatamente i vari strumenti di assistenza sociale, coordinandosi tra loro. L'ordine di protezione adottato dal Giudice verrà reso noto a tutte le autorità coinvolte in modo che la vittima possa essere assistita a tutti i livelli richiesti.

Ambiti di assistenza alle vittime

L'assistenza alle vittime di violenza domestica innescata dal provvedimento cautelare riguarderà:

- Assistenza Sociale:** Assieme ai Comuni e le Comunità autonome attraverso rifugi, abitazioni monitorate, centri assistenziali diurni o Centri famiglia
- Assistenza economica:** Integrazione del reddito (acronimo spagnolo RAI), consistente in un assegno per i casi in cui la vittima debba cambiare la residenza; gestito dai servizi pubblici per l'impiego. Gli aiuti finanziari, ai sensi dell'articolo 27 della legge organica 1/28 dicembre 2004, all'interno del Quadro di Misure di

Protezione Integrate contro la violenza di genere, sono gestiti dagli organi competenti delle diverse Comunità autonome.

- iii. **Assistenza dei corpi di polizia:** Attraverso team designati dalla Guardia Civile e degli organi di Polizia di Stato, (regionale e locale). Molte forze di polizia locali hanno la propria squadra specializzata, la quale svolge un ruolo importante sia per assicurare l'esecuzione dell'ordinanza, che per fornire alla vittima assistenza completa fin dall'inizio (ricezione dei reclami, protezione delle vittime, sostegno e difesa, etc.).¹⁰
- iv. **Assistenza legale:** Grazie a diversi accordi di cooperazione firmati con l'Associazione Spagnola degli Avvocati, assistenza gratuita, specializzata e 24/24 ore a disposizione delle vittime, in modo che esse possano difendersi legalmente dal loro aggressore.
- v. **Assistenza psicologica:** Sono stati firmati anche accordi di collaborazione con l'Associazione degli Psicologi per fornire consulenza specialistica presso gli Uffici di Assistenza delle Vittime. Questi uffici informano, promuovono e richiedono tutti i mezzi di protezione necessari in modo che la vittima possa far valere i suoi diritti dinanzi all'aggressore. Inoltre, le Unità di valutazione integrata (UVIS) sono state istituite per prendere parte alla valutazione di un eventuale danno psicologico permanente causato dagli abusi
- vi. **Assistenza sanitaria:** Il protocollo sanitario vigente in materia di violenza domestica coordina le azioni sanitarie svolte dai medici professionisti. Le istituzioni sanitarie (ospedali, centri d'assistenza medica, unità di emergenza, ecc) dovrebbero riferire questo ai tribunali i casi di violenza a loro sottoposti.

d.2. Bulgaria

La legge bulgara per la protezione contro la violenza domestica contro la violenza domestica. disciplina i diritti delle vittime di violenza di genere, attraverso misure di protezione e relative modalità di applicazione:

¹⁰ La Polizia Locale di Valencia può contare sul gruppo GAMA ("Assistance Group against ill-treatment").

La violenza domestica è definita come: *"Qualsiasi forma di abuso fisico, mentale o sessuale, o qualsiasi tentativo di commettere abusi di questo tipo, nonché di limitare la libertà individuale di qualsiasi membro della famiglia, o individuo che abbia vissuto con l'autore, o con cui il reo abbia un figlio, o un parente di secondo grado, o un figlio adottivo"*.

La legge non istituisce alcuno specifico tribunale nazionale per la violenza di genere e le denunce sono regolate dai Tribunali Regionali. I reclami sono redatti dalla polizia su richiesta della vittima.

In casi di violenza domestica, il Tribunale ha il potere di:

- Ordinare all'imputato di desistere dall'azione violenta;
- Vietare all'imputato di avvicinarsi all'abitazione della vittima, di presentarsi sul luogo di lavoro e in luoghi frequentati da quest'ultima per scopi sociali o per piacere, per tempi e condizioni indicate dal Tribunale;
- Vietare all'aggressore di avvicinarsi all'abitazione della vittima per un periodo di tempo stabilito dal Tribunale;
- Trasferire temporaneamente il luogo di residenza della vittima e dei suoi figli per un periodo stabilito dal Tribunale;
- condannare l'imputato a partecipare ai programmi di riabilitazione;

L'ordine può essere rilasciato, su richiesta della vittima, dal direttore del Dipartimento di Assistenza Sociale, un fratello o qualsiasi altro parente della vittima. La Polizia può procedere all'arresto del trasgressore se questo non obbedisce all'ordine emesso dal Tribunale. Un'ordine di emergenza può essere rilasciato entro 24 ore dalla domanda.

I reati sono sanzionati ai sensi del Codice Penale, il quale vieta un certo numero di assalti, senza però fare riferimento specifico alla violenza di genere. Tuttavia, il fatto che l'autore del reato sia in qualche modo legato alla vittima comporta pene più severe.¹¹

Per esempio, l'articolo 128 afferma che: "Chiunque reca gravi danni fisici a un'altra persona deve essere condannato alla reclusione per un periodo da 3 a 10 anni"

¹¹ Lo stesso vale per la Spagna, dove il Codice Penale non si riferisce alla violenza di genere, ma è la legge comprensiva a farlo, così come in Bulgaria, in cui il codice prevede pene più gravi se l'aggressore ha una relazione emotiva con la vittima o qualora sia padre della vittima. Tuttavia, la Bulgaria si differenzia dalla Spagna in quanto, ai sensi della normativa spagnola, viene tracciata una differenza tra la violenza contro i parenti e la violenza contro una donna con la quale l'uomo ha intrattenuto una relazione, come è più probabile che lei diventi una vittima, considerate le ragioni e gli scopi di violenza.

“Tuttavia l'articolo 131 stabilisce *"da 5 a 15 anni di carcere per chi fa del male a persone quali madri, padri, donne incinte o bambini"*

Ai sensi dell'articolo 161 del Codice Penale, *"...per quanto riguarda i reati di: lesione fisica, di salute compromessa, o lesioni a persone specifiche quali padre, madre e figli; danni, minacce insulto contro parenti, figli, coniuge, fratello o sorella, il procedimento penale può essere richiesto solo previa denuncia della parte lesa."*

Non vi può esser alcun procedimento a meno che la vittima non sporga denuncia e non intenda perseguire un'azione legale.

d.3. Romania

Il Codice Penale in vigore in Romania dal 2006, non fa distinzione di gravità a seconda della relazione che intercorre tra aggressore e vittima; piuttosto, stabilisce una categoria di reato aggravata con conseguente innalzamento della pena.

L'articolo 185 recita:

- i. *"Chiunque percuota o eserciti violenza fisica su un'altra persona deve essere condannato al carcere per un periodo da uno a tre mesi, o pagare un'ammenda giornaliera".*
- ii. *I reati di cui sopra commessi contro un membro della famiglia, sono puniti con la reclusione per un periodo di sei mesi a un anno o con un'ammenda giornaliera.*
- iii. *Chiunque percuota un'altra persona causandole danni che necessitino cure mediche per un periodo di venti giorni, è condannato alla reclusione da sei mesi a un anno, o a pagare un'ammenda giornaliera.*
- iv. *I reati di cui al comma (iii) commessi nei confronti di un membro della famiglia, sono sanzionati con due anni di reclusione o con una multa.*

L'articolo 165 definisce un "membro della famiglia" come:

"Sposo o parente stretto, indipendentemente dalla convivenza".

L'articolo 164 definisce un "parente stretto" come:

"Eredi e ascendenti, fratelli e sorelle, figli e figlie, sia biologici che adottati."

L'articolo 143 afferma:

"Per quanto riguarda i reati il cui avvio di un procedimento penale è subordinato ad una denuncia presentata dalla parte lesa, l'assenza di tale reclamo comporta l'esenzione dalla responsabilità penale. Allo stesso modo, la responsabilità penale cessa di esistere se gli oneri sono caduto."

Questo vale per qualsiasi danno minore, anche se non per i reati più gravi, quali gravi lesioni fisiche, per cui lo Stato può perseguire l'aggressore.

L'articolo 144 recita:

"Se le parti si riconciliano, sia responsabilità penale che il procedimento civile cessano di esistere. La riconciliazione è una questione personale e avrà effetto solo se questa avviene prima che la sentenza venga definitiva emessa".¹²

Ai sensi dell'Articolo 134:

"Se la Corte constata che la presenza di una persona accusata di aver arrecato lesioni personali in un contesto domestico costituisca un grave pericolo per i membri della famiglia, all'aggressore può essere vietato di tornare a casa su richiesta della vittima".

Questa misura può essere efficace per non più di 2 anni, e può essere ulteriormente prorogata se il pericolo persiste.

Questa misura può essere ulteriormente imposta a titolo temporaneo, nel corso del procedimento penale.

La vittima può chiedere una proroga del provvedimento in qualsiasi momento".¹³

d.4. Lettonia

Il Codice Penale in vigore in Lettonia non fa alcun riferimento né alla violenza di genere o né a quella domestica. Non esiste un apposito organo giudiziario in luogo, e i Tribunali non hanno alcun potere di emettere ordini di custodia cautelare o procedimenti penali, come ad esempio nei casi di assalto, possono essere indetti solo su decisione della vittima.

¹² Crediamo che la riconciliazione non sia possibile in casi di violenza di genere, poiché le due parti in conflitto non si trovano sullo stesso piano. Questo rende difficile considerare positive le soluzioni di compromesso in cui la vittima è certamente condizionata dal timore o dalla dipendenza.

¹³ In Spagna, nell'ambito del processo, al Tribunale viene richiesto, senza eccezioni, di ordinare esclusione dell'aggressore dalla casa comune fino a 10 anni, a seconda della gravità dell'offesa (paragrafo 57 del codice penale, emendato sotto la legge organica 15/03). D'altra parte, qualora il Tribunale lo ritenesse opportuno, possono essere stanziate misure di precauzione da attuarsi finché il procedimento non entra in vigore).

d.5. Lituania

Il Codice Penale lituano contiene una serie di reati di violenza di genere e domestica, reati che possono causare danni fisici o psicologici a persone, minacce o danni patrimoniali. Quando sussistano gravi danni, tutti questi reati possono essere perseguiti da parte dello Stato senza il consenso della vittima.

L'articolo 38 stabilisce la possibilità di esonero dalla responsabilità penale in caso di riconciliazione tra le parti.

“Chiunque commetta un reato, una negligenza o una violazione premeditata può essere esonerato dalla responsabilità penale da parte della Corte se l'aggressore:

- i) Ammette la sua colpevolezza*
- ii) Volontariamente ricompensa la vittima o ripara i danni causati alla persona fisica o giuridica in questione, o riesce a eliminare i danni causati.*
- iii) Si riconcilia con la vittima o con il rappresentante legale e*
- iv) Ci sia ragione di pensare che il fatto non si ripeterà.*

Il Codice autorizza il Tribunale a includere nella sentenza un ordine permanente di custodia cautelare a favore della vittima:

Articolo 72.: *“Obbligo di tenuta distanza dalla vittima”.*

- i. “Il Tribunale può ordinare all'aggressore di tenersi a dovuta distanza alla vittima se lo ritiene necessario per tutelare gli interessi legittimi della parte lesa”.*
- ii. “Una volta imposto tale divieto, l'aggressore non potrà più comunicare o avere contatti con la vittima, o visitare i posti che quest'ultima indica come abitualmente frequentati, per tutto il tempo di durata dell'ordinanza”.*
- iii. “Una volta imposto tale divieto in caso l'aggressore e la vittima condividano la stessa abitazione, la Corte può ordinare al trasgressore di trasferirsi in un luogo diverso per termine fino al termine dell'ordinanza, o fino a quando non sia presa una decisione definitiva, quanto riguarda la libertà di vivere nella stessa area residenziale della vittima”.*

L'articolo 73 prevede corsi di correzione che il trasgressore dovrà frequentare (la partecipazione ai programmi contro i comportamenti violenti). Il Tribunale può imporre l'obbligo di partecipare ai programmi di correzione a chi ha commesso un crimine contro un parente stretto o un familiare. Tale ordine deve essere adempiuto entro il termine fissato dal Tribunale.

L'articolo 165 stabilisce il principio di inviolabilità della casa comune:

“Chiunque illecitamente, per inganno o contro la volontà del proprietario, violi la proprietà di un'altra persona, appartamento o altri locali ad uso abitativo, deve essere condannato al servizio della comunità, al carcere, o all'arresto per un periodo superiore a due anni.

“L'individuo sarà ritenuto responsabile del reato previsto in quest'articolo in base alla denuncia presentata dalla vittima, o una deposizione rilasciata da un rappresentante autorizzato della vittima o su richiesta del Pubblico Ministero ”.

Il Codice Penale in atto in Lituania, all'articolo 365 recita numerose casistiche in cui all'aggressore viene impedito di vivere o visitare la casa comune, nei tempi in cui il procedimento sarà pendente.

The Violence Protection Law, approvata dal Parlamento lituano il 26 maggio 2011, si indirizza nello specifico alla violenza domestica, benché non in termini di genere. Questa legge definisce la violenza all'interno delle mura domestiche e comprende:

“Ogni danno fisico, psicologico, sessuale ed economico causato a un individuo da un altro”

Inoltre, esso stabilisce le autorità competenti per prevenire la violenza, specificando il genere di assistenza che andrebbe fornito alla vittima, così come doveri e responsabilità delle diverse autorità.

Prevede le seguenti misure protettive:

- Obbligo di uscita temporanea dalla residenza comune e allontanamento dalla vittima.
- Sequestro delle armi in possesso del trasgressore.
- Obbligo di frequentare corsi sul comportamento aggressivo e di gestione della rabbia.

L'articolo 10 della legge impone che la polizia avvii un'indagine indipendentemente dalla volontà della vittima, riferendo alle autorità locali e agli enti di supporto e per le donne e di tutela

dei minori. La polizia è tenuta a portare l'aggressore in Tribunale 24 ore dopo l'arresto, e a assicurare l'applicazione del divieto di ingresso del Tribunale. Il trasgressore sarà imputato di un reato più grave qualora non riesca a rispettare le ordinanze stabilite dal Tribunale.

d.6. Regno Unito

Il Codice Penale in vigore in Inghilterra e Galles non contiene, in generale, alcuna disposizione speciale per la violenza domestica nemmeno inclusa in un senso più ampio e specifico della violenza contro le donne. In ogni caso, tuttavia, il reato viene perseguito dallo Stato, e le procedure giudiziarie possono essere sostenute anche se la vittima non ha espresso la sua volontà - come dato di fatto, la vittima può essere chiamata in tribunale in qualità di testimone.

Il *common law* (modello di ordinamento giuridico di matrice anglosassone, attualmente in vigore in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, basato sui procedimenti giurisprudenziali piuttosto che su atti normativi) punisce l'omicidio e l'aggressione sulla base dell'atto del 1861, ("Danni a Persona") e dell'Atto sugli abusi sessuali del 2003. Altri crimini abituali di violenza domestica sono soggetti alla legislazione, la quale non contiene però alcuna disposizione speciale. Perciò, ad esempio, il reato per danni alla proprietà (*Criminal Damage Act 1979*) o molestia. Le sanzioni per tali reati (eccezione fatta per l'omicidio) solitamente variano a seconda del grado di giudizio; se giudicati dalla Magistratura (la Corte è costituita da 1 a 3 funzionari), competente solo per certi tipi di cause penali e in grado di emettere misure di detenzione non superiore a 6 mesi, o dalla Corona, su verdetto di una giuria tramite un procedimento giudiziario stabilito dal giudice. La Corona può imporre pene superiori per casi più gravi.

L'articolo 9 dell'Atto del 2004 (Crimini di violenza domestica) è stato emendato dalla legge del 13 aprile 2010. In caso di omicidio, il Community Safety Partnership (Partenariato per la Sicurezza Comunitaria) valuta la necessità di rivedere le azioni di ciascuna agenzia coinvolta con la vittima e l'indagato, per determinare se qualcosa è andato storto, e se si fosse potuto adottare una qualsiasi azione per prevenire l'omicidio, al fine di apportare modifiche appropriate alle procedure in modo da essere in grado di prevenire il verificarsi di futuri omicidi. Se le misure in vigore non sono state in grado di impedire l'omicidio, il gruppo formula raccomandazioni per modificare le azioni di prevenzione del crimine. Questo processo è supervisionato dal Ministero degli Interni, e se un partenariato per la sicurezza comunitaria si rifiuta di eseguire una revisione,

deve segnalarlo al Ministero degli Interni, il quale a sua volta, può insistere che essa venga effettuata.

L'articolo 5 del suddetto Atto stabilisce un reato consistente nel causare la morte di un bambino o un adulto vulnerabile attraverso un'azione illegale. Secondo questa legge, nel caso in di morte di un bambino o di una persona vulnerabile per mano di un altro membro della famiglia, i parenti vengono vincolati a tale reato nel caso fossero consapevoli del pericolo per il bambino o l'adulto vulnerabile e non abbiano fatto nulla per impedire il fatto.

Questa legge venne applicata con successo al fine di perseguire i membri della famiglia di un uomo che uccise sua moglie dopo un lungo periodo di abusi. I familiari che sapevano della situazione non fecero nulla per fermarlo.

- All'interno del *Family Act* (legge civile) vengono stabilite misure di occupazione della casa comune ai sensi dell'articolo 39. Il decreto stabilisce l'occupazione della residenza da parte di una o entrambe le parti e può escludere l'imputato dall'abitazione o da zone limitrofe. All'atto di rilascio di un ordine restrittivo, il Tribunale tiene conto di una serie di fattori, ma il requisito essenziale rimane l'esistenza di un rischio per il richiedente o per un minore. Se il rischio constatato è rilevante, allora l'ordine viene rilasciato. L'ingiunzione può includere un mandato di arresto, la cui violazione consiste reato (l'ingiunzione è di natura civile, ma può avere conseguenze penali).
- L'Atto civile *Sexual Offences Prevention Orders*, all'articolo 42, stabilisce misure da prendersi in casi di violenza sessuale su donna o minore. Anche se emessa da Tribunale Civile, la sanzione per la violazione della presente ordinanza comporta un reato penale con un ordine di arresto fino a 5 anni.
- Il *Forced Marriage Act* si rapporta ai casi di matrimonio forzato o simile relazioni, in particolare all'articolo 63 del *Family Law Act*: Il giudice può emettere un ordinanza ai fini di tutelare una persona costretta o indotta al matrimonio. L'ordine dovrebbe contenere termini e condizioni che il Tribunale ritiene opportuni per difendere la vittima. Il giudice che emette l'ordinanza può allegare un mandato di arresto destinato a un sospetto. Il Tribunale si occupa poi di chi viola la disposizione.
- I Tribunali penali possono anche emettere un ordine restrittivo per proteggere la vittima o qualsiasi altra persona, che vieta all'imputato di fare ciò che è scritto in esso. Questa

disposizione di legge è stata emendata nel settembre 2009 e, come conseguenza di questa modifica, ora il tribunale può emettere un ordine contro una persona prima ancora che commetta il reato, qualora fosse ritenuto necessario (misura cautelare). La mancata realizzazione di un ordine restrittivo è un reato perseguibile con un massimo di 5 anni di reclusione.

Mutilazioni Genitali Femminili (Legge del 2003 sulle mutilazioni genitali femminili) stabilisce che una persona è colpevole di un reato se esercita infibulazioni o mutilazioni di tutta o una parte di grandi labbra, piccole labbra e clitoride. La legge contiene sottosezioni aggiuntive destinate a chi incoraggia o assistono a tale atto. Questo è un considerato reato non solo per i cittadini del Regno Unito, ma anche per chi agisce al di fuori del paese.¹⁴

L'articolo 24 del *Crime and Security Act*, in attesa di approvazione nel Regno Unito, consente ad un alto grado di ufficiale di polizia di emettere un avviso di protezione qualora ci siano fondati motivi per ritenere che una persona possa essere vittima di violenza. L'avviso è valido solo per 48 ore e, per continuare la procedura, la domanda deve essere presentata alla Corte, prima della scadenza dell'avviso. Il Tribunale può emettere un ordine di protezione. L'ordine non può estendersi oltre i 28 giorni. Così, l'aggressore è tenuto a non disturbare la vittima, e può essere escluso dall'abitazione condivisa.

Il *Bail Act* del 1976 permette alla polizia di chiedere al Tribunale di rilasciare il detenuto su cauzione. Per essere efficace, bisogna che l'aggressore si mantenga lontano dall'abitazione, per tutto il corso dei procedimenti giudiziari.

Come la Spagna, anche il Regno Unito dispone di Tribunali speciali in grado di giudicare casi di violenza domestica, ma non limitati alla violenza di genere. L'organizzazione di questi tribunali varia secondo le località geografiche. Questi possono riunirsi solo una volta a settimana, o più spesso in base al carico di lavoro cui sono soggetti.

In tutti i casi, questi Tribunali sono dotati dei poteri di riepilogo in merito a casi meno gravi, e possono emettere sentenze fino a sei mesi di reclusione. Tutti gli accusati di violenza domestica che si trovano su cauzione devono apparire *in primis* davanti a questi Tribunali.

¹⁴ La stessa cosa avviene in Spagna (ai sensi dell'articolo 149.2 introdotto dopo l'emendamento della legge organica 11/03), in merito a crimini come lesioni personali gravi e infortuni, punibili da 6 a 12 anni

In alcune zone, il Tribunale specifico per la violenza domestica, affronta anche le deposizioni di chi si è dichiarata non colpevole, si occupa di questioni di relative alla cauzione e la gestione dei casi. su questioni civili, divorzi e custodia dei bambini, ecc, non sono di competenza del Tribunale.¹⁵ Tali questioni, tra le altre, sono giudicate da tribunali indipendenti. Il Tribunale può imporre restrizioni ai trasgressori.

Determinati requisiti devono essere soddisfatti affinché una corte venga riconosciuta dal Ministero della Giustizia come un Tribunale speciale per la violenza domestica. I partenariati locali di sicurezza e i gruppi amministrativi devono assicurare che:

- Tutti gli enti stiano lavorando in modo efficace per fornire una risposta coordinata alla violenza domestica.
- I rischi siano gestiti efficacemente a livello locale.
- Tutti i casi siano stati identificati correttamente e riferiti alla corte come casi di violenza domestica, in modo da assicurarsi che il caso sia di sua competenza
- I servizi nazionali di supporto alla violenza domestica funzionino in modo efficace, compresi adeguati appalti per avvocati indipendenti per i casi di violenza domestica.
- Il personale sia debitamente addestrato a rispondere adeguatamente ed efficacemente ai casi di violenza domestica, al fine di accrescere la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario.
- I casi siano correttamente raggruppati in specifiche sessioni.
- I servizi siano sviluppati e adattata ai gruppi non facilmente raggiungibili.

- Ci sia un sistema locale di raccolta dati insieme a misure per monitorare e gestire le prestazioni.

¹⁵ In questo, differiscono dai tribunali spagnoli della violenza sulla donna.

- I servizi all'interno delle Corti siano efficaci al fine di migliorare l'esperienza della vittime.
- Vengano protetti i bambini che vivono in abitazioni in cui si verificano casi di violenza
- Vi sia disponibilità di programmi comunitari su programmi indirizzati all'aggressore a massimizzare le reali possibilità di riabilitazione, proteggendo nel frattempo le vittime.

I Tribunali specifici per la violenza domestica sono quindi parte integrante della risposta coordinata della comunità alla gestione della violenza domestica, e ci si aspetta che, per essere efficaci, siano supportati da tutti.

Per concludere l'analisi del panorama legislativo dei paesi partner, vale la pena ricordare l'Atto del 1999, *Youth Justice and Criminal Evidence Act*. Questa legge ha istituito un quadro legale entro cui i testimoni che si sentono vulnerabili e intimiditi possano dare la loro testimonianza alle Corti inglesi attraverso vari canali costituiti allo scopo di favorire la testimonianza e prevenire ulteriori sofferenze.

Secondo l'Articolo 17 della suddetta legge, un testimone in un procedimento penale è idoneo per l'assistenza alla prevenzione del disagio ulteriormente se la Corte ritiene che la qualità delle prove fornite dal testimone diminuisca a causa di timori, angoscia, età vulnerabile, sfondo sociale o culturale, origine etnica o credo religioso.

Queste misure permettono di:

- Testimoniare dietro uno schermo così che il testimone non venga visto dall'aggressore.
- Testimoniare da un'altra stanza attraverso un apparecchio televisivo.
- Testimoniare privatamente (ad esempio, dove non sono ammessi pubblico e stampa)

Queste misure si applicano all'interrogatorio dei testimoni all'interno del processo. Per quanto riguarda la vittima, ci sono disposizioni di legge per la registrazione della sua deposizione al momento della denuncia piuttosto che essere messa per iscritto, previa l'autorizzazione della Corte. In questo modo, il testimone può apparire dinanzi alla Corte al posto della vittima per

descrivere gli eventi. Tuttavia, la vittima deve rimanere a disposizione per qualsiasi accertamento.

d.7. Buone pratiche all'interno del quadro legale

Tutti gli Stati partner riconoscono l'importanza di affrontare strategicamente la violenza di genere e domestica, e la necessità di creare una forte struttura legislativa con adeguate disposizioni in vigore sul piano nazionale. Detto questo, noi, i paesi partner, abbiamo convenuto che le migliori pratiche da suggerirsi per il contesto normativo siano le seguenti:

Buona Pratica 1 (Quadro Legale)

I reati di violenza di genere all'interno delle relazioni di coppia (coniugi, ex coniugi, partner, ex partner, fidanzati, ex fidanzati), così come il resto dei reati basati sulla violenza di genere, devono essere specificamente classificati e considerati come reati pubblici (dove non è obbligatoria la denuncia della vittima per procedere legalmente), e integrate da misure cautelari e pene severe.

I primi casi di violenza, minacce, coercizione, ecc, dovrebbero essere etichettati come reati senza la necessità che questo comportamento diventi un'abitudine.

Tuttavia, polizia e il sistema giudiziario vengono messi in movimento nel momento in cui viene presentata una denuncia dalla vittima stessa o dai suoi parenti, amici, o parti terze che abbiano assistito a un caso concreto di violenza contro la vittima da parte del compagno, o che siano già a conoscenza di tale situazione.

Secondo questa linea di pensiero, è necessario promuovere canali informativi che permettano alle vittime di rendersi conto della necessità denunciare la violenza, come mezzo di autoprotezione, e comunicare alle parti terze, che segnalare alle autorità l'esistenza concreta di un qualsiasi abuso non è una possibilità a loro disposizione, bensì un obbligo

Tutti i partner sono del parere che, attraverso la definizione di tipologie specifiche di reati, la violenza di genere possa divenire oggetto di un'indagine più approfondita. Inoltre, l'etichettatura del reato servirebbe a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa grave piaga sociale, ponendo sulla società responsabilità maggiori ma necessarie nei casi di violenza.

D'altra parte, è risaputo che a causa di una serie di motivi (la paura di ulteriori abusi, la pressione da parte della società o della famiglia, la dipendenza economica, l'isolamento sociale, la mancanza di fiducia nella polizia o in altri organi, ecc.) molte donne non riescono a segnalare alle autorità gli abusi subiti. La procura deve essere in grado di perseguire l'autore di questi crimini poiché d'interesse pubblico, senza la necessità del consenso della vittima, in quanto la sua capacità decisionale potrebbe essere ridotta o compromessa per tutte le ragioni sopra indicate.

Questa politica contribuisce a tranquillizzare la vittima nel momento per lei più duro, -essere libera dalla responsabilità di avviare un'azione legale potrebbe esserle utile. Tuttavia, dopo il recupero, la vittima deve essere davvero disposta a superare la situazione. In caso contrario, tutto il lavoro svolto su nostra iniziativa non potrà raggiungere il suo scopo, vale a dire, permetterle di lasciarsi alle spalle l'esperienza di violenza.

Il fatto che la vittima non sia tenuta a sporgere denuncia per avviare un procedimento giudiziario non esclude il fatto che essa possa essere necessaria per avviare un meccanismo di autoprotezione.

Guide informative dovrebbero essere rese disponibili alle vittime di maltrattamenti in modo che possano conoscere i loro diritti e che cosa accadrà una volta fatto il reclamo. È importante renderle consapevoli che, anche se la loro denuncia non è necessaria ad iniziare azioni legali, si dovrebbe comunque presentarla per essere maggiormente protetta.

Le vittime devono essere costantemente informate su ciò che l'amministrazione sta facendo per facilitare i canali di protezione. Inoltre, queste informazioni dovrebbero essere facilmente reperibili per le vittime in modo semplice, a cominciare dall'iniziale assistenza fornita dalla polizia, all'interno delle corti stesse, o presso pubbliche conferenze informative a cui le vittime possono partecipare in maniera anonima. Le amministrazioni non devono solo fornire rieducazione programmi educativi finalizzati a combattere la violenza di genere, ma devono anche fornire alle vittime maggiori informazioni.

Non possiamo pretendere che le vittime sporgano denuncia se non sanno cosa faranno le amministrazioni in seguito per proteggerle. Di conseguenza:

1. Bisogno di migliorare la reperibilità delle informazioni. Questo comporterà un generale sforzo per migliorare i canali informativi a disposizione delle vittime, in modo che gli venga permesso l'accesso a documenti legali, finanziari e ad altre risorse
2. L'impiego dei siti internet delle agenzie pubbliche. Non possiamo chiedere alle vittime di violenza di essere a conoscenza di tutte le informazioni disponibili. Pertanto, i siti web degli enti pubblici dovrebbero includere una sezione dedicata alle vittime a cui le vittime possono accedere in maniera anonimo, quando e come vogliono.
3. Spesso le vittime desiderano rimanere anonime, perciò è necessario che l'accesso alle informazioni per loro sia facilitato, semplice e gratuito.

Buona Pratica 2 (Quadro Legale)

Le norme di base volte a proteggere le donne vittime di violenza di genere dovrebbero essere regolati e specificati all'interno della normativa, e gli Stati devono garantire la loro conformità.

Linee guida con criteri comuni indirizzate ai giudici dovrebbero essere disponibili su base regolare in modo che i giudici specialisti siano consapevoli di tali criteri, garantendo in questo modo l'uniformità nella procedura e nella sentenza.

In questo modo si potrebbe evitare l'eterogeneità dei criteri più disparati, favorendo così la certezza del diritto e aiutando le vittime a sentirsi più protette.

I partner riconoscono l'ampiezza della legislazione spagnola e la sua portata per il benessere sociale, e hanno perciò convenuto che, dato che la violenza di genere ha un impatto distruttivo sulle vittime e colpisce tutti gli aspetti della loro vita, dalla salute fisica e mentale, alla vita privata, lavorativa, fino alla sicurezza finanziaria, la tutela dei propri figli ecc.-, è necessario attivare speciali provvedimenti legislativi al fine di garantire i servizi di assistenza necessari al loro recupero. Se quindi le vittime dovrebbero essere in grado di richiederne la realizzazione, è lo Stato a dover fare sì che venga fornita adeguata assistenza legale.

Buona Pratica 3 (Quadro Legale)

I casi di violenza domestica dovrebbero essere perseguiti davanti a Corti specifiche in tutte le fasi della procedura. A tal fine, prima di entrare in servizio presso questi tribunali, i funzionari dovrebbero frequentare un corso di specializzazione ed essere consapevoli di cosa sia la violenza di genere e quali siano le sue conseguenze.

Buona Pratica 4 (Quadro Legale)

Ci dovrebbe essere una procedura giudiziaria velocizzata tale da evitare di causare ulteriori sofferenze alla vittima..La rapidità della giustizia è un fattore fondamentale, siccome coinvolge la vita della vittima, in tutti i suoi aspetti.

La creazione di Tribunali speciali esclusivamente dedicate alla violenza di genere comporta una serie di vantaggi per la vittima:

- i.** I casi sono giudicati da giudici, magistrati e pubblici ministeri che si sono formati sulla violenza di genere e, quindi, hanno una maggiore comprensione degli effetti di questi reati sulla vita della vittima.
- ii.** L'infrastruttura delle corti andrebbe adattata in modo da alleviare la vittima da ulteriori difficoltà, per esempio, fornendo distinte entrate / uscite, sale d'attesa per le vittime e i loro figli lontane dai presunti colpevoli, così come schermi e apparecchiature di trasmissione diretta per permettere alla vittima, ad esempio, di deporre la propria testimonianza tramite videoconferenza.
- iii.** I Tribunali stessi possono occuparsi di fornire assistenza alle vittime tramite, ad esempio, assistenti sociali, specialisti, corpi di polizia, psicologi ecc.
- iv.** I protocolli vanno implementati dalle diverse autorità coinvolte (tribunali, ministeri, agenzie, corpi di polizia). Un problema costante che abbiamo osservato, all'interno dei processi contro i trasgressori, consiste nella riluttanza delle vittime a testimoniare in tribunale. Testimoniare contro il proprio partner, raccontando dettagli della propria vita privata e personale, può essere un'esperienza traumatica per le vittime, la cui riluttanza è dunque comprensibile. Tutti questi fattori possono scoraggiare la vittima a collaborare con i giudici. Pertanto, dobbiamo impegnarci a minimizzare tale riluttanza, trovando

metodi e spazi in cui lo scontro diretto con l'aggressore può essere evitato, e raggiungendo lo standard di giustizia rapida e veloce così che la vittima possa riprendere la sua vita il più presto possibile.

Buona Pratica 5 (Quadro Legale)

I Tribunali che si occupano di casi di violenza contro le donne dovrebbero avere il potere di pronunciarsi sulle materie civili relative al caso, come ad esempio sulla cura dei figli e il loro benessere.

In molti paesi partner, sebbene le autorità competenti abbiano potere decisionale su alcune misure di protezione quali ad esempio l'allontanamento del colpevole dalla casa di famiglia, altre istanze possono essere risolte solo tramite procedimento civile.

Un procedimento penale può essere condotto solo da parte dello Stato o con fondi pubblici, a differenza di quanto avviene per il procedimento civile. Una duplice procedura per risolvere le questioni penali e civili pone un onere supplementare per la vittima, e richiede un maggiore dispendio di denaro per sostenere la procedura civile e aggrava la durata della procedura.

Le cose peggiorano quando si hanno figli in comune e alcune questioni fondamentali vanno rapidamente risolte, ad esempio a proposito della: loro custodia, del loro sostentamento tramite alimenti, dell'abitazione comune, ecc.

Se i Tribunali fossero competenti in merito a tutti questi problemi, questa duplice procedura potrebbe essere evitata. Ciò, a nostro avviso, avrebbe una conseguenza estremamente positiva: poiché entrambe le procedure diventerebbero più veloci e coerenti.

Questi Tribunali devono fornire le risorse necessarie perché i procedimenti civili non vengano ritardati e possano essere risolti più velocemente dagli stessi giudici che si occupano di diritto matrimoniale, piuttosto che da quelli che si occupano di casi di violenza e maltrattamento. Questo perché, se le donne si convincono che i tribunali speciali per la violenza di genere siano troppo pigri per risolvere i loro problemi, sia civili che penali, potrebbero scegliere di non segnalare l'abuso per risolvere più rapidamente le loro istanze di separazione o divorzio di fronte a un tribunale di famiglia.

La lenta risoluzione di una causa civile in questi tribunali specializzati, comporta una considerevolmente rallentamento nel raggiungimento dell'obiettivo iniziale nella lotta al maltrattamento, che è quello di convincere le vittime a segnalare ogni caso di abuso che subiscono.

I sistemi giuridici dovrebbero contenere chiare disposizioni per quanto riguarda i poteri dei tribunali aventi giurisdizione sui casi violenza di genere domestica di vietare, attraverso la loro sentenza, al condannato di visitare, comunicare o vivere con i propri figli, nonché di ordinare la sospensione della loro custodia, tra cui l'affidamento congiunto, e l'interdizione ad esercitare la patria potestà.

Buone Pratiche 6 (Quadro Legale)

I Tribunali speciali dovrebbero poter affrontare qualsiasi istanza legata ai procedimenti di violenza di genere: violazione degli ordini di custodia cautelare, molestie e minacce successive alla deposizione della denuncia, ecc..

Se tali problemi sono affidati a giudici separati, essi non potranno conoscere il caso nel suo complesso e, quindi, non saranno in grado di valutare e prendere decisioni in particolare tenendo conto della sicurezza della vittima.

E' necessario, comunque, valutare nel dettaglio quali questioni debbano rientrare nella competenza dei tribunali speciali per evitare di spingere ancora di più la loro giurisdizione, rischiando un numero di procedimenti così alto da ostacolare la loro reattività. La loro competenza dovrebbe cadere esclusivamente sulle questioni relative alla violenza di genere tra cui le istanze economiche, come il mancato pagamento di alimenti. Altri reati, come la violazione di disposizioni in visita o simili, dovrebbero essere gestiti da tribunali penali generali. Tuttavia, istanze economiche come, appunto, il mancato pagamento degli alimenti, rappresentano un abuso diretto contro la vittima, essendo questo un tentativo di continuare a sottometerla finanziariamente, impedendole di uscire dal ciclo della violenza. Per una vittima con forti responsabilità familiari, spesso la dipendenza economica è un fattore determinante.

Questa buona pratica è strettamente legata al provvedimento cautelare europeo (EPO) per le vittime di violenza recentemente approvato il 23 settembre 2011 Consiglio dell'Unione Europea, e sollecitato dalla Spagna durante la sua presidenza del Consiglio Europeo, nel 2010.

In seguito all'accordo tra Parlamento e Consiglio europeo, il provvedimento tornerà al Parlamento per essere sottoposto all'assemblea plenaria e al comitato per le libertà civili e i diritti delle donne.

Per mezzo dell'EPO, le vittime di diverse forme di violenza e protetti da ordini restrittivi, all'interno della Comunità Europea, potranno godere di una protezione simile a quella di cui godono nel loro paese se si spostano in un altro Stato membro

Tra i potenziali beneficiari dell'EPO sono incluse le vittime di violenza di genere, stalking, rapimento e tentato omicidio. Quest'ordine sarà applicato solo come misura penale, e quindi integrato dalle norme civilistiche approvate dal Comitato per garantire il riconoscimento dai vari ordinamenti giuridici nazionali in questo campo.

Tuttavia, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici dei vari Stati membri, la nazione dove la persona si sposta è autorizzata ad applicare misure diverse (penale, amministrativo o civile), nella misura in cui garantiscono un livello di protezione.

Molte delle difficoltà hanno a che fare con il fatto che crimini come quello della violenza di genere, appartengono a sfere diverse (penale, civile, amministrativa), dipendenti dal paese, il che pone notevoli difficoltà quando si tratta di armonizzare le misure di sicurezza. Gli stati hanno tre anni per incorporare la nuova direttiva all'interno del legislatura nazionale.

Buona pratica 8 (quadro legale)

Il legislatore deve evitare cenni all' "elemento intenzionale" in riferimento a casi di machismo, di dominazione o di comportamento criminoso in casi di violenza di genere

Se il Tribunale dovesse ritenere che l'elemento chiave per confermare l'esistenza di una

Buona Pratica 7

Gli ordini protettivi vanno applicati all'interno del quadro legale europeo, osservando la legislazione nazionale propria di ogni stato e cercando nel frattempo, studiando il fenomeno, una comune e sempre più omogenea procedura d'azione. Questo perché i bisogni delle vittime non variano da paese a paese e, ovunque esse siano, la loro sicurezza va salvaguardata. Di fatto, il diritto alla vita è uno dei valori più importanti che abbiamo, dunque è dovere degli Stati garantirlo.

L'ordine protettivo deve comprendere, come singola unità, sia il divieto di avvicinarsi e comunicare con la vittima, nel caso il tribunale decida che questo potrebbe comportare rischi per la vittima. Va poi garantita la dovuta protezione alla vittima. Le due disposizioni devono avvenire insieme, una come conseguenza dell'altra.

violenza di genere fosse l'intento di dominare una donna e vantare su di lei del machismo, il tribunale dovrebbe richiedere prove di tale elemento intenzionale per condannare il colpevole e, qualora non riuscisse in questo modo, assolverlo.

Anche se così fosse, non andrebbe menzionato all'interno dell'oggettiva definizione del reato. Il quale è il problema verificatosi in Spagna a causa della disposizione all'articolo 1 della legge organica 1/2004, il quale, una volta stabilito l'intento di tale disposizione, include alcune clausole con elementi soggettivi. Questo ha provocato un fiume di giurisprudenza all'interno dei Tribunali provinciali, i quali richiedevano prove di questa componente intenzionale. In ogni caso, per risolvere questo problema, le definizioni di questo tipo di reati legati alla violenza di genere, andrebbero scritte in maniera più oggettiva, con le seguenti parole: "Chiunque causi, attraverso ogni mezzo o azione, **a qualunque scopo**". Inserendo la frase "a qualunque scopo", la necessità di verificare l'elemento intenzionale che soggiace all'azione compiuta, non trova fondamento. Ovviamente, l'intento di dominare va considerato, anche se latente, insito nella società. Menzionarlo come requisito ci costringe a verificare la sua concreta presenza nel caso, mentre la nostra proposta è quella di cercare di agire prima di avere prove concrete.

Buona Pratica 9 (Quadro Legale)

La misura di sospensione condizionale potrebbe essere estesa ai reati di violenza di genere. Per i casi in cui il giudice ordini di sospendere l'esecuzione della pena, come nei casi in cui il condannato abbia già scontato la pena detentiva e sta per uscire di prigione, condanne per violenza di genere deve sempre includere una misura di libertà vigilata. Così, non professionisti appartenenti alla polizia, ma nel settore tecnico (assistenti sociali, criminologi, psicologi, ecc) possono supervisionare il trasgressore rilasciato con la frequenza ritenuta necessaria, e valutare situazioni di rischio potenziale come misura preventiva.

Buona Pratica 10 (Quadro Legale)

Le deposizioni delle vittime nel procedimento penale dovrebbero essere facilitate da mezzi tecnici, sia per una video-conferenza in una sala del Tribunale diversa da quella in cui si svolge la procedura, o tramite webcam, su espressa richiesta della vittima, e una volta identificata dal cancelliere. A tal fine, deve fornire al Tribunale in carica, i dati necessari per comunicare attraverso la webcam, e deve attendere la chiamata del giudici presso il luogo concordato. E' necessario che la speciale legislazione in merito alla violenza di genere procuri tali mezzi in modo chiaro e convincente.

Molte vittime si rifiutano di testimoniare perché non vogliono perdurare ulteriori sofferenze dovendo parlare davanti all'aggressore. Di conseguenza, è necessario semplificare loro tale compito ricorrendo alle nuove tecnologie per evitare qualsiasi rischio d'incontro tra vittima e aggressore.

e) ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEI CORPI DI POLIZIA

e.1. La struttura dei corpi di polizia

I paesi partner hanno fornito un quadro generale circa la struttura e i loro corpi di polizia evidenziando qualche elemento comune: l'esistenza di una o più autorità di polizia nella stessa area geografica, ad eccezione del Regno Unito:

- i. Spagna: Il Corpo di Polizia Nazionale (corpo civile) nelle aree urbane, la Guardia Civile (corpo militare) nelle aree suburbane e rurali, la Polizia Regionale nelle comunità autonome e con poteri diversi dalla polizia nazionale, e la polizia locale a livello comunale. Tutti possono essere coinvolti in una sorta di genere attività di gestione la violenza all'interno della stessa area ai sensi dell'articolo 31 della legge organica riguardante la collaborazione tra i diversi corpi di sicurezza e le forze, di conseguenza, meccanismi di coordinamento dovrà lavorare molto agevolmente.
- ii. Romania: Polizia Nazionale, Gendarmeria e polizia locale;
- iii. Bulgaria: Ministero della polizia, Direttorato Regionale del Ministero degli Interni e i distretti di polizia.
- iv. Lettonia: Polizia di Stato e Polizia Municipale;
- v. Italia: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale e alcune unità speciali
- vi. Lituania: Polizia nazionale e Polizia Militare

- vii. Regno Unito: E' dotato di un corpo di polizia che opera in una specifica area geografica e che ha competenza esclusiva in questioni di violenza di genere.

Il fatto che diverse forze di polizia si dedichino alla violenza di genere potrebbe comportare, sin dall'inizio, problemi di gestione o di coordinamento. Pertanto, gli sforzi principali devono essere indirizzati verso modalità di azione coordinata. Tuttavia, ogni forza di polizia ha una propria identità, quindi, può lavorare insieme con gli altri, unendo le forze. La Polizia locale, normalmente, è più vicina alla famiglia delle vittime e ha un contatto più diretto con i cittadini e, in questo caso, con le vittime. Pertanto, questa preziosa vicinanza, significativa per il cittadino e per le vittime di violenza, non va sprecata.

Buona Pratica 1 (organizzazione dei corpi di polizia)

Lo scenario ideale sarebbe quello di avere una singola unità di polizia che si occupi dei casi di violenza di genere, in tutti i suoi stadi (prevenzione, intervento, protezione). Comunque, se questo non è possibile, perché diversi corpi di polizia all'interno della stessa area geografica coesistono, allora un meccanismo di coordinamento istituzionale dovrebbe essere rinforzato di modo da evitare ulteriori vittimizzazioni.

e.2. Unità speciali di polizia

Unità speciali di polizia in Spagna, Italia e Gran Bretagna, mentre Bulgaria, Lettonia e Lituania, non hanno nessuna unità specifica intesa a gestire i casi e proteggere le vittime di violenza di genere

Per questo motivo riteniamo appropriato dedicare una sezione di questo manuale per formulare raccomandazioni per la creazione di specifiche unità di polizia incentrati sulla violenza di genere. Il suddetto team potrebbe basarsi sull'esperienza di quei paesi che si avvalgono di questi gruppi ormai da diversi anni e che potrebbero guidare gli altri in modo che possano imparare dai loro errori.

Per chi di noi avesse già stanziato queste unità, queste raccomandazioni potrebbero servire come banca dati di buone pratiche utili per migliorare continuamente le nostre prestazioni.

Indubbiamente, dovremmo cercare di trasmettere il nostro know-how,¹⁶ in modo da condizionare questo training in conformità alle esperienze precedenti, allo scenario ideale e a ciò che consideriamo la via migliore da seguire.

Spagna

I corpi di polizia statale e la guardia civile (che condividono la stessa direzione generale e un database comune), i corpi di polizia regionale e la polizia locale, sono i quattro organi di competenza in materia di violenza di genere. La Polizia statale conta di una unità di assistenza e prevenzione (UPAP) e di un servizio di assistenza per le famiglie (SAF). La guardia civile possiede una unità speciale per donne e minori (EMUME) mentre quella locale può fare affidamento in molti casi, a ufficiali di polizia assegnanti alle vittime di violenza. A Valencia, il gruppo di supporto GAMA (Assistance Group to the Victims of Maltreatment). È composto da persone esperte e formate tramite corsi di formazione e selezionate all'interno dei corpi di polizia attraverso attente ricerche e verifiche di compatibilità delle competenze della persona con il ruolo da espletare. Nel 2010 erano 65 i team di esperti teams attivi nella comunità valenciana.

Il gruppo GAMA dell'unità locale di polizia valenciana, lavora a tre livelli, preventive, d'intervento e di protezione, attraverso le seguenti attività:

Prevenzione

- i. presentazione ed iniziative in generale;
- ii. Identificazione preventiva delle persone a rischio;
- iii. Raccolta di informazioni tramite parenti, vicini di casa e colleghi di lavoro;
- iv. Indagini sulla storia personale delle vittime potenziali e del trasgressore;

Protezione

- i. Protezione delle vittime e dei loro figli;
- ii. Raccogliere le dichiarazioni delle vittime;

¹⁶ Fonte: Wikipedia: “*Know-how*” è un neologismo inglese datato 1838 definito come: “sapere come fare qualcosa nel modo più semplice ed efficiente.” Si potrebbe tradurre anche con esperienza, capacità e competenza.

- iii. Informare le vittime sulle risorse a disposizione;
- iv. Accompagnare le vittime agli appuntamenti;
- v. Valutazione del rischio su base continuata;
- vi. La nomina di un funzionario di protezione per ogni vittima;
- vii. Tenere file individuali di raccolta dati per ogni vittima con relative informazioni di background;
- viii. Contattare le vittime di persona o telefonicamente;
- ix. Chiedere alla vittima di presentarsi di persona alla stazione di polizia;
- x. Rilasciare numeri telefonici da chiamare in caso di emergenze;
- xi. Fornire informazioni su misure di auto difesa;
- xii. Gestione remota delle linee di assistenza telefonica;
- xiii. Fornire consulenza legale e sociale.

Interventi

- i. Arresto del presunto aggressore.
- ii. Ritiro armi o strumenti pericolosi
- iii. Protezione dei minori sotto custodia.

Le unità speciali in *Italia* e *Gran Bretagna* eseguono funzioni simili in termini di prevenzione, intervento e protezione.

Crediamo che la vittima debba essere in contatto sin dai primi momenti con un ufficiale di polizia assegnatogli, il quale sia responsabile della protezione e del trattamento del caso, in ogni sua fase.

In questo modo, in caso si verificano incidenti, come la violazione delle istanze giudiziarie da parte del trasgressore o di molestie alla vittima, l'ufficiale in carica ha una conoscenza approfondita sia della situazione complessiva che della vittima e dell'autore del reato e può quindi prendere le decisioni più appropriate basandosi su parametri più certi. Riteniamo, quindi, che la sua presenza garantisca maggiore sicurezza alla vittima.

Se invece la questione è gestita da personale non specializzato, la vittima non potrà ricevere un tipo di servizio uniforme. Un'unità specifica e specializzata garantisce che il personale sia adeguatamente formato, supervisionato e monitorato in modo da agire omogeneamente e professionalmente. L'intervento della polizia può essere il primo intervento di molti altri o l'ultimissimo.

I file devono essere registrati in un unico database così da garantire completezza dell'informazione segnalando tutti gli incidenti / interazioni che coinvolgono la vittima e l'aggressore. Tale database deve essere disponibile a tutto il personale che si occupa del caso.

Il fatto che più di un corpo di polizia possa occuparsi dello stesso caso può comportare il rischio che i file siano registrati in database diversi non sempre accessibili a tutte le unità di polizia, il che provoca una frattura delle indagini e un impatto negativo sulla vittima.

Per questa ragione, in Spagna, dove diversi corpi di polizia sono autorizzati a intervenire in casi di violenza di genere, è stato creato un comune database (VIOGEN) in modo che sia accessibile da tutti i corpi di polizia e le forze dell'ordine. Questi sono distribuiti in modo che ogni forza di polizia gestisca un certo gruppo di vittime, ma tutti i casi di violenza e le azioni che li riguardano devono essere caricati nel database comune. Così, come **buona prassi di organizzazione dei corpi di polizia**, abbiamo stabilito che, qualora corpi diversi avessero potere sullo stesso tema, il coordinamento deve essere accuratamente gestito, ad esempio attraverso accordi di collaborazione e protocolli comuni.

L'approccio alla vittima, benché possa essere di diverso tipo, deve comunque sempre essere tendenzialmente positivo. Bisogna identificare la migliore qualità di prestazione di ciascuna corpi di polizia e indirizzare la loro azione a ciò che gli riesce meglio. Nonostante questo, il coordinamento è assolutamente obbligatorio, in modo che le vittime vengano trattate allo stesso modo indipendentemente dal corpo di polizia a cui si affidano. E' evidente che se lo stato affida a numerosi corpi di polizia diversi poteri in materia di violenza di genere, le competenze devono essere distribuite in modo da evitare duplicazioni. Per esempio, nella città di Valencia, (in base al protocollo applicato nella città di Madrid), è stato raggiunto un accordo in cui i casi di violenze e le donne sotto protezione sono distribuiti tra i corpi di polizia locali (GAMA), Unità di Assistenza e Protezione (UPAP) dei Corpi di Polizia Nazionale. Tuttavia, dato il rapporto che la Polizia Locale intrattiene con i servizi sociali locali, l'assistenza sociale viene assegnata alla Polizia Locale per la totalità dei casi. Allo stesso modo, gli ordini di protezione che, fin dall'inizio prevedono estremo pericolo per le vittime, sono sempre trattati dai funzionari dell'UPAP. Questo perché essi hanno a disposizione le infrastrutture più adatte per salvaguardare

questo genere di vittime. SI TRATTA DI UNIRE LE FORZE. Questo potrebbe essere un esempio di come agire:

Buona pratica 2 (Organizzazione dei corpi di polizia)

Data la specificità della questione in corso, i partner credono che questo genere di crimine debba essere maneggiato da corpi di polizia speciali, e che ciascuna unità venga esclusivamente assegnata a uno dei doveri specifici, nella loro complessità .
(Prevenzione, intervento e protezione.)

Si riconosce che la violenza di genere sia un reato particolare. Sebbene tutti i crimini debbano essere prevenuti e tutte le vittime debbano essere protette, tale necessità diventa ancora più evidente nel caso della violenza di genere, come oggettivamente dimostrano i dati riguardanti i casi di donne uccise dai loro partner o ex. Il personale incaricato dovrebbe avere una conoscenza dettagliata ed esperta su dinamiche e impatto di questo crimine sulle vittime e dovrebbero saper come archiviare prove e procedure legali inerenti questi crimini, tutto questo al fine di fornire un supporto integrale alla vittima. A questo scopo, bisogna selezionare personale qualificato e la formazione per ufficiali di diversi settori deve essere migliorata (in pratica vanno rilanciate le loro competenze sociali, come ad esempio rafforzare tecniche di ascolto attivo e linguaggio non verbale, ecc.)

Grazie alla revisione e alla gestione di tutte le denunce di violenza di genere e l'accesso a una vasta gamma di registri d'informazione dei corpi di polizia, il personale specializzato può utilizzare adeguati strumenti di valutazione dei rischi per identificare situazioni di particolare pericolo anche in una fase precoce e quindi intervenire per prevenire il rischio di aggravamenti. La vittima può essere informata dei servizi disponibili (ad esempio: la protezione durante ordinanze restrittive, assistenza finanziaria) e informazione sui meccanismi in atto in modo che la vittima possa sentirsi sicura e monitorata in qualsiasi istante. Il riconoscimento in tempi precoci e l'intervento immediato in queste situazioni impedisce che si verifichino eventi di tali genere o, comunque, che la situazione si aggravi. La funzione di raccolta informazioni e dati per i casi di violenza per costruire un quadro più complesso della situazione, può essere eseguita solo da personale specializzato.

Il funzionamento di unità specializzate migliora il coordinamento dei servizi di supporto per le vittime. Questo non significa che tale coordinamento debba necessariamente essere compito della polizia (anche se sarebbe un'opzione interessante dato che la nostra premessa è quella di

proteggere la vita della vittima *in primis*, e poi costruire una rete di assistenza sociale e psicologica). Ad ogni modo, vogliamo sottolineare il fatto che una unità di polizia specializzata conoscendo i dettagli di ogni caso semplificare alla polizia una gestione più efficiente della collaborazione con gli altri partner con migliori risultati di lavoro di squadra.

Buona pratica 3 (Organizzazione dei corpi di polizia)

Quando la polizia fa ricorso a unità speciali per la gestione dei casi di violenza, di genere, l'inclusione di team interdisciplinari deve essere una priorità assoluta, o comunque favorire il coordinamento con altre persone in grado di fornire assistenza sociale e psicologica all'interno della giurisdizione territoriale. Così, le vittime potranno ricevere un supporto integrale evitando, in larga misura, un'ulteriore vittimizzazione.

Si ritiene, infatti, che raccontare un caso di violenza a più istituzioni sia, di per sé, una forma di vittimizzazione ulteriore. Pertanto, un coordinamento istituzionale deve essere raggiunto per tempo per consentire lo scambio di informazioni senza la necessità che la vittima si ripeta il di fronte a ogni figura professionale competente; dall'ufficiale di polizia, allo psicologo, all'assistente sociale. Ad esempio, grazie al supporto della previdenza sociale e del Servizio Integrazione del Consiglio Comunale (Unità Donne e Uguaglianza), GAMA ha potuto contare sugli operatori sociali specificamente assegnati a quest'unità per diversi anni consecutivi e alternati. Così, il primo interrogatorio veniva effettuato non solo in presenza di un agente di custodia cautelare, ma anche di un assistente sociale che avrebbe poi valutato e determinato i giusti canali di supporto sociale e relativo follow-up per ogni caso. Questa esperienza è stata un vero successo e gli utenti di questo servizio coordinato hanno votato favorevolmente per la sua continuazione.

Le unità concentrate sul problema dovrebbero essere multidisciplinari. I collegamenti tra violenza domestica e benessere dei bambini, per esempio, sono documentati, così come quelli tra violenza domestica e altre forme di violenza di genere, come reati di diffamazione o stalking o matrimoni forzati.

Il partner inglese conta attualmente più unità di protezione disciplinari il cui personale è responsabile della gestione di un'ampia gamma di problemi legati alla vulnerabilità degli adulti (per motivi di età, disabilità, handicap mentale), tutela dei minori, violenza domestica, persone scomparse e matrimoni forzati)

Così, tutte le potenziali relazioni derivanti da tali aree di lavoro sono identificate per una successiva pianificazione integrata, al fine di affrontare la questione da tutti i punti di vista. Il personale è qualificato in modo da lavorare efficacemente e fornire un adeguato servizio. In Spagna, GAMA è anche gruppo interdisciplinare poiché non si interessa solo al di violenza di genere, ma di tutti i tipi di maltrattamento domestici (relazione genitori-figli, anziani, ecc.) Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che le motivazioni alla base di questi atti basati sulla violenza di genere differiscono dagli altri tipi di violenza.

Come team specializzato, GAMA è inoltre pronto a partecipare in ogni attività prevista per formare ufficiali di polizia che abbiano a che fare con donne e bambini, fornendo conoscenza attraverso conferenze, e promuovendo campagne di sensibilizzazione durante l'anno. (tra le varie occasioni, i periodi maggiormente a rischio come il Natale, o il periodo delle vacanze, ecc.) Il coinvolgimento di questi team di polizia in programmi di prevenzione può essere incredibilmente utile, lasciandosi da parte il concetto di polizia reattiva per muoversi verso un più moderno concetto di polizia pro-attiva.

e.2.1. Metodo di lavoro delle unità speciali di polizia (valutazione dei rischi)

I partner di progetto ritengono che la valutazione dei rischi condotta da specifiche unità di polizia insieme alla vittima, sia da considerarsi una buona prassi. Non dimentichiamo che, in primis, il nostro dovere in qualità di forze di polizia è la difesa dell'integrità della vittima.

Buona pratica 4 (organizzazione delle forze di polizia)

Le unità di polizia responsabili della gestione dei casi della violenza di genere devono usare un mezzo per identificare, valutare e gestire i rischi per la vittima. La valutazione e gestione del rischio devono essere portati avanti attraverso un comune strumento che deve essere a disposizione di tutti i corpi di polizia con competenza in merito. Il rischio è un fattore dinamico, ragione per cui una prima valutazione deve essere seguita da valutazioni sull'evoluzione del rischio, dipendenti dall'oggettività del caso o le circostanze soggettive.

La valutazione del rischio è importante dal momento che le investigazioni e le analisi hanno dimostrato che molti omicidi di donne sono avvenute perché i primi rapporti su violenze da parte

di partner precedenti non erano stati riconosciuti come situazioni ad alto rischio. Perciò il mancato riconoscimento della situazioni in cui si trova la vittima. Quindi, il fallimento di riconoscere la situazione di violenza che colpisce la vittima ha ostacolato l'attuazione di misure adeguate e condotto ad una fine tragica. Spesso, individuare i fattori di rischio è un compito complesso.

- **Spagna**

In Spagna le forze dell'ordine applicano un sistema di valutazione del rischio basato su *SARA (Valutazione del Rischio di Assalto del Coniuge)*. Si tratta di una guida per valutare il rischio e gestione della violenza, è stato originariamente sviluppata da P. Randall Kropp, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster and Derek Eaves. Inizialmente pubblicato nel 1993, a cui seguì una seconda edizione nel 1995, e in seguito adattato in spagnolo (Andrés-Pueyo y López, 2005). SARA è una guida utile per la pratica professionale che è stata progettata per proprio per valutare il rischio di violenza tra i partner.

Il rischio è valutato attraverso la verifica di venti fattori. SARA richiede che i valutatori decidano in merito all'esistenza o meno di fattori di rischio (fziosità significative da prendere in considerazione) al fine di denunciare con facilità la probabilità che un aggressore ripeta un comportamento violento, fisico o sessuale in particolare. E 'solo uno strumento in più, chiaramente, **non un oracolo**. Perciò, **chi interpreta questi parametri deve essere, senza dubbio, un ufficiale di polizia specializzato in violenza di genere.**

In Spagna il sistema di valutazione del rischio derivante da SARA e usato dai Corpi di polizia e dalle forze dell'ordine è chiamato VIOGEN. Si tratta di un sistema nazionale che comprende tutti i casi di violenza di genere, in cui vengono determinati il rischio e la sua evoluzione. Ci sono due forme di valutazione: una forma iniziale di rischio e la sua evoluzione.

- **Iniziale**: al momento della prima relazione alla polizia .

Vengono utilizzati fattori di valutazione iniziali, come ad esempio: la presenza di estrema violenza, l'uso di armi, minacce continue da parte l'aggressore, danni alla famiglia della vittima o alle sue proprietà, lo stato della fedina penale dell'aggressore, l'abuso di sostanze tossiche, la custodia di minori, la violazione delle sanzioni, atteggiamenti di sfida, problemi sul lavoro e tendenza al suicidio dell'aggressore, tra gli altri.

- **Evoluzione**: vengono stabiliti dei target specifici, in accordo con la classificazione del rischio iniziale (**non rilevato, basso, medio, alto o estremo**), o in caso si denoti qualche significativa evoluzione nel comportamento dell'aggressore o della vittima su richiesta del giudice o dell'accusa. I termini sono:
 - 72 ore (rischio estremo).
 - 7 giorni (alto rischio).
 - 30 giorni (rischio medio).
 - 60 giorni (basso rischio).

I fattori di evoluzione applicati includono, tra gli altri, qualora l'autore non sia grado di aggredire la vittima, se dal momento della redazione del rapporto l'aggressore abbia dimostrato un atteggiamento pacifico o meno; se si siano verificati eventuali casi di violenza dopo l'ultima valutazione, che l'aggressore rimanga a distanza, che la vittima evidenzi miglioramenti nella sua situazione psicologica e mentale.

I dati vengono raccolti tramite le testimonianze delle seguenti fonti: vittime, aggressori, testimoni e rapporti tecniche. Solo la presa in considerazione della percezione della vittima a volte può essere pericoloso in quanto, può capitare che non siano consapevoli della propria sicurezza.

- **Regno Unito**

Anche i Corpi di Polizia del West Yorkshire usano strumenti di valutazione del rischio. Vengono sottoposti 27 quesiti per identificare i fattori di rischio quali: la relazione della donna con il suo partner, domande relative alla custodia dei minori, abuso di alcool e droga, questioni finanziarie, ecc. Tale strumento prende principalmente in considerazione la valutazione effettuata dalla vittima stessa a proposito della propria sicurezza.

Lo stesso strumento viene applicato dalla Associazione Nazionale dei Capi di Polizia e utilizzato in tutto il Regno Unito. Questo permette di identificare rischi di medio - alta gravità dove:

- i. ALTA significa che ci sono indicatori che identificano il pericolo di seri Danni. Un potenziale caso di violenza potrebbe verificarsi in ogni caso comportando gravi conseguenze.
- ii. MEDIA significa che ci sono indicatori che identificano un certo tipo di rischio. E' probabile che l'aggressore possa causare danni, ma è improbabile che lo faccia a meno che un non si verifichi un cambiamento di circostanze, ad esempio: lui smette di prendere le medicine, la coppia rompe, lui perde la sua casa, prende farmaci ed altre sostanze simili.
- iii. STANDARD significa che non ci sono indicatori di pericolo.

I dettagli di casi di violenza sono registrati in un database elettronico e la valutazione del rischio viene scansionata dal personale in modo da avere tutte le informazioni disponibili per evitare che successivi incidenti si verifichino. Inoltre, lo strumento di valutazione del rischio è simile a quello utilizzato da molti enti con lo stesso fine di valutazione dei rischi, il che favorisce la definizione uno strumento di valutazione del rischio comune e a disposizione di tutti. Definizioni comuni sono così condivisi dagli enti e da tutto il personale coinvolto in casi di violenza. Questo garantisce una base comune che può essere utile al fine di identificare più efficacemente la possibilità di rischio.

In Gran Bretagna, le inchieste sulla valutazione del rischio sono condotte dagli ufficiali di polizia I quali per primi maneggiano la relazione circa l'incidente. In seguito, vengono attuate tutte le azioni mirate a proteggere la vittima. Ad ogni modo, queste prime valutazioni sono poi rivisitate da una specifica unità, l'Unità di Protezione, la quale passa al varo in particolar modo, le valutazioni iniziali di alto rischio e quelle la cui accuratezza risulti incerte. Queste valutazioni sono dinamiche e soggette a esame a seconda di come si evolvono le circostanze.

e.2.2. Know-how delle unità speciali

Come citato sopra, crediamo fortemente che, come parte del progetto, quei paesi partner che hanno gruppi specifici in loco possano redigere una sorta di guida (Know-how) basato sulla loro esperienza personale al fine di stanziare alcuni criteri basilari applicabili alla violenza domestica e di genere (per esempio, Bulgaria, Romania, Lettonia e Lituania, tutti partner di progetto). In questo modo, HERA sarà utile a divulgare buone pratiche di gestione e controllo

dei casi di violenza di genere rivolte ai corpi di polizia a riguardo della violenza di genere. Da questo punto di vista, il gruppo GAMA ha lanciato i seguenti criteri per la creazione di gruppi specifici:

e.2.2.1. Basi per la creazione di uno specifico gruppo indirizzato alla violenza di genere all'interno dei Corpi di Polizia nazionale :

e.2.2.1.1. Fattori iniziali: motivazione e formazione.

Non c'è gruppo che possa essere creato all'interno della struttura di polizia - piccolo o grande che sia - senza che si metta in conto una educazione idonea con appropriati corsi di formazione del personale in modo che possano competere con questo complesso genere di crimine , sia a livello di polizia che in altri settori di conoscenza.. Perciò la prima incombenza è quella di istituire **training** per ufficiali di polizia; le fasi di questo processo potrebbero essere:

Primo passo: Apprendistati di base.

Buona Pratica 5 (Organizzazione dei corpi di polizia)

Tutto lo staff di polizia deve frequentare, almeno, un seminario di formazione generale sulla violenza di genere e le sue conseguenze per la vittima e l'aggressore. Questo permetterà agli ufficiali di polizia di relazionarsi con le vittime con maggiore empatia ma anche professionalmente, e di giudicare il lavoro dei suoi colleghi all'interno dei gruppi speciali, in maniera oggettiva e consapevole.

Conferenze per il 100% dello staff. In questa fase del processo di formazione, the ci il focus dovrebbe essere sulla polizia e le questioni andrebbero affrontate con un approccio interdisciplinare

Tramite questi corsi generici, potremmo incoraggiare l'interesse degli ufficiali alla questione, il quale potrebbe addirittura portare alla nascita di un proprio gruppo speciale. D'altra parte, i rimanenti ufficiali guadagnerebbero una maggiore consapevolezza della complessità dell'argomento e sarebbero in grado di comprendere il lavoro dei loro colleghi all'interno dei gruppi specifici, in maniera più adeguata.

Secondo passo: Selezione dello staff

Buona Pratica 6 (Organizzazione dei corpi di polizia)

Dopo il corso di formazione generale, si può costituire il gruppo specifico. Al fine di unirsi a questi gruppi, l'ufficiale di polizia candidato deve disporre dei seguenti requisiti:

- Spiccate competenze sociali.
- Maturità emotiva.
- Sensibilità verso i temi di violenza di genere e violenza domestica.
- Obettività e competenze comunicative.
- Responsabilità e iniziativa
- Attitudine positiva verso la vita
- Empatia, grande forza morale e sensibilità.
- Titolo di studio in alcune aree legate a questo reato (legge, criminologia, psicologia, scienze sociali ecc.).
- Aver frequentato il corso di formazione generale.

A questo proposito, una premessa fondamentale, al fine di lavorare prettamente in questo settore, è l'interesse per questo lavoro, perciò, se lo staff si unisce in modo volontario, eseguiranno il loro lavoro quotidiano molto meglio. Basandoci sulla nostra esperienza, riteniamo che gli ufficiali di polizia coinvolti in questa area specifica debbano disporre di:

- ✓ Spiccate competenze sociali:
Forti capacità empatiche e tolleranza alla frustrazione
- ✓ Maturità emotiva:
Spesso dovranno affrontare difficili circostanze umane e dovranno essere in grado di separare il lavoro dalla vita privata
- ✓ Sensibilità verso i temi di violenza di genere e violenza domestica.
Essi devono rimanere fuori da credenze scrupoli e pregiudizi che spesso circondano questo tema.
- ✓ Obettività e competenze comunicative:

Gli ufficiali di polizia devono sapere come convogliare l'informazione. Non dimentichiamo che devono avere a che fare con interlocutori complessi, per cui devono possedere buone capacità comunicative, incluso il "linguaggio del corpo" (*gestualità, sguardi, movimenti*).

✓ Responsabilità e iniziativa:

Molto spesso devono prendere decisioni di importanza trascendentale per la vittima, i suoi bambini, l'aggressore ecc.. Valutare la possibilità di rischi per la vittima in determinati momenti, in quanto sono loro a conoscere il caso nella sua completezza.

✓ Attitudine positiva verso la vita:

Se l'ufficiale di polizia non crede che il suo compito sia importante, allora non lo sarà. Lui/lei deve essere convinto/a che ci sia una via d'uscita e che il suo sia un aiuto fondamentale per condurre la vittima a una vita migliore, libera dalla violenza. Tutto questo, chiaramente, con un approccio realistico alla situazione e alla vittima stessa..

✓ Empatia, grande forza morale e sensibilità:

✓ Il possesso di un qualche titolo di studio in merito sarebbe molto utile; ad esempio, *psicologia, scienze sociali, legge, criminologia ecc...* Questi comunque non rendono gli ufficiali privi di tali titoli, non eleggibili alla carica. Ancora più importanti del titolo di studio sono, ovviamente, le qualità umane.

✓ Probabilmente la questione più controversa: l'ufficiale di polizia deve essere una donna?

Noi crediamo di no. Prima di tutto, la persona deve disporre dei criteri sopra citati. In seguito lui/lei possono avere un certo grado di specializzazione (aver seguito corsi, conferenze, apprendistato, tirocini etc.). Se lui/lei possiede i primi due requisiti e in più, è una donna, ha un vantaggio in questo ramo.

Se l'ufficiale è un uomo e dispone dei primi due criteri, questo sarà certamente un profilo esemplare all'interno del gruppo. Il fatto di potersi relazionare con una donna genera nella vittima un sentimento di maggiore complicità con l'ufficiale di polizia. Dal primo momento si sentirà

maggiormente compresa e probabilmente parlerà più apertamente. Ad ogni modo, la nostra esperienza professionale ha dimostrato che inserire uomini in questo specifico settore è una delle decisioni migliori che si possano prendere. Ci troviamo davanti a un problema in cui uomini non violenti hanno tanto da poter dire. Impedirgli di poter fare la loro parte comporterebbe un grave errore. Una volta stabilito un primo contatto, la vittima si sente a suo agio con qualunque ufficiale, che sia di sesso femminile o maschile..

Inoltre, limitare il gruppo a sole donne può provocare negli uomini la credenza che il loro coinvolgimento nelle questioni di genere sia inutile. Non dimentichiamo la famosa citazione dello psicoterapeuta Luis Bonino, esperto in questioni di genere, il quale affermava “la questione femminile è una questione maschile sofferta dalle donne”

e.2.2.1.2. Set up del gruppo: infrastrutture e processi operativi

1) Selezionare un gruppo “ tipo”

Considerazioni preliminari

Buona Pratica 7 (Organizzazione della polizia di stato)

L'esperienza dei paesi partner nella costituzione di gruppi specifici ha dimostrato che questi debbano avere le seguenti qualità:

- Personale volontario
- Devozione esclusiva.
- Membri di sesso maschile e femminile
- Capacità di azione anche senza uniforme in alcuni casi
- Tabelle di marcia adattate alle necessità delle vittime

Dal nostro punto di vista, sono tre gli aspetti fondamentali che dovrebbero essere presenti in tutte le tipologie di gruppo, qualunque esso scegliamo:

- i. *Devozione esclusiva al tema.*
- ii. *La presenza di maschi e femmine all'interno del gruppo misto.*
- iii. *Possibilità di eseguire le funzioni di altri colleghi*

Crediamo che identificare gli ufficiali con un compito non sia una buona idea. Prima di tutto, perché così facendo si sminuisce il loro compito. Devono focalizzarsi sul loro lavoro che spesso è duro e complicato e molto spesso consumante. Ciò implica conoscenza del proprio lavoro a tutti gli effetti, il quale nella maggior parte dei casi non è né semplice né piacevole. Per quanto riguarda l'uso dell'uniforme, questa potrebbe essere una interessante opzione per certe questioni di sicurezza e assistenza (accompagnare le vittime, sorveglianze speciali presso la sua abitazione o quella dell'aggressore o davanti alla scuola dei figli).

- 2) Sviluppare processi operativi e adeguate infrastrutture:

Prevenzione, intervento e protocollo per la protezione delle vittime

Buona Pratica 8 (Organizzazione dei corpi di polizia)

Sviluppare un protocollo e standardizzare le azioni, sia in termini di prevenzione sia d'intervento e protezione in modo che ogni agente di polizia sia a conoscenza delle sue funzioni, ciò che lui / lei deve o non deve fare, e cosa lui / lei deve o non deve chiedere. Così, ulteriori e inutili vittimizzazioni saranno evitate. Va tenuto presente, tuttavia, che ogni caso è diverso e che la nostra esperienza ci consentirà di scegliere l'opzione più adeguata ad ogni situazione.

Buona Pratica 9 (Organizzazione dei corpi di polizia)


E' importante potere usufruire di spazi idonei in cui accogliere le vittime, che devono rimanere separate dagli altri ambienti della stazione di polizia. Deve esserci anche un'adeguata sala d'attesa per i minori che accompagnano la vittima.

- 3) Costruire una rete di coordinamento istituzionale intorno al gruppo
- 4) Applicare gli accordi di collaborazione siglati con le forze dell'ordine e i corpi di polizia entro le giurisdizioni territoriali, in modo che alcuni corpi di polizia abbiano potere su questo genere di questioni.

e.2.2.1.3. Manutenzione: riconoscere e supportare i membri

Questa sezione può essere riassunta con lo stesso titolo utilizzato sopra. L'intero staff deve essere consapevole del proprio lavoro e rispettare i membri del gruppo e il suo capo esecutivo, il quale deve essere direttamente responsabile per il suo gruppo e in grado di prevedere soluzioni a questioni poste dagli agenti di polizia in casi particolari. Alcuni problemi, infatti, possono andare oltre la loro capacità decisionale e potrebbe essere necessario talvolta un aiuto istituzionale che deve essergli fornito dal Capo, il quale ha costruito una rete di coordinamento istituzionale necessaria, come accennato sopra.

Benché possa sembrare scontato, la motivazione e la consapevolezza nel proprio lavoro sono estremamente importanti, soprattutto quando le condizioni a cui si è esposti non sempre sono piacevoli



f) PROTOCOLLI DI POLIZIA E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Tutti i partner hanno riferito che le loro forze di polizia hanno in vigore sia accordi che stabiliscono le attività che la polizia deve condurre, sia accordi di collaborazione con le altre istituzioni che si occupano di questioni legate alla violenza di genere. Lituania e Lettonia hanno segnalato che i loro corpi di polizia non sono dotati di protocolli operativi specifici per far fronte alla violenza di genere. La Spagna è l'unico paese dotato di protocolli specifici, mentre i restanti partner hanno protocolli sulla violenza domestica che non fanno distinzioni di genere.

Quindi è fondamentale compiere un'analisi delle linee guida operative per stabilire quali siano le procedure migliori per gestire gli episodi di violenza.

f.1. Spagna

La Spagna annovera diversi protocolli ufficiali finalizzati al coordinamento e all'organizzazione del lavoro svolto a livello sociale, giuridico e di polizia. Tra questi:

- *Protocollo d'azione per i Corpi e le Forze di Sicurezza e protocollo di coordinamento con gli organi giudiziari per la protezione delle vittime di violenza domestica e di genere (28 giugno 2005).*
- *Protocolli d'azione e coordinamento tra i Corpi e le Forze Nazionali di Sicurezza e avvocati nei casi di violenza di genere, come stabilito dalla Legge Organica 1/2004, Misure di protezione contro la violenza di genere (2004).*
- *Protocollo di collaborazione e coordinamento tra i Corpi e le Forze Nazionali di Sicurezza e i Corpi di Polizia Locale per la protezione delle vittime di violenza domestica e di genere (13 marzo 2006).*
- *Ordini 10/2007 e 5/2008 del Segretariato di Stato in base ai quali il protocollo per la valutazione operata dalla polizia del livello di rischio di violenza contro le*

donne viene approvato e modificato, ai sensi della Legge Organica 1/04, e ne viene data comunicazione agli organi giudiziari e al Pubblico Ministero.

- *Protocollo d'azione per l'implementazione del sistema di controllo telematico dell'adempimento degli ordini di restrizione per episodi di violenza di genere (17 luglio 2009).*
- *Accordo quadro di collaborazione, cooperazione e coordinamento tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Spagnola dei Comuni e delle Provincie sulla sicurezza dei cittadini e stradale (20 febbraio 2007).*
- *Accordo specifico tra il Ministero dell'Interno e il Consiglio Comunale firmatario per l'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria da parte delle forze locali di polizia (il modello standard è stato implementato dal Consiglio Comunale e dalla Delegazione Governativa Distrettuale per assumere, tra l'altro, poteri in materia di violenza di genere).*
- *Modulo standard di richiesta di protezione per le vittime di violenza domestica (2004).*

La Polizia Locale di Valencia applica i seguenti protocolli:

f.1.1. **PROTOCOLLO D'INTERVENTO**¹⁷

i. IMMEDIATA ASSISTENZA SECONDO LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA

In caso di gravi lesioni dovrebbe essere fornito primo soccorso e il servizio sanitario dovrebbe esserne informato. In caso di grave stress emotivo dovremmo cercare di rassicurare la vittima o di condurla presso un centro affinché sia curata da personale specializzato (un Centro Donna sempre aperto in cui uno psicologo è disponibile 24/24, i Servizi Sociali locali dove normalmente è reperibile uno psicologo o almeno un assistente sociale, a seconda dei centri).

¹⁷ Modulo utilizzato dalla Polizia Locale di Valencia. Creato dal gruppo di coordinamento GAMA.

ii. *OPPORTUNITA' DI TESTIMONIARE IN PRESENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO.*

In questo caso deve essere data priorità al benessere della vittima. Dobbiamo guadagnare la sua fiducia e, a questo scopo, il fatto che sia una donna (che abbia ricevuto una formazione in quest'ambito) la prima ad ascoltare il suo problema può creare una maggior complicità con la vittima, permettendoci di raccogliere più informazioni. In questo caso l'ordine di priorità dovrebbe essere il seguente:

- Individui specializzati in questo campo.
- Al momento delle prime dichiarazioni, se possibile, una donna.

iii. *DEPORRE ALL'INTERNO DI STRUTTURE ADEGUATE*

Le deposizioni della vittima dovrebbero avvenire in un luogo in cui la privacy è tutelata e non siamo preoccupate di essere interrotte; cerchiamo sempre di garantire alla vittima comfort e riservatezza delle sue dichiarazioni (staccare il telefono, spegnere la ricetrasmittente).

iv. *RICHIEDERE SEMPRE UN ESAME MEDICO E CONSERVARE IL RAPPORTO ANCHE SE NON SONO PRESENTI LESIONI VISIBILI*

La ragione per far questo è che la vittima potrebbe presentare lesioni precedenti: lividi, segni, etc. che potrebbero dimostrare che subisce maltrattamenti con regolarità. I maltrattamenti possono ripercuotersi sulla vittima anche a livello psicologico. Quindi il rapporto medico dovrebbe riportare la sua condizione di agitazione e turbamento. Al medico dovrebbe esserne richiesta una copia da allegare al verbale della vittima.

v. *ISPEZIONE IN LOCO DEL LUOGO IN CUI E' STATA COMMESSA L'AGGRESSIONE VISUAL INSPECTION OF THE PLACE WHERE THE ASSAULT WAS PERPETRATED.*

Le tracce e le prove che rischiano di scomparire dovrebbero essere raccolte. La scena del crimine e le condizioni della vittima dovrebbero essere descritti in dettaglio. Se possibile dovrebbe essere fatto un report fotografico (ad esempio nei casi in cui l'aggressione avviene nella casa coniugale).

vi. *ASSICURARE LA PROTEZIONE DELLE DONNE E DEI LORO FIGLI MINORENNI.*

A questo scopo dovremmo contattare altre organizzazioni che forniscono assistenza alle donne, come ad esempio il Centro Donna aperto 24 ore su 24. La presenza di minori a

rischio dovrebbe essere notificata tempestivamente al Pubblico Ministero Minorile affinché adotti le appropriate misure di protezione.

Se il pericolo per la donna o il figlio minore è imminente, la vittima dovrebbe poter presentare una RICHIESTA DI ORDINE DI PROTEZIONE. Dovremmo compilarlo¹⁸ e allegarlo alla denuncia, facendo pervenire al Tribunale competente una notifica urgente. In ogni caso è necessario informare ogni vittima di violenza domestica dell'esistenza e della possibilità di richiedere un ORDINE DI PROTEZIONE, in modo che lo possa presentare, se lo desidera.

Secondo il *Protocollo di Azione dei Corpi e delle Forze di Sicurezza e di Coordinamento con gli Organi Giudiziari per la Protezione delle Vittime di Violenza Domestica e di Genere*, in aggiunta a tutte le procedure sopra descritte, nelle centrali di polizia potrebbero essere adottate un certo numero di misure volte a garantire la protezione delle vittime e dei loro familiari, da attuare nell'attesa che le autorità giudiziarie decidono in merito a : l'emissione di un Ordine di Protezione, cosa fare con i minori, etc.. Le misure possono comprendere:

- Protezione personale che, in base al livello di rischio che è stato associato al caso, può anche prevedere la protezione permanente, 24 ore al giorno.
- Utilizzo di dispositivi tecnologici (cellulari, braccialetti, etc..).
- Informazione e formazione sull'adozione di misure di auto-protezione.
- Informare la vittima sia sul contenuto, procedura ed effetti dell'Ordine di Protezione, sia sulle risorse sociali, di assistenza e di polizia disponibili.
- Le armi o gli strumenti pericolosi che potrebbero trovarsi nella casa della famiglia o in possesso del presunto aggressore, saranno sequestrati.

vii. OTTENERE INFORMAZIONI DA VICINI O TESTIMONI

Le dichiarazioni di un testimone potrebbero mettere in luce la regolarità del comportamento violento, caratteristica necessaria per essere considerato un reato in base alla Sezione 173.2 del Codice Penale.

¹⁸ Modulo di richiesta dell'ordine di protezione .

viii. **RACCOGLIERE LE DEPOSIZIONI DELLA VITTIMA ED INFORMARLA DEI SUOI DIRITTI**¹⁹

Devono essere fatti alcuni chiarimenti su questo punto perché, se non siamo noi a condurre le indagini preliminari, le deposizioni dovrebbero essere fatte presso la centrale di polizia della Forza di Polizia Nazionale Spagnola (CNP, acronimo in lingua spagnola) o la corrispondente sede centrale della Guardia Civile. Questi Corpi e Forze di Sicurezza dovrebbero quindi seguire il **PROTOCOLLO DI AZIONE DEI CORPI E DELLE FORZE DI SICUREZZA**, che stabilisce le procedure da seguire e il loro contenuto.

In aggiunta i Corpi e le Forze Nazionali di Sicurezza dovrebbero svolgere la Valutazione di Polizia del Rischio (VPR, acronimo in lingua spagnola) che la vittima corre. In questo caso dovremmo accompagnare la vittima alla centrale di polizia e gli agenti di polizia in servizio dovrebbero essere informati dell'accaduto.

ix. **INFORMARE LA VITTIMA SUI SERVIZI DI SOSTEGNO DISPONIBILI E QUANDO NECESSARIO ACCOMPAGNARLA.**

- Servizi Sociali Locali
- Centri della rete Infodona
- Centro Donna aperto 24 ore su 24

x. **SE IL PERSECUTORE NON E' IN ARRESTO, PRENDERE PROVVEDIMENTI PER ARRESTARLO.**

xi. **NEL CASO IN CUI LA DONNA NON VOGLIA RIFERIRE L'ACCADUTO.**

- Se esiste una **prova prima facie** che il reato è stato commesso (Sezioni 153, 171,172, 173.2 del Codice Penale) o siamo stati testimoni oculari: **L'aggressore verrà arrestato.** Al momento della comparizione in aula le prove, quello che abbiamo visto e le dichiarazioni dei testimoni, se ce ne sono, dovrebbero essere presentate con chiarezza. Se la vittima non ha presentato denuncia, sarà posta un'enfasi particolare sulla raccolta di prove: testimoni, rapporti medici, precedenti

¹⁹ I diritti di cui dispone si basano su: diritti conferiti in quanto vittima di un reato (Sezione 771.1, 109 e 110 della Legge sulla Procedura Penale); diritti conferiti in quanto vittima di un reato violento (Legge 35/95 dell'11 dicembre); e diritti conferiti in qualità di vittima di reati di violenza di genere (Legge Organica 1/04)..

verbali di polizia e verbali dei servizi sociali e degli uffici di assistenza alle vittime, se ce ne sono.

- Dobbiamo tenere presente se la vittima ha o meno sporto denuncia: se il verbale è basato esclusivamente su dichiarazioni che in seguito la vittima ha ritirato, esiste solo una remota possibilità che il Pubblico Ministero possa portare avanti il procedimento. Tuttavia se il verbale si basa su altri tipi di prove dell'abuso – ispezioni in loco, dichiarazioni di testimoni, o interventi precedenti, rapporti dei servizi sociali o rapporti medici della vittima etc. - le probabilità che il Pubblico Ministero possa portare avanti il procedimento aumentano. Inoltre anche se il Pubblico Ministero lo archiviasse, la vittima potrebbe utilizzarlo come prova della frequenza del comportamento violento se un giorno decidesse di riferire la sua situazione.
- Se in quel momento non ci sono prove sufficienti per effettuare l'arresto: dovrebbe essere attivato il PROCEDIMENTO CAUTELARE, evidenziando tutti i fatti (deve essere spedita una copia ai servizi sociali locali).

xii. NEL CASO IN CUI LA VITTIMA SPORGA DENUNCIA, DOVREBBE RICEVERNE UNA COPIA.

Quando verrà intrapresa una procedura di separazione legale o di divorzio, il suo avvocato ne avrà bisogno:

f.1.1.1. Informazioni importanti per l'intervento nei casi di violenza:

(per le unità di pattuglia che si occupano di violenza domestica o di genere)²⁰

- ***RIGUARDO ALLA SCENA DEL CRIMINE REGARDING THE CRIME SCENE***
 - **Ispezione in loco**: se la scena del crimine rispecchia fedelmente una possibile situazione violenta (porte, serrature, vetri rotti, oggetti sul pavimento etc.), **preparate un report fotografico** e fate firmare alla vittima il resoconto del report. E' importante informare la vittima che è consigliabile preparare tale report perché potrebbe essere una prova fedele della violenza perpetrata ai suoi danni. Tuttavia se ancora non acconsente a scattare delle fotografie, al momento

²⁰ Creata da GAMA per le unità di pattuglia in servizio.

della comparizione di fronte al giudice gli agenti di polizia dovrebbero almeno descrivere in dettaglio lo stato dell'abitazione all'arrivo delle forze di polizia in servizio.

➤ **RIGUARDO AL COLLOQUIO CON LA VITTIMA**

- In ogni caso **deve** essere fatto **da soli** e ovviamente il presunto aggressore non dovrebbe essere in grado di ascoltare. (Questo **dovrebbe essere riportato nei verbali** insieme al **numero identificativo dell'agente di polizia** che ha condotto il colloquio riservato).
- **Dovremmo** specificare se è il **primo atto violento** o, come nella maggior parte dei casi, se **non è la prima volta**. Se questo è il caso, dovremmo raccogliere quante più informazioni possibili sui precedenti episodi di violenza, trascrivendoli nei verbali come dichiarazioni fatte dalla vittima agli agenti di polizia.
- Se **possiede** dei **certificati medici attestanti lesioni, anche se non sono state considerate lesioni provocate da atti di violenza domestica** (ad esempio, caduta dalle scale o in bagno, o incidente domestico), dovrebbero essere allegati ai verbali. I verbali dovrebbero anche contenere riferimenti ad ogni potenziale precedente denuncia per le stesse ragioni e ogni possibile delibera o sentenza riguardante precedenti episodi (dovrebbe esserne allegata una copia; se ciò non fosse possibile, dovrebbero essere riportati il luogo e la data dei fatti e la forza di polizia intervenuta). Inoltre dovremmo controllare i files della nostra unità per verificare se in passato la polizia locale ha già compiuto qualche intervento.
- Bisognerebbe chiedere alla **vittima** se ci sono persone a conoscenza della sua situazione (parenti, amici). E' consigliabile che testimonino. Dovremmo almeno registrare le loro generalità e numeri di telefono.
- Alla vittima dovrebbe essere chiesto se il presunto aggressore **tiene un'arma** in casa o se possiede il porto d'armi. Se possiede armi e le tiene in casa potrebbero essere sequestrate come misura preventiva. Nel rapporto degli agenti di polizia

deve essere riportata una copia del documento di registrazione dell'avvenuto sequestro dell'arma (Questa è una misura preventiva che dobbiamo adottare in qualità di primi agenti di polizia ad intervenire). Se le armi non sono tenute in casa dovremmo almeno segnalare che l'aggressore le possiede e scoprire dove si trovano, riportandolo nei verbali in modo che il giudice per le indagini preliminari possa ordinarne il sequestro provvisorio qualora lo ritenga appropriato.

➤ **RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLA SCENA DEL CRIMINE**

- **Report dei vicini di casa:** dovremmo individuare tutti i potenziali testimoni che vivono nel quartiere. **Primo**, colui/lei che ha fatto la segnalazione, se la chiamata riguarda la denuncia di un vicino. Dovrebbero essere raccolte informazioni sugli altri residenti dell'edificio. Dovrebbero essere interrogati sull'episodio di violenza in questione, ma anche su quello che hanno notato sul comportamento in generale e sui rapporti interni alla coppia. Dovrebbero essere annotate le generalità di colui che ha segnalato i fatti, mentre **riguardo ai vicini che abitano nello stesso edificio è sufficiente registrare il numero dell'interno in cui vivono**²¹. (Ad esempio: "Il vicino dell'interno 15 ci ha riferito che l'aggressore è spesso ubriaco e che in alcune occasioni ha visto la vittima sull'uscio in lacrime").

➤ **RIGUARDO ALLA SCENA DEL CRIMINE**

- **Il luogo dove è avvenuta l'aggressione:** abitazione condivisa, abitazione della vittima, quella dell'aggressore o di un membro della famiglia o luogo pubblico.
- **Se l'aggressione è fisica, psicologica o entrambe.**
- **Se l'aggressione è avvenuta in presenza di minori** (figli della vittima e dell'aggressore). Se non possiamo stabilire con certezza se hanno assistito al reato, dovremmo almeno riportare che si trovavano in casa al momento dell'arrivo degli agenti di polizia. Bisognerebbe chiedere alla vittima.

²¹ Secondo il Protocollo di Azione dei Corpi e delle Forze di Sicurezza e di Coordinamento con gli Organi giudiziari per la Protezione delle Vittime di Violenza Domestica e di Genere.

- **Se sono state utilizzate armi nel corso dell'aggressione.** In questo caso le armi sono strumenti del reato e dovrebbero essere presi insieme alla persona arrestata.
- **Se l'aggressore aveva un ordine di restrizione che gli vietava di trovarsi in quel luogo.**
- **Le reali parole utilizzate dalla vittima riguardo, per esempio, a minacce, coercizione etc.** dovrebbero essere citate in questo modo: "Se chiami qualcuno, ti uccido.", "Sono stanco di te, commetterò una pazzia...".
- **Lo stato emotivo che osserviamo nella vittima.**
- **Valutazione del rischio:** Se gli agenti di polizia in servizio sono a conoscenza di particolari informazioni che potrebbero indicare un forte rischio per la vittima, queste dovrebbero essere riportate nei verbali. Ad esempio se l'individuo, il suo comportamento aggressivo o la sua dipendenza da qualche sostanza sono noti etc. Nondimeno l'agente di polizia che riceve la denuncia della vittima dovrebbe completare il VPR.

➤ **RIGUARDO ALLA SCENA DEL CRIMINE**

- **Verso il Centro Medico:** due agenti di polizia accompagneranno la vittima al centro medico. Dovrebbe essere visitata in un ospedale o in un centro ambulatoriale anche se non presenta lesioni visibili. Questo perché anche i rapporti che devono essere compilati dai medici secondo il loro protocollo devono riferire dello stato emotivo della vittima; quindi è importante che siano assistite tempestivamente. La vittima ha sempre diritto a riceverne una copia. L'allegato sulle procedure di compilazione stabilisce che, se la vittima è accompagnata da loro, il personale medico possa presentare questo documento alla corte competente sia direttamente sia tramite i Corpi e le Forze di Sicurezza. Secondo logica dovremmo riceverne una copia per l'autorità giudiziaria in una busta sigillata che dovremmo allegare al nostro verbale. Altrimenti il tribunale competente riceverà separatamente il rapporto medico e il verbale di polizia. In alternativa potremmo fotocopiare la copia del rapporto medico dato alla vittima, previo consenso scritto della vittima, ed allegarlo al rapporto.

- **Verso un'altra destinazione:** A volte, anche se l'aggressore viene arrestato, è più sicuro per la vittima trasferirsi per qualche giorno in un altro luogo, dov'è più difficile per lui trovarla (probabilmente sarà rilasciato al massimo entro 48 o 72 ore, anche se con un ordine di restrizione). E' auspicabile consigliarla ed accompagnarla a casa di un parente o di un amico, in modo tale che non rimanga da sola. Se non vuole spostarsi da casa (ad esempio deve prendersi cura di molti bambini, non ha una famiglia o degli amici che la possano aiutare), dovremmo andare a casa con lei ed insegnarle alcune precauzioni per l'auto-protezione (chiudere le porte, non aprire la porta del cortile agli sconosciuti etc) e darle una lista di numeri di emergenza.
- **Quello che la vittima ci riferisce durante l'attesa:** Anche il protocollo di intervento medico stabilisce che questi pazienti riceveranno un trattamento preferenziale. Quindi, se al Centro Medico l'attesa insieme alla vittima diventa troppo lunga, dovremmo ricordare che si tratta di un caso di violenza domestica. Gli agenti di polizia che accompagnano la vittima dovrebbero comparire davanti al giudice e riferire, se importante, cosa ha riferito loro la vittima durante l'attesa. Dato che la pattuglia che è con l'individuo arrestato non sarà in grado di raccogliere molte informazioni, sono i colleghi insieme alla vittima a poter fornire, se rilevanti, molti più dati sui fatti, testimoni etc.. al momento delle comparizione. Questa unità è quella che normalmente effettua le ispezioni in loco (con fotografie, se necessario), redige i verbali dei vicini etc..
- **Fotografie delle lesioni:** Può accadere che lei sia così turbata e nervosa da non voler essere assistita o portata in un Centro Medico. Dovremmo cercare di ottenere la sua autorizzazione per un report fotografico delle sue lesioni. Questo è importante, anche se è redatto anche il rapporto medico. Se le lesioni sono sul viso dovremmo cercare di rispettare la privacy della vittima. L'autorizzazione per il report fotografico firmata dalla vittima dovrebbe essere registrata per iscritto.²²

²² Diritti come vittima di un crimine - diritti come vittima di un crimine violento - diritti come vittima di un crimine di violenza di genere.

- **Il verbale della vittima:** la testimonianza della vittima sarà inclusa nel rapporto e la vittima sarà messa al corrente dei suoi diritti.
- **Richiesta di un ordine di protezione:** dovremmo offrire alla vittima l'opportunità di chiedere un ordine di protezione, specialmente se a casa vivono dei minori, poiché il detto ordine può includere non solo provvedimenti penali (di restrizione), ma anche civili (utilizzo e godimento dell'abitazione coniugale, alimenti, etc.). Questo potrebbe essere importante per la vittima, almeno in via temporanea, fino a quando il procedimento civile è in corso.

f.1.2. PROTOCOLLO DI ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME²³

PROCEDURA STANDARD DI MONITORAGGIO DEGLI ORDINI DI RESTRIZIONE

(Modello di specifici corpi di polizia a protezione e assistenza delle vittime: decentralizzato)

1. Nel momento in cui l'ordine di restrizione arriva all'unità, la vittima dovrebbe essere contattata immediatamente e di persona e, dopo averle comunicato che viene fatto al solo fine di garantire la sua sicurezza, raccogliere quante più informazioni personali possibile. (il primo pericolo si presenterà dopo che sarà sporta denuncia alla centrale di polizia: VPR). Tale verifica dovrebbe essere all'inizio dell'ordine. Successivamente sarà effettuata la Valutazione di Polizia dell'Evoluzione del Rischio (VPER, acronimo in lingua spagnola) per le vittime sotto la nostra protezione.²⁴

2. I dati fondamentali che devono essere raccolti includono, senza restrizioni, il numero di telefono, orari, indirizzi di familiari e quelli più ricorrenti, le scuole dei figli,

²³ Creato da GAMA.

²⁴ "Ordine 10/2007 emesso dal Segretariato di Stato per la Sicurezza, con cui è stato approvato il protocollo per la valutazione di polizia del livello di rischio di violenza contro le donne nei casi stabiliti dalla "Legge Organica 1/04 del 28 dicembre e da ciò la notifica agli organi giudiziari e al Pubblico Ministero", e "Ordine No.n5/2008 emesso dal Segretariato di Stato per la Sicurezza, in emendamento all'Ordine 10/2007 del 10 luglio". Tramite questi Ordini del Segretariato di Stato è stato stabilito un protocollo per valutare il rischio potenziale della vittima tramite una serie di indicatori. A questo scopo sono stati preparati alcuni modelli.

l'ubicazione dell'abitazione, misure di sicurezza; tutti questi dovrebbero essere inseriti in un dossier-riassunto accessibile agli agenti di tutti i turni di servizio.

3. Si dovrebbero chiedere quanti più informazioni possibili sull'aggressore, come il veicolo che guida, i luoghi che frequenta abitualmente e gli indirizzi, unitamente a qualunque informazione riteniamo possa essere necessaria come le caratteristiche fisiche etc. La fotografia dell'aggressore o presunto tale è importante per poter svolgere in modo credibile il monitoraggio e il controllo richiesti dall'autorità giudiziaria.
4. Si dovrebbero raccogliere quanti più dati possibile sulla sentenza, inserirli nel dossier; allo stesso modo, per i presupposti dell'ordinanza: MINACCE, LESIONI, etc, dovrebbe essere preparato un riassunto che ne riporti gli aspetti salienti.
5. La vittima dovrebbe essere informata di tutte le strutture presenti nel luogo in cui vive e alle quali può accedere (Centri Servizi Sociali locali, Centri Donna; se è una immigrata clandestina le dovrebbero essere fornite le indicazioni necessarie per la sua regolarizzazione). E' importante che sia consapevole del suo potenziale diritto a ricevere un dispositivo di assistenza a distanza, e l'agente di polizia dovrebbe raccomandarlo qualora lo ritenga adeguato sulla base del rischio che la vittima corre.
6. Per adempiere le ordinanze del giudice sul controllo e protezione della vittima, dovremmo mantenere con lei contatti regolari, sia di persona che telefonici, con una frequenza proporzionale alla gravità del caso. Questi contatti dovrebbero essere inseriti nel piano di monitoraggio della vittima.²⁵
7. Il modulo personale di ogni vittima dovrebbe contenere, per iscritto, gli aspetti più rilevanti dell'interrogatorio e ogni ulteriore informazione fornitaci che può contribuire alla sua protezione a livello sociale e di polizia.
8. Ogni ulteriore cambiamento nell'ambito del monitoraggio di tale ordine di protezione dovrebbe essere notificata al tribunale di competenza. (la violazione dell'ordine di protezione, cambio di indirizzo etc.). In caso di cambio di indirizzo all'interno della città, dovremmo inviare tutte le relative informazioni ai colleghi incaricati della

²⁵ Il livello di rischio determinerà i principali compiti che dovranno essere svolti a favore della vittima.

sorveglianza. Se si trasferisce fuori dal distretto dovremmo informare i Corpi e le Forze di Sicurezza in carico delle funzioni di sorveglianza e protezione nel luogo in cui si è trasferita la vittima. (dovrebbe essere notificato anche all'Ufficio di Collegamento della Polizia Locale di modo che a sua volta lo possa notificare al tribunale.)

9. In caso di violazione della sentenza o dell'ingiunzione, tramite l'Ufficio di Collegamento dovrebbe esserne spedita una copia per notificare all'Ufficio per la Lotta alla Violenza domestica l'avvenuta violazione e per adottare le adeguate misure. Ad esempio richiedendo al giudice la revoca della sospensione condizionata della sentenza dal momento che, di solito, è subordinata all'astensione di reiterazione di reati e in questo caso è stato commesso quello di "violazione della sentenza".²⁶
10. Una volta completata la procedura di controllo, al giudice che ha richiesto la protezione dovrebbe essere inviato un riassunto delle azioni intraprese per garantire la sicurezza della vittima.
11. Con i Servizi Sociali la comunicazione dovrebbe essere semplice e continuativa.
12. E' importante che le donne con un ordine di protezione in vigore e che non vivono insieme all'aggressore siano informate sul loro diritto di utilizzare un dispositivo mobile di assistenza a distanza in vigore su scala nazionale, dal momento che la maggior parte dei comuni hanno aderito al sistema mobile di assistenza a distanza del Ministero degli Affari Sociali (attualmente, Ministero della Salute e delle Politiche Sociali) tramite la Federazione dei Comuni e delle Province. Valencia ha aderito a questo programma di assistenza a distanza sin dal suo avvio.
13. Per ogni turno ci sarà una persona a cui sarà affidata la chiave di accesso al programma e ai file della vittima, rendendo la presenza di un agente di polizia dell'unità speciale non necessaria.
14. Dovrebbero essere elaborate statistiche riguardanti i profili della vittima e dell'aggressore. A questo scopo la vittima dovrebbe firmare un consenso scritto per

²⁶ Sezione 468 del Codice Penale.

permetterci di inserirla in un database sia a fini di controllo sia per il trattamento statistico dei dati.

Dovrebbero essere elaborate statistiche riguardanti i compiti svolti dagli agenti di polizia. E' difficile illustrare cosa siamo stati in grado di evitare grazie ai nostri interventi di assistenza e protezione. E' più facile raccontare cosa è successo alle vittime dopo che gli eventi non sono accaduti grazie al controllo e all'assistenza condotta dagli agenti posti a sua protezione. La mia esperienza di coordinatore mi ha fatto rendere conto di quanto sia difficile dimostrare l'importanza del nostro lavoro. Cosa sarebbe accaduto se non avessimo fatto tutto questo? Tutti coloro che sono coinvolti in questo campo sanno che preveniamo molti fatti. Questo potrebbe essere un modo.

f.2. Bulgaria

In Bulgaria, i protocolli per la prevenzione della violenza di genere prevedono che l'agente di polizia incaricato emetta, nei confronti del sospettato, un provvedimento di ammonimento orale o scritto che in seguito deve essere approvato dal supervisore dell'agente e archiviato. Tuttavia qualora l'agente sia testimone di un atto di violenza deve intervenire per arrestare l'aggressore.

Alcuni partner hanno riferito che le donne raramente denunciano subito i maltrattamenti; lo fanno solo dopo che hanno subito reiterati episodi di violenza. Riteniamo che un'ammonizione ufficiale senza l'arresto dell'aggressore sia una risposta inadeguata.

HERA
project

f.3. Regno Unito

Il protocollo operativo del Regno Unito si basa su un dettagliato manuale nazionale, pubblicato dall'Associazione dei Capi di Polizia e delle Agenzie, una guida intesa a voler migliorare la ricerca sul fenomeno della violenza di genere. Il protocollo legale stabilisce quali azioni devono essere adottate da ogni membro in ogni fase gestionale del caso:

- Ricevimento della prima telefonata e protocollo delle domande che devono essere poste alla potenziale vittima.

- Prima assistenza (cura della vittima, benessere dei figli e conservazione delle prove).
- Ricerca e sorveglianza da parte degli agenti di polizia.
- Il ruolo degli agenti di polizia appartenenti ai gruppi speciali.
- Procedure per la valutazione del rischio.
- Procedure di pianificazione della sicurezza.
 - Collegamento tra le varie agenzie.
- Ottenimento di ordinanze del Tribunale.

Il protocollo sottolinea l'importanza di adottare misure appropriate non appena inizia l'assistenza della vittima e riconosce la rilevanza ai fini di una gestione di successo del caso, delle misure adottate dal primo agente di polizia che assiste e parla con la vittima. Per le situazioni particolari esistono protocolli a parte che, ad esempio, prevedono l'utilizzo di dispositivi di registrazione digitale al momento della prima assistenza, il prelievo del DNA e delle impronte digitali o lo scatto di foto della potenziale vittima di costrizione al matrimonio.

Buona Pratica 10 (Organizzazione dei corpi di Polizia)

I partner ritengono che la dichiarazione formale dei doveri della polizia in ogni momento o fase del reato sia una buona pratica (dal momento della prima telefonata fino alle successive fasi della protezione). Inoltre si ritiene necessario stipulare accordi di cooperazione e intese tra le varie istituzioni che si occupano della vittima.

HERA
project

g) ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Regno Unito, Romania, Spagna, Lettonia e Italia hanno riferito che la loro polizia è dotata di sistemi per la gestione delle informazioni connesse alla violenza di genere. Invece in Lituania e Bulgaria non esistono database utilizzati esclusivamente per tali questioni. La Lituania è l'unico paese in cui l'attività di informazione relativa alla violenza di genere è svolta dalle ONG.

Il sistema di registrazione lettone opera tramite documenti cartacei. Anche GAMA conserva schede cartacee di ogni vittima, simili a un dossier (specialmente di quei documenti che non sono scannerizzabili) e anche i backup del computer. Gli altri partner conservano le registrazioni in un database.

I partner hanno individuato il seguente problema: il fatto che diverse forze di polizia operino nelle stesse aree geografiche senza condividere il medesimo database; infatti i database sono separati e i corpi di polizia non possiedono l'accesso agli altri.

Buona pratica 1 (Trattamento delle informazioni)

Quando nella stessa area geografica operano simultaneamente più forze di polizia, tutte dotate di poteri per occuparsi delle situazioni di violenza di genere, queste dovrebbero essere dotate di uno strumento per il trattamento delle informazioni che necessitano di essere condivise (un database comune), contenente le informazioni fornite da tutte le forze di polizia. Lo scambio di informazioni tra i vari corpi deve essere semplice e comprendere un feedback da parte di tutti.

g.1. Spagna

In Spagna è stato creato VIOGEN, un database condiviso da tutti i Corpi e le Forze JNazionali di Sicurezza, in cui sono registrate tutte le vittime di violenza di genere che hanno ottenuto un ordine di protezione e in cui è indicato il livello di rischio assegnato ad ogni vittima. I Corpi Locali di Polizia avranno accesso a tale database dopo la firma di un accordo standard tra il Consiglio Comunale e il Ministero dell'Interno, in virtù del quale assumeranno l'incarico di cooperare per la protezione delle vittime di violenza di genere.

Il gruppo GAMA ha fornito informazioni su diversi tipi di database: Un database per la gestione e l'intervento comprendente: luogo dell'intervento, generalità della vittima e dell'aggressore e breve descrizione dell'intervento. Un database per la protezione e la prevenzione in cui sono inserite le vittime che hanno ottenuto un ordine restrittivo e che consiste di: generalità della vittima, dell'aggressore e dei minori. Misure giudiziarie. Profilo criminale e valutazione del rischio per la vittima. Un database per la ricerca che include dati anonimi sulla vittima e l'aggressore (ad esempio nazionalità, età, livello di istruzione, precedenti penali per maltrattamenti) utilizzato a fini di ricerca in virtù di accordi a cui hanno aderito diverse università²⁷.



²⁷ Esempio di modello statistico di profili anonimi della vittima e dell'aggressore riguardanti casi di violenza di genere utilizzati da GAMA a fini di ricerca. Le statistiche sono state prodotte grazie al coordinamento del gruppo e sono state utilizzate dalle unità GAMA della Polizia Locale di Valencia. Come mostrato nelle statistiche dei profili, sono stati raccolti solo dati disaggregati sulla violenza di genere. Inizialmente raccoglievamo tutti i tipi di dati ma l'esperienza ci ha insegnato che se li mischiamo con quelli di altre forme di violenza (violenza domestica in generale), i profili basati sull'età, coabitazione etc. vengono distorti, rendendo tali dati molto meno utili. Per questo abbiamo deciso di disaggregare i dati solo in base ai profili della vittima e dell'aggressore, che rappresentano tra l'80% e il 90% dei casi di violenza di genere con ordini di protezione o restrittivi. Quindi i dati sono abbastanza dettagliati da permetterci, attraverso grafici collegati a fogli Excell di ottenere informazioni su: nazionalità, età, impiego, responsabilità familiari, fedina penale etc., sia sulla vittima che sull'aggressore (questo sarà riportato come esempio nella sezione sulla gestione delle informazioni.)

(31) ESEMPIO DEL MODELLO STATISTICO UTILIZZATO DA GAMA

STATISTICHE ANNUALI DI GAMA SULLE VITTIME		
ORDINI DI PROTEZIONE 2011	TOTALE	GENNAIO
VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PARTNER/EX-PARTNER	0	
VIOLENZA DOMESTICA CONTRO LE DONNE	0	
VIOLENZA DOMESTICA CONTRO GLI UOMINI	0	
ALTRO	0	
ORDINI RICEVUTI NEL 2010	0	0
ORDINI RICEVUTI NEL 2010 con vittime irreperibili		
TOTALE DEGLI ORDINI IN VIGORE TOTAL EFFECTIVE ORDERS	0	
STATISTICHE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE PERPETRATA DA PARTNER/EX-PARTNER STATISTICS ON VIOLENCE AGAINST WOMEN VICTIMS IN PARTNER/FORMER PARTNER RELATIONSHIPS		
NAZIONALITA' DELLA VITTIMA		
Spagnola	0	
ALTRE NAZIONALITA'		
Sudamericana	0	
Africana	0	
Europea	0	
Asiatica	0	
Altro	0	
Straniera	0	0
TOTALE VITTIME	0	
ETA' DELLA VITTIMA		
Meno di 16	0	
Da 16 a 20	0	
Da 21 a 30	0	
Da 31 a 40	0	
Da 41 a 50	0	
Da 51 a 64	0	
65 o più	0	
TOTALE VITTIME	0	
ISTRUZIONE DELLA VITTIMA		
Elementare	0	
Secondaria	0	
Superiore	0	
Sconosciuta	0	
TOTALE VITTIME	0	
RAPPORTO CON L'AGGRESSORE		
PARTNER	0	
CONSORTE	0	
FIDANZATA NON CONVIVENTE	0	
TOTALE	0	0
EX PARTNER	0	
EX CONSORTE	0	
EX FIDANZATA	0	
TOTALE	0	0
TOTALE VITTIME	0	
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DELLA VITTIMA		
LAVORA	0	

RICEVE UN SUSSIDIO	0	
NON LAVORA	0	
STUDIA	0	
FIGLI DELLA VITTIMA		
NESSUNO	0	
UNO	0	
DUE	0	
TRE O +	0	
DA DETERMINARE	0	
TOTALE DELLE VITTIME CON FIGLI	0	0
FIGLI DELLE VITTIME E DELL'AGGRESSORE		
NESSUNO	0	
UNO	0	
DUE	0	
TRE O +	0	
TOTALE	0	0
ASSISTENZA A DISTANZA		
UNITA' DI ASSISTENZA A DISTANZA	0	
NAZIONALITA' DELL'AGGRESSORE		
Spanolo	0	
ALTRE NAZIONALITA'		
Sudamericano	0	
Africano	0	
Europeo	0	
Asiatico	0	
Altro	0	
Straniero	0	0
TOTALE AGGRESSORI	0	
ETA' DELL'AGGRESSORE		
Meno di 16	0	
Da 16 a 20	0	
Da 21 a 30	0	
Da 31 a 40	0	
Da 41 a 50	0	
Da 51 a 64	0	
65 o più	0	
TOTALE AGGRESSORI	0	
ISTRUZIONE DELL'AGGRESSORE		
Elementare	0	
Secondaria	0	
Superiore	0	
Sconosciuta	0	
TOTALE AGGRESSORI	0	
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DELL'AGGRESSORE		
LAVORA	0	
RICEVE UN SUSSIDIO	0	
NON LAVORA	0	
STUDIA	0	
SCONOSCIUTA	0	
TOTALE AGGRESSORI	0	
AGGRESSIONE SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL O DROGHE		
SI	0	
NO	0	

LUOGO IN CUI E' AVVENUTA L'ULTIMA AGGRESSIONE		
Abitazione condivisa	0	
Abitazione della vittima	0	
Abitazione dell'aggressor	0	
Abitazione di parenti e/o altro	0	
Luogo pubblico	0	
TOTALE AGGRESSIONI	0	
DIPENDENZE CONOSCIUTE (AGGRESSORE)		
DROGHE	0	
ALCOL	0	
DROGHE E ALCOL	0	
ALTRO	0	
TOTALE DIPENDENZE DELL'AGGRESSORE	0	0
PRECEDENTI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA		
VITTIMA	0	
AGGRESSORE	0	
DATI SULLE DENUNCE		
Prima denuncia, ma non prima aggressione/minaccia	0	
Prima denuncia e prima aggressione/minaccia	0	
Non è la prima denuncia	0	
DATI SUGLI ORDINI DI PROTEZIONE		
Primo ordine di protezione	0	
Ha già ottenuto un ordine di protezione/restrizione in passato.	0	
INTERVENTO DELLA POLIZIA		
ARRESTI PER VIOLENZA DOMESTICA	0	
ARRESTI PER VIOLAZIONE DELL'ORDINE DI RESTRIZIONE	0	
MISURE PREVENTIVE DI VIOLENZA DOMESTICA	0	



HERA
project

La Spagna ha suggerito la possibilità di creare anche un database per fare “previsioni”, tramite il quale, raccogliendo informazioni sulla vittima e l'aggressore e incrociando i dati di tutti i database, possono essere individuati i casi ad alto rischio e trovati, con le variabili di rischio, quelli con alta probabilità di sfociare in un episodio di violenza di genere (ad esempio situazioni familiari controverse seguite dai Servizi Sociali, dipendenze segnalate dal medico di famiglia, contrasti con i figli segnalati dalla scuola, etc.). **Un database di questo genere permette una rapida identificazione e intervento riducendo in questo modo gli episodi di violenza ed evitando che l'intervento della polizia avvenga nel momento in cui l'abuso sta raggiungendo il momento critico. Questo database, non ancora sviluppato, fa parte di un altro progetto europeo guidato dal Ministero del Governo della Comunità Autonoma Valenciana, di cui è partner anche la Polizia Locale di Valencia. Il progetto si chiama ICEBERG e si occupa del primo intervento nei casi di violenza di genere.**

g.2. Regno Unito

Il Regno Unito utilizza un'applicazione chiamata Niche. Si tratta di un sistema utilizzato per registrare le denunce di reato in corso, gli episodi di violenza domestica, i dossier sui detenuti, i verbali di polizia e un grande numero di incidenti vari. Perciò a differenza della Spagna, non esiste un file specifico sulle vittime di violenza di genere. I documenti, incluse le fotografie, possono essere scannerizzati (ad esempio copie delle ordinanze del tribunale). Il database è accessibile a tutto il personale anche se le informazioni confidenziali possono essere celate. La ricerca può essere condotta per tipologia di episodio violento, luogo, mezzi di trasporto, periodo, numeri telefonici e agenti di polizia che si sono occupati dei casi. Inoltre il Regno Unito ha sviluppato un sistema nazionale per facilitare l'accesso della forza di polizia di una determinata area ai database di altre aree al di fuori del proprio distretto. Questo garantisce che le informazioni locali siano collocate in un database accessibile a tutti.

Nel caso dei database esistenti non è stato registrato nessun input, output o scambio con altre agenzie, ad eccezione della Romania (Unità di Protezione Sociale e del Lavoro) e Spagna (sia grazie a una comunicazione semplice, sia tramite VIOGEN nei casi di collaborazione tra le forze di polizia che operano nella stessa area).

E' difficile per i partner realizzare un sistema di scambio tra le varie agenzie, ma sarebbe la cosa più utile.

h) STRATEGIE DI ASSISTENZA PER EVITARE UNA DOPPIA VITTIMIZZAZIONE

Evitare una seconda vittimizzazione è considerato un aspetto cruciale della gestione dei casi di violenza di genere da parte della polizia; quindi a questo riguardo il Lead Partner suggerisce una serie di accorgimenti che sono stati accettati dagli altri partner e che sono elencati qui di seguito:

Buone pratiche: le strategie di assistenza

- Cura della vittima affidata a un unico agente di polizia.
- Possibilità di fare dichiarazioni in presenza di personale qualificato.
- Stazioni di polizia adeguate (stanza per bambini con giocattoli, stanza privata senza interruzioni).
- Organizzazione della polizia in modo da evitare il contatto visivo vittima-aggressore all'udienza (schermi tra la vittima e il persecutore, videoconferenze).
- Possibilità di recarsi a casa della vittima per redigere la denuncia (portatili e stampanti portatili).
- Fornire alla vittima informazioni esaurienti sul suo procedimento (fasi, situazione procedurale dell'aggressore).
- Possibilità di non indossare l'uniforme regolare in alcuni casi (soprattutto quando si scorta e protegge la vittima)
- Possibilità di utilizzare mezzi di trasporto non identificabili con la polizia
- Adattamento dei programmi della polizia alle necessità della vittima.
- Empowerment della vittima per evitare che l'agente di polizia incaricato di proteggerla le dica cosa fare o non fare. Deve iniziare a prendere da sola le sue decisioni.

i) GESTIONE DELLA PRESTAZIONE

Nei casi di violenza di genere e domestica non è semplice determinare se un intervento ha avuto successo. Una diminuzione degli episodi di violenza può essere interpretata come un successo, nel senso che un numero inferiore di donne sono vittime o che hanno meno paura di sporgere denuncia. Per contro un aumento del numero di denunce potrebbe segnalare il fallimento della polizia nel proteggere le donne o, in alternativa, un aumento della fiducia tra le vittime che considerano adeguato il servizio offerto dagli agenti di polizia.

Questo è un dilemma costante, ma è chiaro che in qualche modo dobbiamo verificare se l'attività della polizia è efficace o meno per poter stabilire come e dove allocare le risorse. Quindi si chiede ai partner di spiegare come misurano il successo o il fallimento di una determinata azione.

Lituania e Lettonia hanno dichiarato di non avere alcun sistema di misurazione della capacità gestionale della polizia nei casi di violenza di genere. Gli altri paesi hanno riferito di produrre statistiche. Nello specifico la Spagna, tramite GAMA, utilizza agende di lavoro in cui sono riportate le attività svolte a protezione delle vittime (vale a dire dati statistici che riflettono il lavoro della squadra: telefonate, visite di persona, colloqui alle centrali di polizia, scorte, attività condotta insieme ai Servizi Sociali). Questo, insieme al numero di episodi di violenza che subiscono le vittime sotto tutela, possono fornirci un quadro del grado di efficacia del servizio fornito.²⁸

HERA
project

³² Esempio di tabella delle attività di polizia svolte da GAMA..

Romania e Regno Unito hanno fatto un resoconto dei sondaggi svolti sul livello di soddisfazione delle vittime rispetto ai servizi loro resi. Nel Regno Unito sono stati condotti in differenti modi:

- i.** A ogni vittima viene consegnata una lettera dall'unità specializzata che contiene tutti i dettagli sui servizi disponibili, insieme ad un modulo che la vittima è invitata a compilare e consegnare al dipartimento centrale per la raccolta e l'analisi.
- ii.** Il giorno prima i membri delle unità di assistenza telefonica telefonano alla vittima chiedendole di raccontare la sua esperienza mentre era assistita dalla polizia.
- iii.** Le associazioni di volontariato conducono interviste sul comportamento delle donne che cooperano con la polizia e restituiscono il modulo alla polizia per un'ulteriore analisi.
- iv.** I report sono raccolti tramite le associazioni di volontariato e il forum delle donne.

Di seguito sono riportati gli indicatori considerati utili per la valutazione delle prestazioni dei corpi di polizia:

- i.** Numero di casi per agente di polizia (Spagna, Romania e Bulgaria).
- ii.** Variazione annuale del numero di casi di violenza (Spagna, Italia, Bulgaria e Regno Unito).
- iii.** Recidività degli aggressori (Spagna, Romania, Bulgaria, Italia e Regno Unito).
- iv.** Riduzione media dell'entità della lesione (Italia)
- v.** Riduzione media del livello di rischio (Italia)
- vi.** Riduzione media del danno (Italia).
- vii.** Tasso di soddisfazione delle vittime (Spagna e Romania).
- viii.** Diminuzione delle tempistiche di attivazione delle vittime
- ix.** Tempo di risposta della polizia.

Evidentemente interpretare i dati comporta alcune difficoltà. Quelli di seguito riportati sono possibili indicatori: il numero di persone arrestate per violenza domestica e di genere (un aumento indica un'efficace attività di polizia); un aumento dei casi deferiti al Tribunale (indica indagini accurate); e un aumento del numero di condanne (indica che le donne si sentono più protette e quindi denunciano gli episodi di violenza). In fine il numero di omicidi all'anno imputabili a violenza di genere e domestica è certamente un indicatore attendibile. In tutti questi casi la buona pratica 1 di cui è stata fatta menzione all'inizio di questo manuale acquista rilevanza: utilizzare una terminologia condivisa.

C'è una chiara esigenza di stabilire una terminologia condivisa in modo che questi dati possano essere analizzati e comparati tra i diversi paesi.

Buona pratica: gestione della prestazione

E' necessario concordare uno strumento di misura che permetta di mettere in luce le pratiche efficaci nella lotta alla violenza di genere e di individuare "cosa sembra andar bene". Questo richiede studi comparativi tra i paesi per ottenere gli indicatori appropriati. Il lavoro proposto dai partner comprende la variazione annuale del numero di casi di violenza, numero di denunce, sondaggi sulla vittimizzazione, recidività, etc.

HERA
project

j) SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE VITTIME

La violenza di genere ha un impatto su tutti gli aspetti delle vite delle vittime, per questo deve essere loro fornita la massima assistenza. Sono stati discussi diversi esempi di buone pratiche in materia di offerta di assistenza alle vittime.

La Lituania ha condiviso l'esperienza dei rifugi per le donne che sono stati istituiti a Vilnius grazie a finanziamenti dell'Autorità Locale. Si tratta di una pratica abituale seguita per mantenere l'anonimato. Questa garantisce che gli aggressori non sappiano dove sono le vittime, che in tal modo vengono protette da ogni potenziale pericolo. Questi rifugi sono destinati esclusivamente alle vittime della violenza di genere e sono stati voluti per richiamare l'attenzione della società su questo problema. Solitamente sono collocati nei pressi delle centrali di polizia per garantirne la sicurezza e scoraggiare i persecutori. A volte invece si trovano vicino alle scuole per tutelare il benessere dei figli.

Gli altri partner hanno riferito di avere rifugi simili, considerati essenziali affinché le vittime possano ricominciare una vita lontano dai loro persecutori.

Nel **Regno Unito** ci sono rifugi temporanei per le vittime; tuttavia l'obiettivo primario è far rimanere le vittime a casa propria per risparmiar loro ulteriori difficoltà; la Spagna concorda con questo principio. Le vittime dovrebbero essere protette meglio a casa in modo da evitar loro la sofferenza causata dall'allontanamento dalla propria casa (dove i figli hanno i loro amici, la scuola; la vittima potrebbe lavorare nella zona etc.). A questo scopo la polizia deve disporre di strumenti legali che consentano di agire in caso di molestie, violazione dell'ordine di restrizione etc.


Il Regno Unito ci ha informato del piano chiamato "Rifugio" che offre un'ampia gamma di misure concepite per far sentire le vittime sicure a casa propria e che può anche prevedere l'installazione di allarmi.

In **Spagna** in ogni caso, anche minore, di violenza, l'aggressore viene arrestato e se il tribunale è convinto che ci sia qualche rischio emetterà un'ordinanza di estromissione. Alle vittime che hanno ottenuto un ordine di protezione viene consegnato da GAMA un foglio con

elencate le misure di auto protezione, alcune delle quali sono descritte in seguito²⁹. Come accennato in precedenza, spesso per il recupero è meglio che le vittime rimangano a casa, ad eccezione delle situazioni ad alto rischio; ma per far questo è necessario che la polizia possa contare su mezzi sufficienti per garantire loro la protezione.

La Lituania ha condiviso lo schema che ha avuto origine in Norvegia dove i centri per le donne offrono assistenza legale gratuita da parte di studenti in giurisprudenza iscritti agli ultimi anni di corso che hanno ricevuto un'ulteriore formazione in diritto penale, di famiglia e civile. Questo è sancito da un accordo stipulato tra il centro e l'università locale. Per far conoscere questo servizio alle donne, negli ospedali, nei rifugi e nelle centrali di polizia sono distribuite brochure informative e vengono utilizzati anche annunci sui giornali.

Preventing secondary victimisation is considered a key issue in the police management of gender-based violence; therefore, the leading partner suggests a series of issues in this regard, which are accepted by the other partners and are listed below:



The logo for the HERA project features a stylized, light blue silhouette of a woman's profile facing right. The silhouette is composed of thick, rounded lines. Below the silhouette, the word "HERA" is written in a large, bold, light blue sans-serif font. Underneath "HERA", the word "project" is written in a smaller, lowercase, light blue sans-serif font.

²⁹ Modello di foglio riportante le misure di auto protezione.

FOGLIO MISURE DI AUTO-PROTEZIONE SELF-PROTECTION

SEI IN POSSESSO DI ORDINE RESTRITTIVO, IL CHE SIGNIFICA CHE L'ACCUSATO/IL COLPEVOLE/IL CONDANNATO:

Non può intenzionalmente avvicinarsi a una distanza inferiore a _____ metri;

Non può mettersi in contatto con te (tramite sms, telefonate o terze persone) ;

Ogni altra situazione è considerata una violazione dell'ordine restrittivo e tu divi immediatamente riferire l'evento al tuo ufficiale di polizia assegnato;

- SE SI AVVICINA A TE, recati immediatamente in un luogo pubblico dove ci sono persone che possono eventualmente aiutarti, e chiama i numeri di emergenza o il tuo ufficiale di polizia assegnato;
- NON LO CHIAMARE, NON STARE CON LUI (nemmeno per una chiacchierata), NON INVITARLO A CASA, NON ANDARE A CASA SUA;
- Appena ti viene riconosciuto il diritto a risiedere nella casa coniugale, CAMBIA SUBITO LE SERRATURE;
- PER QUANTO POSSIBILE STAI VICINO A PERSONE FIDATE E A CONOSCENZA DELLA TUA SITUAZIONE;
- NON PRENDERE LE STESSE STRADE, ALLE STESSE ORE, FREQUENTATE DA LUI, se possibile;.
- SE DEVI PARLARE CON LUI, CHIEDI PRIMA AL TUO UFFICIALE DI POLIZIA ASSEGNATO e tramite il tuo avvocato, il tribunale deciderà le modalità del vostro incontro.
- SE BUSSA ALLA TUA PORTA, NON APRIRGLI. Chiama immediatamente I numeri di emergenza.
- PORTA SEMPRE CON TE UNA COPIA DELL'ORDINANZA RESTRITTIVA.
- PORTA SEMPRE CON TE UN TELEFONO CELLULARE

Il Centro Donne di Kaunas gestisce un programma indirizzato agli aggressori, in particolare a coloro che hanno espresso la loro volontà di cambiare. Il Centro viene anche considerato come una forma di protezione per le donne. E' in atto un dibattito sul ruolo dei programmi per tossicodipendenti. Quello che è certo per i paesi partner è che questi programmi devono essere affidabili ed avere una certa durata. Lavorare sul comportamento dei tossicodipendenti potrebbe rivelarsi fondamentale al fine di proteggere le vittime.

In Gran Bretagna, ai condannati ai lavori per la comunità può essere richiesto di partecipare ad un programma integrato sulla violenza di genere gestito dai Servizi Sociali. La durata è solitamente di due anni. Si tratta di un programma di gruppo per rei condannati, incentrato sul concetto di abuso e sul controllo della propria forza. I trasgressori sono tenuti a parlare apertamente dei loro atti di violenza e ad ascoltare le esperienze degli altri. E' stato dimostrato che questi corsi aiutano i colpevoli di abusi a prendere coscienza dell'impatto della violenza causata, a prendersi la colpa delle loro azioni, e, infine, a frenare il loro comportamento violento. Il corso tratta sia abusi fisici che psicologici. La vittima ha spesso un ruolo importante nella riabilitazione del suo partner, sempre tenendo conto dei suoi bisogni, i quali sono di maggiore importanza. Se la vittima e l'aggressore sono ancora in contatto, alla vittima viene chiesto di fornire regolarmente informazioni, che contribuiranno alla riabilitazione del colpevole. La sicurezza di tutte le donne e bambini è fondamentale, e il successo del programma dipende dall'assenza di eventi violenti.

C'è anche un programma più breve indirizzato al concetto di "relazione sicura". Alcune Organizzazioni di volontariato, come "STOP", nella città di Leeds, hanno svolto simili lavori in forma di volontariato assieme ai non-condannati. Inoltre, la conferenza sulla valutazione del rischio per le donne ha affrontato il tema di come trattare il comportamento dei trasgressori, concentrandosi su programmi più rigidi volti a porre fine all'abuso di droghe e alcool. Questo è legato al concetto di gestione dell'integrazione dei delinquenti, in base a cui gli enti lavorano insieme per affrontare le ragioni di tali comportamenti criminosi.

In Spagna, ci sono programmi di trattamento per tossicodipendenti che, pur su base volontaria, in alcuni casi fungono da sostituto alla detenzione. Uno dei programmi più impegnativi attualmente in vigore a Valencia è il programma CONTEXTO, della durata di circa due anni, e che si concentra sulle cause alla base del comportamento violento (ruoli

erroneamente scelti, mancanza di abilità sociali, scarsa empatia, bassa resistenza all'ansia e alla frustrazione, ecc).

Buona Pratica 1 (Assistenza alle vittime)

Si deve formare una rete di rifugi temporanei (pubblici e privati) per consentire alla vittima, in situazioni altamente rischiose, di lasciare la casa, ma nel frattempo andare avanti con la sua vita con un relativo livello di sicurezza (lavoro, scuola, cura dei bambini, ecc.) Tuttavia, si crede possa essere più conveniente per il recupero delle vittime che queste rimangano a casa propria. A tal fine, la polizia dovrebbe dotarsi di risorse necessarie alla più totale protezione delle vittime (leggi appropriate contro le molestie, carcere per chi le ordina, parziale o totale indennità pubbliche per garantire la sicurezza dell'abitazione(porte blindate, impianti di allarme, chiusure delle finestre, ecc) .

Buona Pratica 2 (Assistenza alle vittime)

Trattamento e riabilitazione dei trasgressori devono essere considerati come modi per reinserire la persona e proteggere le vittime e allo stesso tempo. I programmi devono essere affidabili e durare per una certa lunghezza di tempo.

Il progetto che abbiamo già citato ICEBERG è finalizzato alla prevenzione primaria e coinvolge i seguenti partner: Bulgaria, Francia, Regno Unito e Spagna. Il programma mira a sviluppare un metodo di lavoro comunitario, in modo da coinvolgere gli stessi vicini di casa, così che possano fornire assistenza alle vittime e migliorare l'identificazione e la segnalazione dei casi prima che questi si aggravino. L'apporto notevole di questo progetto è racchiuso nella frase: ANNUNCIARE PIUTTOSTO CHE DENUNCIARE. Ci si concentra su come aiutare le donne nel difficile processo di denuncia dando loro un sostegno sufficiente in modo che possano procedere nelle varie fasi senza desistere per paura, colpa, pietà, o qualunque sentimento tipicamente sentito dalla vittima.

Tutti I partner hanno confermato di possedere ua linea telefonica nazionale di pronto intervento e un sito web informativo per le vittime.

- In **Gran Bretagna**, questi contatti sono gestiti da enti di volontariato e di supportyo alle donne. Il servizio di assistenza telefonica è rivolto ai membri di comunità

minoritarie, come nel caso di coppie gay/lesbiche, vittime di nazionalità cinese o uomini e donne con difficoltà di apprendimento.

- **Spagna** ha una linea telefonica di emergenza per donne vittime di violenza completamente confidenziale (Tel: 016). Questa linea è a disposizione delle vittime o di chi sia a conoscenza di casi a rischio. Tutto ciò che viene riferito è altamente confidenziale e il numero di telefono non appare nelle bellette e vengono automaticamente cancellate dal registro delle chiamate effettuate. Alle chiamate, esperti professionisti del settore rispondono in diverse lingue: spagnolo, inglese, francese, catalano, galiziano, Basco, ecc.
- In **Lituania**, dal 2004, gli utenti possono contattare un numero di telefono istituito per le vittime di violenza di genere, e fondato dal Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
- In **Lettonia**, ci sono circa cinque linee telefoniche gestite da diverse ONG. L'unità di crisi è disponibile 24/24 ore, sette giorni a settimane fornisce supporto psicologico, consulenza ed assistenza in tutto il paese.. Nel gennaio 2005, il centro di ricerca per la donna ha creato una nuova linea telefonica gratuita.
- In **Bulgaria**, la Animus Association opera tramite numero telefonico ogni giorno, 24/24 ore. Anche la **Romania** offre diverse linee telefoniche

Buona Pratica 3 (Assistenza alle vittime)

Istituire una linea telefonica di assistenza alle vittime, familiare e operatori del settore, attiva 24/24. La linea dovrebbe essere finanziata da fondi pubblici, a prescindere dai prestatori di servizio (ONG, personale assunto, ecc.) Gli operatori devono essere esperti di violenza di genere.

j.1.ASSISTENZA TECNOLOGICA ALLE VITTIME

E' stato chiesto ai paesi partner di fornire informazioni sugli strumenti tecnici utilizzati per proteggere le vittime. Romania, Lituania, Lettonia e Italia hanno riferito di non possedere tali dispositivi al momento.

- **La Spagna** si avvale di due strumenti tecnologici a supporto delle vittime
 - **Telefoni cellulari GPS** are a disposizione di qualsiasi vittima di violenza di genere che risponda a due condizioni fondamentali: che non viva con l'aggressore e che sia in possesso di una ordinanza restrittiva. Questo mezzo permette alle vittime di:
 1. Avere a disposizione assistenza sociale 24 ore al giorno, e di poter chiamare gli operatori a qualunque ora e di poter chiedere informazioni su eventuali problemi che possono preoccupare. Gli operatori sono esperti qualificati in campo sociale o psicologico e con esperienza nella violenza di genere
 2. In qualsiasi situazione di pericolo, le vittime possono spingere un tasto di emergenza che attiva un sistema di intercettazione in grado di permettere all'operatore di ascoltare cosa sta succedendo e riferire immediatamente all'unità di emergenza. Inoltre, il GPS localizza la sua posizione, e invia il segnale ai corpi di polizia.
 - **Braccialetto** per aggressori soggetti a ordini restrittivi:
 1. Questo piano venne avviato dal Ministero della parità nel mese di luglio 2009 ed è ancora in vigore. Nell'ambito del piano, sono stati distribuiti 3000 braccialetti GPS ai tribunali competenti. Attraverso un ordine del tribunale, il giudice può obbligare l'imputato di indossare uno di questi braccialetti.
 2. Qualora questi si avvicinano alla vittima viene inviato un segnale di allarme sia alla vittima (per avvisarla), sia alla stazione di polizia, indicando la sua posizione. In caso l'aggressore lo tolga, l'allarme si attiverà immediatamente, e questa verrà considerata una violazione del suddetto provvedimento giudiziario.


- In **Gran Bretagna**, diversi sistemi offrono supporto tecnico a protezione delle vittime:
- Nell'ambito del *Sanctuary Plan*, il governo fornisce assistenza alle vittime permettendo loro di rimanere a casa. Le misure prese includono: blocco delle finestre, cassette delle lettere ignifughe, ecc.. Inoltre, in alcuni casi viene installata una telecamera all'interno della casa della vittima in modo che, quando lei non è in casa e l'aggressore sia in zona, un avviso venga inviato ai centri operativi delle autorità locali o, in situazioni ad alto rischio, direttamente alla polizia. Queste telecamere segnalano, in caso il veicolo dell'aggressore si trovi nei paraggi, violando l'ordinanza del tribunale ed entrando nella zona di residenza dove vive la vittima. Le registrazioni possono essere anche utilizzate come prove.
 - In aggiunta a questo, in Gran Bretagna vengono consegnati telefoni cellulari a donne che non ne siano in possesso così da permettergli di poter chiamare i numeri di emergenza, qualora necessitino di assistenza. Una compagnia inglese distribuisce un servizio simile al braccialetto spagnolo. In questo viene assegnato un piccolo sistema di allarme GPS che la vittima può portare con sé ovunque vada. Quando questo viene premuto, l'ingegno si attiva, inviando un allarme direttamente alla unità di controllo della compagnia.. l'allarme localizza la vittima e permette di seguire in diretta cosa succede. In caso di assalti, l'operatore avverte la polizia immediatamente.
 - La **Gran Bretagna** attualmente usa "headcams" (videocamere) per raccogliere testimonianze da luoghi dove si sono registrati casi di violenza. Si tratta di piccole telecamere che gli ufficiali di polizia spesso nascondono sulla loro testa o in qualche parte del loro corpo. Tutto viene registrato in un piccolo hard disk. Ad esempio: il comportamento della vittima e dell'aggressore, se presente; le prime deposizioni della vittima, le lesioni, i danni alla proprietà, le prove di qualsiasi atto di violenza; le testimonianze dei testimoni, e qualsiasi dichiarazione pertinente effettuata dall'aggressore. La registrazione consente di

ottenere una confessione del reato da parte l'aggressore mentre lui crede si tratti di un semplice colloquio.³⁰

Queste videocamere forniscono ai Tribunali prove eccellenti di colpevolezza, senza coinvolgere la vittima.

Buona Pratica 4 (Assistenza alle vittime)

Strumenti tecnologici a supporto dei corpi di polizia sono considerati molto utili al fine di assistere le vittime, e permettere loro di continuare la loro vita quotidiana, aumentando il livello di sicurezza. Questi mezzi, uniti all'attuazione di misure di auto protezione raccomandate dagli ufficiali di polizia responsabili sono essenziali alla sicurezza delle vittime



The logo for the HERA project features a large, stylized, light blue graphic of a person's head and shoulders in profile, facing right. Below this graphic, the word "HERA" is written in a large, bold, light blue sans-serif font, and the word "project" is written in a smaller, lowercase, light blue sans-serif font directly underneath it.

³⁰ Sotto l'ordinamento spagnolo è difficile ottenere questo genere di prova, a meno che l'autore del reato sia stato precedentemente avvertito che le sue dichiarazioni verranno registrati. Anche in caso si scattino foto in casa per certificarne lo stato in seguito ad una aggressione, è necessaria di autorizzazione da parte del residente (di solito la vittima).

k) POLITICHE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI CORPI DI POLIZIA

Lituania e Lettonia riferiscono che i loro agenti di polizia sono particolarmente addestrati in materia di violenza di genere.

La Bulgaria, ha sottolineato che parte del piano del Ministero dell'Interno riguarda l'istituzione di adeguati corsi di formazione professionale dei corpi di polizia in materia di violenza di genere. Al momento qualche ONG ha condotto alcuni corsi di formazione. Il partner ha sottolineato la volontà di fissare programmi di formazione sostenuto dallo Stato.

In **Romania**, Il Ministero degli Interni e del Lavoro, l'Unità per la Sicurezza Sociale e alcune ONG forniscono corsi di formazione gestiti dai corpi di polizia. Questi durano sei mesi e tutti i membri dello staff sono tenuti a partecipare. La formazione è permanente e aggiornata.

Spagna. La Spagna adotta due livelli di formazione: uno per tutti gli agenti di polizia e uno per il team di specialisti. Tutto il personale riceve le prime 20 ore di formazione generale presso l'Accademia di Polizia. In seguito, il personale che andrà a formare l'unità speciale dovrà seguire una serie di corsi di aggiornamento di 40 ore all'anno, che possono essere effettuate durante le ore lavorative.

La formazione avanzata è predisposta dagli ufficiali di UPAP e da team di specialisti quali il gruppo GAMA. Questo training è di importanza fondamentale, per tenere gli agenti di polizia specializzati costantemente aggiornati sulle leggi e i protocolli. Corsi psico-sociali sono un importante elemento della formazione, aiutando la polizia a supportare al meglio le vittime, e fornendogli una maggiore comprensione del significato e delle conseguenze di questa grave piaga. Ci sono poi corsi mirati a temi specifici, quali i disabili, immigrazione, donne tossicodipendenti, ecc..Alcuni di questi corsi vengono gratuitamente offerti alla polizia da parte delle istituzioni e delle ONG.

Il partner spagnolo raccomanda di sfruttare la piattaforma Web-pol, creato sotto l'egida di un progetto europeo per condividere "online" e tramite "e-learning" corsi di formazione sulla

violenza di genere, in modo che tutti i partner possano condividere tra loro le buone pratiche in modo attivo e dinamico.

In Gran Bretagna viene attuato un analogo processo formativo strutturato a due livelli. Tutto il personale riceve otto ore di formazione sulla violenza domestica. Il tema viene integrato anche con altri soggetti come, ad esempio, le aggressioni). I corsi vengono organizzati ogni 10 settimane.

Questo programma può coprire una vasta gamma di questioni e di procedure legali, tra cui la violenza di genere. Inoltre, i funzionari specializzati appartenenti al gruppo di protezione devono seguire un corso di formazione che copre vari argomenti legati alla violenza di genere, quali l'abuso di minore, la valutazione dei rischi e la difesa degli adulti vulnerabili.

In particolare, la formazione degli specialisti include linee guida su come condurre colloqui, video e presentazioni con persone vulnerabili.

I partner concludono che sono diversi i settori che richiedono specifiche competenze da parte della polizia e che queste sono fondamentali al fine di rispondere adeguatamente al problema della violenza di genere. Questi includono:

- i.** La comprensione della natura del fenomeno e l'analisi delle sue cause al fine di raggiungere una migliore consapevolezza e conoscenza di questo tipo di reato
- ii.** Le difficoltà e le pressioni che scoraggiano la vittima dal denunciare il fatto, (paura di perdere la casa, timore per i propri figli, dipendenza economica paura di nuovi attacchi).
- iii.** Difficoltà specifiche delle vittime, dovute a diversi fattori di natura vulnerabile immigrazione, disabilità o tossicodipendenza ecc..
- iv.** Esperienza in material di violenza di genere e il coinvolgimento di minori, i quali sono vittime indirette della violenza .E' importante utilizzare un metodo d'azione appropriato per coinvolgerli senza ferirli.

- v. Fornire alle vittime una completa informazione su procedure e leggi in merito alla violenza di genere.
- vi. Seguire i protocolli in ogni fase, dalla prima chiamata ricevuta dalla vittima fino al conseguente arresto dell'aggressore, la protezione della vittima e dei suoi bambini, ecc..
- vii. Imparare a come proteggere e preservare diversi tipi di prove (ad esempio fotografie, testimonianze, ecc..) La presentazione delle prove in fase di procedimento legale della parola consiste generalmente della parola di una persona contro l'altra, quindi è importante proteggere le fonti.
- viii. Imparare a valutare ogni rischio potenziale per la vittima, e a come condurre, interpretare e implementare i sistemi di sicurezza.
- ix. Imparare come aiutare le vittime che rifiutano di denunciare un caso di violenza.
- x. Conoscere i servizi di supporto locale e le procedure di riferimento (ad esempio case di accoglienza, aiuto finanziario, ecc..).
- xi. Gestione degli aggressori.

Buona pratica (Training)

La gestione dei casi di violenza di genere richiede una formazione specializzata in grado di fornire un servizio adeguato. I contenuti della formazione devono essere adattati alle circostanze particolari di ciascun paese. Come regola generale, tuttavia, è bene tenere in mente che quello che stiamo affrontando è un problema globale, per cui gli agenti di polizia speciali dovrebbero conoscere questa materia nelle sue tre importanti dimensioni: sociale, legale e di attività di polizia, e fornire assistenza totale alle vittime, diretta o comunque sapendo rinviare la vittima alla struttura di servizio pertinente.

I) CONCLUSIONI FINALI SULLE TRE AREE DI INTERVENTO

Dopo aver discusso le pratiche di polizia stabilite dai paesi partner in tutti i settori analizzati, vorremmo concludere questo manuale di **linee guida che riteniamo più adeguate , dal punto di vista dei corpi di polizia in relazione alle tre fasce di prevenzione, intervento e protezione delle vittime**

- **PREVENZIONE:**

- **Gli agenti di polizia responsabili devono far parte di un team di specialisti: Organizzazione di colloqui e incontri di sensibilizzazione rivolti a gruppi diversi (ONG, scuole, gruppi professionali, ecc.)**

PERCHE' SI TRATTA DI UNA BUONA PRATICA?

Perché può consentire la diagnosi precoce di situazioni di violenza che, spesso, nemmeno la vittima è in grado di identificare.

Perché consente, inoltre, di fornire gli strumenti necessari per uscire dalla situazione di violenza (informazioni sulle risorse specifiche), rispondendo così a molte domande che le vittime potrebbe voler chiedere, ma non osano farlo.

Infine, riteniamo che permetta una maggiore riconoscimento del funzionario di polizia quale come il professionista e figura di riferimento per questo genere di reati.

- **INTERVENTO:**

- **Crediamo che l'intervento debba seguire due parametri: la vittima e l'aggressore. Perciò abbiamo bisogno, se possibile, che la polizia divida il suo raggio d'azione in due aree: vittima e aggressore**

PERCHE' SI TRATTA DI UNA BUONA PRATICA?

Perché il team ufficiale di specialisti a conoscenza del caso e della la situazione della vittima, possa assisterla nel quotidiano, perché potrebbe essere necessario restare al suo fianco e accompagnarla ovunque (servizi sanitari, stazioni di polizia, tribunali,

ecc.) Questo per evitare che la vittima si senta sola e per farle sentire che le istituzioni la sostengono, fin dall'inizio, nella difficile decisione di depositare una denuncia contro il suo partner. Un'altra pattuglia andrebbe incaricata di seguire l'aggressore dell'autore del reato. Successivamente, e prima che il reato venga portato in tribunale, gli agenti coinvolti nel caso, presenteranno la loro deposizione.

In casi estremamente gravi di violenza, la messa a fuoco per noi deve essere la vittima e non l'aggressore. Una volta arrestato, l'autore del reato non è più un problema, ma quelli della vittima continuano, quindi dobbiamo restare al suo fianco tramite consulenza e sostegno.

- **Il primo intervento pone le basi per tutti i procedimenti giudiziari successivi, ed è per questo che riteniamo indispensabile esso venga effettuato da funzionari specializzati in materia.**

PERCHE SI TRATTA DI UNA BUONA PRATICA?

Agenti specializzati che conoscono i dettagli del processo e il *know how* per differenziare il materiale informativo e liberarsi di quello meno rilevante o totalmente immateriali, impedisce ulteriori sofferenze alla vittima e le permette di avere a disposizione informazioni reali su tutto quello che sta succedendo a partire dal momento della denuncia, poiché l'ufficiale di polizia è in grado di informare debitamente la vittima .

- **Al primo intervento della polizia, durante la deposizione della vittima, bisogna effettuare una prima valutazione dei rischi. A tal fine, possono essere sottoposte una serie di questioni oggettive per fornire una prima valutazione del rischio.**

PERCHE' SI TRATTA DI UNA BUONA PRATICA?

Aiuta gli ufficiali di polizia ad avere una base oggettiva per la valutazione del rischio. Anche se saranno loro a fare la valutazione finale, può servire come linea guida per un controllo incrociato di parametri e per ottenere un risultato preliminare.

- **Va sviluppato un sistema di protezione della vittima veloce (ordine di protezione) che comprenda misure civili e penali in a duplice procedura.**

PERCHE' SI TRATTA DI UNA BUONA PRATICA?

Perché, attraverso un rapido processo, condotto da un giudice □- di solito il giudice □in carica-, possono essere risolti in maniera spedita temi di importanza vitale, come ad esempio la sicurezza della vittima e dei figli sotto la sua custodia.

- **PROTEZIONE:**

- **Assegnare alla vittima un ufficiale di polizia responsabile della protezione. Questo ufficiale sarà responsabile anche della valutazione e dell'evoluzione del rischio.**

PERCHE SI TRATTA DI UNA BUONA PRATICA?

Assegnando un singolo ufficiale a ciascun caso, la vittima non subirà ulteriori dati dalla difficoltà di dover ri-raccontare la propria storia ogni volta che si presenta un problema in relazione all'evento segnalato.

- **Preparare un dossier personale per ciascuna vittima (con dati quali indirizzo, numero di telefono della vittima e dei suoi parenti, la scuola frequentata dai figli, misure protettive in atto, luoghi frequentati dall'aggressore, veicoli utilizzati dalla vittima, fotografie, breve storia del caso, profilo criminologo).**

PERCHE' E' UNA BUONA PRATICA?

Possedere questi dati ci permette di proteggere meglio la vittima, e di essere reattivi in casi di gravi violenze. Inoltre, qualora l'ufficiale responsabile fosse assente, è comunque possibile, grazie al riassunto della casistica, adottare le misure necessarie senza provocare alla vittima nuova sofferenza.

- **Dovremmo avere il contatto telefonico della vittima per arrivare a sapere come sta andando la situazione e rinvii del monitor nella sfera sociale.**

PERCHE' SI TRATTA DI UNA BUONA PRATICA?

Non dobbiamo aspettare che la vittima ci chiami, piuttosto, dobbiamo agire con attitudine proattiva e continuare a monitorare costantemente il caso. Questo ci permette di monitorare ed essere aggiornati e pronti agli eventi.



Hera
project

3. BIBLIOGRAFIA

a) SPAGNA

Organic Laws

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Vid. Arts 147.1 en rel. a 23; 148.4 y 5; 153; 171,172,173; 468.2 en rel. a 48; 620.2)
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.

Ordinary laws

- Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
- Ley 30/95 de 11 de Diciembre de Ayuda y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual". BOE 1995.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE 2010.

Royal Decrees

- Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica. DEROGADO
- Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo, por el que se establecen el rango y las funciones de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la

Mujer, prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. DEROGADO

- Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica. DEROGADO POR RD 95-2009.
- Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (Desarrollado en Orden Jus/242/2009).
- Real Decreto 557/2011, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”. (Proceso para regularización de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.)

Ministerial Orders

- ORDEN JUS/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo.
- ORDEN INT/1911/2007, de 26 de junio, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal «Violencia doméstica y de género», en el Ministerio del Interior.

Instructions

- Instrucción de 18-12-2009, conjunta, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y de la Dirección General de Inmigración, sobre aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, en materia de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a favor de la mujer extranjera víctima de violencia de género.
- Instrucción nº 5/2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la Instrucción 10/2007, de 10 de julio.

- Instrucción nº 14/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica la Instrucción 10/2007, de 10 de julio.
- Instrucción número 10/2007 y 5/08 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos judiciales y al Ministerio Fiscal”.
- Anexo a la instrucción nº 10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad – Protocolo valoración nivel riesgo (Versión modificada por Instrucción 5/2008 SES
- Instrucción número 11/2006 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el nuevo modelo de solicitud de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica.
- Modelo de solicitud de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica.
- Instrucción número 2/1998 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre adopción de medidas relativas a la prevención, investigación y tratamiento de la violencia contra la mujer y asistencia a la misma.

Resolutions

- RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de seguridad, por la que se deja sin efecto la Instrucción 14/2005 sobre actuación en dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular. Instrucción SES 14-2005 sustituida por Instrucción conjunta DGPYGC y DGI de 18-12-2009.

Circulars

- Circular nº 4/2005 de la Fiscalía General del Estado relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
- Circular 1/05 de la Conselleria de Sanidad regulando los trámites oficiales e impresos a cumplimentar para casos de violencia doméstica y de género.

Protocols

- RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se acuerda la publicación del “Protocolo de Actuación para la Implantación del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas de Alejamiento en materia de Violencia de Género” y se ordena la elaboración de las normas técnicas de desarrollo del mismo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- Protocolo de Actuación y Coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados ante la Violencia de Género regulada en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género.
- Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. (13 marzo de 2006)
- Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género actualizado y conforme a la Ley Orgánica 1/2004.
- Protocolo para la implantación de la Orden de las víctimas de Violencia Doméstica.

Institutional Declaration.

- Declaración Institucional del Pleno del Congreso de los Diputados sobre la violencia de género.
- Declaración Institucional del Pleno del Senado sobre la violencia contra las mujeres.

Provisional Rules on Police Conduct.

- Normas provisionales sobre actuación policial para la aplicación de las órdenes judiciales de alejamiento y protección a las víctimas de la violencia doméstica - NOVIEMBRE 2003.

Models

- Modelo anotación procedimientos de violencia doméstica sentenciados - CONFORME Orden Jus-242-2009.
- Modelo de solicitud de orden de protección (<http://migualdad.es>).
- Modelo nota incoación, apertura y cancelación procedimientos penales VD - CONFORME Orden Just 242-2009.

Other bibliographical referents

- La tutela judicial de la violencia de género. Martínez García, Elena. Publicación: Portal Derecho, S.A. 01/2008.
- Código de violencia de género: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y sus complementarias anotado y concordado jurisprudencialmente. Martínez García, Elena. Publicación: Editorial Tirant lo Blanch, S.L. 01/2009.
- Protocolos sobre violencia de género. Yagüe Ribes, Ana Isabel. Martínez García, Elena, Gómez Villora, José María. Publicación: Editorial Tirant lo Blanch, S.L. 01/2009.
- Estudios sobre Ciencias de la Seguridad. Policía y seguridad en el Estado de Derecho. Editorial Tirant Lo Blanch. 2011. ISBN 978-84-9004-355-4. Coordinadores: Vicenta Cervelló Donderis y Francisco de Antón y Barberá. Capítulo: "CREACIÓN DE GRUPOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO EN LAS POLICÍAS LOCALES". Autora: Estefanía Navarrete Ibáñez. Inspectora Policía Local de Valencia (Coordinadora operativa del Grupo de Atención a los malos tratos GAMA).
- Monográfico de la Excelentísima Diputación de Valencia (Área de formación) dedicado a temas relacionados con la Policía Local (AÑO 2006). Coordinadora y Autora: Estefanía Navarrete Ibáñez. Capítulo: "DELITOS CONTRA LA MUJER ASPECTOS JURÍDICOS Y POLICIALES".

b) REGNO UNITO

Atti:

- Crime and Disorder Act 1998.
- Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004.
- Protection from Harassment Act 1997.
- Family Law Act of 1996.
- Crime and Security Act 2010.
- Criminal Justice Act 2003.
- Children Act 1989.
- Female Genital Mutilation Act 2003.
- Sexual Offences Act 2003.
- Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999
- Offences Against the Person Act 1861

Pubblicazioni:

- HM Government: Call to End Violence Against Women and Girls: Action Plan 2011.
- HM Government: The Right to Choose – Multi Agency Statutory Guidance for dealing with Forced Marriage;
- HM Government: Improving services for women and child victims of violence The Department of Health Action Plan;
- HM Government: Multi Agency Practice Guidelines: Handling Forced Marriage 2009;
- HM Government: Forced Marriage and Learning Disabilities: Multi-Agency Practice Guidelines 2010.
- HM Government Working Together to Safeguard Children 2010;
- HM Government: Multi Agency Practice Guidelines: Female Genital Mutilation 2011.
- National Policing Improvement Agency (NPIA): Guidance on Investigating Domestic Abuse 2008.

- NPJA: Guidance on Investigating Stalking and Harassment 2009.
- NPJA: Guidance on Investigating and Prosecuting Rape 2009.
- Association of Chief Police Officers: Honour Based Violence Strategy 2008.
- ACPO Guidance for Police Officers and Staff as Victims of Domestic Abuse 2007.
- Crown Prosecution Service: Guidance on Prosecuting Cases of Domestic Abuse.
- CAADA (Coordinated Action Against Domestic Abuse): MARAC Guide 2009: From Principles to Practice.

c) ROMANIA

- The Romanian Government Program – 2011.
- The Program of National Interest: „Interventions in cases of domestic violence”.
- The National Program: „The Program for victims of domestic violence”.
- The Romanian Penal Code.
- Law 217 / 2003: ” To prevent and combat domestic violence”.
- Order nr.384 / 306/993 - 12.07.2004 – Ministry of Labour, Family and Social Protection: “Approving the procedure for cooperation in preventing and monitoring domestic violence cases”.


d) BULGARIA

- PROTECTION AGAINST DOMESTIC VIOLENCE ACT. Promulgated, State Gazette, issue 27 of 29 March 2005.
- PENAL CODE, Publication State Gazette No. 26/02.04.1968, in force as of 01.05.1968.
Last amendment SG No. 32/27.04.2010, in force as of 28.05.2010, SECTION II, Bodily Harm, art 130/1, 2, 3; 131/1; 132; 144/1; 145; 146; 147; 148; 129; 134; 133
- MINISTRY OF INTERIOR ACT (MOIA), Promulg. Official Gazette, No. 17 of 24 February 2006.
amend. Official Gazette, No. 30 of 11 April 2006 - art. 56; 63, Art. 61, Para 2.

e) LETTONIA

- The Constitution of the Republic of Latvia. Adopted by the Constitutional Assembly of the Republic of Latvia at their meeting in 15 February 1922, published in the official newspaper “Latvijas Vēstnesis” No. 43, 01.07.1993. Chapter 8, „Fundamental Human Rights”, English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html, Section 91.
- The Protection of the Rights of the Child Law, adopted by Republic of Latvia Parliament in 19.06.1998. English translation can be found at: http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html
- Law on Orphan’s Courts, adopted by Republic of Latvia Parliament in 22.06.2006, English translation can be found at: http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html
- Criminal Law adopted by Republic of Latvia Parliament in 17.06.1998. published in the official newspaper “Latvijas Vēstnesis” No. 199/200, 08.07.1998. English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html.
- Criminal Procedure Law adopted by Republic of Latvia Parliament in 21.04.2005., English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html, published in the official NAIS database.
- Social Services and Social Assistance Law adopted by Republic of Latvia Parliament in 31.10.2002. , http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html, published in the official newspaper “Latvijas Vēstnesis” No. 168, 19.11.2002
- State Ensured Legal Aid Law adopted by Republic of Latvia Parliament in 17.03.2005. , English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html, published in the official newspaper “Latvijas Vēstnesis” No. 52, 01.04.2005
- Law on police, into force on 1 July 2009 by Saeima, English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html.


- Administrative Procedure Law , adopted by the Saeima on 25 October 2001, English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html
- The Civil Law of Latvia, English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html
- Procedures for the Provision of Emergency Assistance to a Child Who Has Suffered from Illegal Activities, the Republic of Latvia Cabinet of Ministers 22.12.2009 English translation can be found at http://www.ttc.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/meklet_dokumentus.html.
- National programme “Domestic violence programme reduce to 2008-2011, <http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2754>.



Hera
project

4. AUTORI

- Compendio redatto dai partner del progetto europeo HERA, sotto coordinamento del Lead Partner, i Corpi di Polizia Locale di Valencia, e la supervisione dell'Ispettore Mrs.Estefanía Navarrete Ibáñez..
- Coordinamento operativo: **Gruppo GAMA** (Attention Group to Battering).
- Tradotto presso il Servizio Progetti Integrati comunali, nazionali ed europei - Direzione Generale, Comune di Cesena



HERA
project

www.heraproject.eu



With financial support of the European Union
Daphne III Programme

